

BILANCIO (5ª)

MERCOLEDÌ 13 NOVEMBRE 2013

107ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Vice Presidente

SANGALLI

indi del Presidente

AZZOLLINI

Intervengono il vice ministro dell'economia e delle finanze Fassina e il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Legnini.

La seduta inizia alle ore 15,40.

IN SEDE REFERENTE

(1121) Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2014 e bilancio pluriennale per il triennio 2014-2016

- (Tab. 1) Stato di previsione dell'entrata per l'anno finanziario 2014 e per il triennio 2014-2016

(Tab. 2) Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2014 e per il triennio 2014-2016 **(1120) Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)**

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta antimeridiana di oggi.

Il senatore DI BIAGIO (SCpI), considerato che l'emendamento a sua firma 9.229 è stato dichiarato inammissibile, chiede di poter aggiungere la propria firma all'emendamento 9.230, di iniziativa del relatore D'Alì e altri, e invita a fare altrettanto tutti coloro che intendono promuovere un intervento normativo per fronteggiare l'emergenza provocata dal batterio *Xylella fastidiosa*.

Il presidente SANGALLI avverte che anche l'emendamento 9.230 è stato dichiarato inammissibile. La richiesta di aggiunta di firma si intende perciò avanzata con riferimento all'eventuale riformulazione di tale proposta emendativa.

La senatrice BLUNDO (M5S) si duole della declaratoria di inammissibilità dell'emendamento 9.8, che a suo avviso non è da ritenersi oneroso ed è finalizzato ad assicurare che le risorse per la ricostruzione dei territori abruzzesi colpiti dal sisma non vengano stornate ad altri fini.

Il presidente SANGALLI conferma che l'emendamento è stato dichiarato inammissibile per difetto di copertura.

Il sottosegretario LEGNINI, senza entrare nel merito delle valutazioni circa l'inammissibilità spettanti alla Presidenza della Commissione, esprime l'avviso che l'emendamento in questione non sia oneroso ma, a ben vedere, virtuoso, poiché appare volto a impedire una diversa utilizzazione delle risorse finanziarie rispetto alla loro specifica destinazione.

Il presidente [SANGALLI](#) prende atto degli argomenti addotti, riservandosi di riferire al presidente Azzollini.

La senatrice [BLUNDO](#) (M5S) chiede, altresì, ulteriori delucidazioni sui motivi della inammissibilità dell'emendamento 9.50.

Il [PRESIDENTE](#) comunica che la pronuncia di inammissibilità è motivata da un problema di copertura finanziaria. Non essendovi richieste di ulteriori interventi illustrativi dà per illustrati gli emendamenti riferiti all'articolo 9 del disegno di legge di stabilità. Propone una breve sospensione della seduta.

La Commissione conviene.

La seduta, sospesa alle ore 16,05, riprende alle ore 16,25.

Il sottosegretario LEGNINI fornisce i richiesti elementi informativi in merito alle provvidenze per l'editoria, come preannunciato nella seduta antimeridiana di oggi. Pone quindi in evidenza l'andamento dei contributi a partire dall'anno 2006, illustrando una tabella riepilogativa che deposita agli atti della Commissione.

La senatrice [LEZZI](#) (M5S) domanda quale sia la *ratio* di una normativa che prevede la destinazione di risorse specifiche al settore dell'editoria attraverso il finanziamento di un fondo *ad hoc*.

La senatrice [BONFRISCO](#) (PdL) chiede se tra le *onlus* destinatarie delle provvidenze in commento vi siano le società cooperative editrici di riviste. Auspica, inoltre, che il Governo possa fornire un quadro complessivo delle iniziative che intende porre in essere in ordine all'implementazione della cosiddetta economia digitale.

Il senatore [CERONI](#) (PdL) rileva l'opportunità che il Governo fornisca un quadro completo di tutte le provvidenze che, a valere sul bilancio statale, sono destinate al settore dell'editoria nel suo complesso.

La senatrice [COMAROLI](#) (LN-Aut) chiede delucidazioni sull'ammontare del debito verso Poste Italiane, discendente dai contributi indiretti al settore, e sottolinea la necessità di accordare adeguata tutela anche alle realtà editoriali di minori dimensioni.

Il senatore [SPOSETTI](#) (PD) ringrazia il Governo per avere fornito una tabella riepilogativa delle provvidenze per il settore dell'editoria, che colma una lacuna informativa. Osserva, tuttavia, che sarebbe opportuno ampliare l'istruttoria, acquisendo informazioni a partire dai dati del 2001, così da disporre di un quadro di conoscenze più ampio e poter valutare l'evoluzione delle politiche governative in materia. Esprime l'avviso che la previsione di risorse *ad hoc* per l'editoria debba essere rimeditata, dal momento che in diversi casi essa è parsa finalizzata a dare sostegno agli editori, piuttosto che ai lavoratori del settore. A tale riguardo, comunica di aver presentato un emendamento volto a prevedere una diversa destinazione alle risorse in questione.

Il sottosegretario LEGNINI, rispondendo ai quesiti, specifica che le risorse del Fondo per l'editoria sono destinate al sostegno degli ammortizzatori sociali a favore dei dipendenti del settore, nonché ad incentivare l'innovazione e l'assunzione di giovani.

Segue un'interlocuzione del senatore [SPOSETTI](#) (PD), il quale fa riferimento a casi di prepensionamento di figure affermate del giornalismo, a dispetto delle difficoltà occupazionali dei giovani professionisti.

Il sottosegretario LEGNINI fa presente che non sussiste ormai alcuna possibilità di un uso distorto delle risorse pubbliche in questione, le quali costituiscono un contributo a favore del pluralismo dell'informazione, essendone beneficiarie esclusivamente aziende di piccole dimensioni per attività non lucrative, come avviene nel resto d'Europa. Rileva poi che il tema dei motori di ricerca è oggetto di approfondimento da parte del Governo; rileva quindi la necessità di un impiego congruo delle risorse destinate a fini previdenziali e alle agevolazioni postali. Rammenta infine la particolare gravità della crisi che investe il settore dell'emittenza televisiva locale.

Il presidente [SANGALLI](#) comunica che sono stati ritirati gli emendamenti 3.0.10, 9.116 e 9.120.

Con riferimento all'articolo 10, le cui proposte emendative sono pubblicate in allegato al resoconto, dichiara l'inammissibilità per estraneità di materia degli emendamenti 10.8, 10.23, 10.55, 10.57, 10.58, 10.143, 10.144, 10.158, 10.159, 10.167, 10.170, 10.193, 10.195, 10.196, 10.205, 10.238, 10.250, 10.255, 10.256, 10.257, 10.261, 10.263, 10.265, 10.267, 10.271, 10.272, 10.276, 10.277, 10.282, 10.283, 10.284, 10.285, 10.286, 10.287, 10.288, 10.297, 10.298, 10.301, 10.308, 10.312, 10.0.1, 10.0.2, 10.0.3 e 10.0.4.

Dichiara inoltre inammissibili per difetto di copertura finanziaria le seguenti proposte emendative: 10.9, 10.17, 10.30, 10.34, 10.35, 10.38, 10.39, 10.45, 10.52, 10.76, 10.77, 10.78, 10.101, 10.106, 10.118, 10.121, 10.122, 10.123, 10.129, 10.162, 10.173, 10.182, 10.186, 10.188, 10.194, 10.203, 10.207, 10.208, 10.210, 10.223, 10.244, 10.249, 10.260, 10.264, 10.270, 10.273, 10.274 (limitatamente alla lettera a)), 10.278, 10.291, 10.302, 10.303, 10.307 e 10.309.

Rispondendo a un quesito della senatrice [LEZZI](#) (M5S), concernente l'emendamento 10.8, dichiarato inammissibile, il presidente [SANGALLI](#) prospetta la possibilità di valutare un'opportuna riformulazione.

Il senatore [BERGER](#) (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) esprime dubbi rispetto alla mancanza di copertura dell'emendamento 10.45 e, sentita la replica del presidente [SANGALLI](#), preannuncia la riformulazione della proposta emendativa.

Il senatore [CERONI](#) (PdL) interviene in relazione all'emendamento 10.52.

Dopo la replica del [PRESIDENTE](#), che ribadisce le ragioni alla base della dichiarazione di inammissibilità, il senatore [CERONI](#) (PdL) preannuncia, a sua volta, la riformulazione dell'emendamento.

Sull'emendamento 10.162 interviene il senatore [MILO](#) (PdL), il quale si riserva di riformulare tale proposta onde superare il vaglio di ammissibilità.

In risposta a un quesito della senatrice [LEZZI](#) (M5S), il presidente [SANGALLI](#) ribadisce le motivazioni alla base della dichiarazione di inammissibilità dell'emendamento 10.250.

Si passa indi all'illustrazione.

Con riferimento all'emendamento 10.13, il senatore [BOCCHINO](#) (M5S) si sofferma sulla finalità di consentire al Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST) di costituire un efficace strumento di stimolo dell'eccellenza, da incoraggiare attraverso il ricorso a una seria valutazione comparativa dei progetti di ricerca.

Il senatore [MANDELLI](#) (PdL) illustra l'emendamento 10.26, volto a un efficiente collocamento degli immobili pubblici sul mercato, da intendere come misura di riduzione del

debito pubblico. Richiama poi l'attenzione sull'emendamento 10.132, segnalando l'opportunità di agevolare la diffusione dei farmaci innovativi attraverso il canale delle farmacie.

Il senatore [MOLINARI](#) (M5S) illustra l'emendamento 10.70, teso ad estendere la possibilità del riconoscimento dell'invalidità per causa di servizio agli agenti della polizia locale.

Le rimanenti proposte emendative riferite all'articolo 10 sono quindi date per illustrate.

Il presidente [SANGALLI](#) dispone una breve sospensione della seduta.

La seduta, sospesa alle ore 17,55, è ripresa alle ore 18,10.

Il presidente [AZZOLLINI](#) avverte che non sarà consentita la presentazione di ulteriori proposte di riformulazione di emendamenti dichiarati inammissibili. Specifica quindi che le questioni a cui i Gruppi annettono particolare rilevanza andranno segnalate e saranno successivamente prese in esame.

Il presidente [SANGALLI](#), in ordine agli emendamenti riferiti all'articolo 11, pubblicati in allegato al resoconto, dichiara inammissibili, per estraneità di materia, le seguenti proposte: 11.9, 11.20, 11.21, 11.44, 11.46, 11.74, 11.75, 11.76, 11.78, 11.85, 11.86, 11.88, 11.94, 11.126, 11.127, 11.139, 11.142, 11.151, 11.151a, 11.174, 11.177, 11.231 e 11.232. Dichiara invece inammissibili per difetto di copertura finanziaria i seguenti emendamenti: 11.8, 11.12, 11.13, 11.14, 11.15, 11.16, 11.17, 11.18, 11.19, 11.22, 11.32, 11.33, 11.34, 11.35, 11.38, 11.40, 11.41, 11.51, 11.52, 11.53, 11.63, 11.65, 11.68, 11.69, 11.71, 11.73, 11.81, 11.90, 11.95, 11.97, 11.100, 11.101, 11.108, 11.111, 11.115, 11.120, 11.121, 11.122 (limitatamente al comma 11-bis), 11.123 (limitatamente al comma 11-bis), 11.141, 11.144, 11.152, 11.152a, 11.156, 11.178, 11.184, 11.188, 11.189, 11.191, 11.196, 11.198, 11.200, 11.201, 11.211, 11.212, 11.214, 11.217, 11.219, 11.220, 11.221, 11.222, 11.223, 11.226, 11.230, 11.0.2, 11.0.3, 11.0.4 e 11.0.5.

Si passa indi all'illustrazione.

Il senatore [BOCCHINO](#) (M5S) illustra l'emendamento 11.58, volto a favorire il *turn over* nelle università e negli enti pubblici di ricerca, al fine di contrastare il precariato dei giovani ricercatori.

Il senatore [BERGER](#) (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) ritiene non condivisibile la dichiarazione di inammissibilità dell'emendamento 11.184, in quanto la proposta non comporta oneri per il bilancio statale, poiché le spese ricadono esclusivamente sui bilanci provinciali e regionali. La proposta di modifica introduce nel testo del disegno di legge soltanto un chiarimento sulle Regioni che concorrono alla ripartizione del Fondo per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale.

Il [PRESIDENTE](#) prende atto della necessità di un riesame della questione.

Il senatore [D'ALI](#) (PdL) illustra gli emendamenti 11.203 e 11.50 di cui è primo firmatario, volti, rispettivamente alla riorganizzazione del Servizio sanitario nazionale, mediante il superamento delle divisioni regionali e l'aggregazione per macroaree, e alla soppressione degli enti intermedi e alla definizione di procedure di mobilità del personale dei medesimi enti verso le amministrazioni che presentino vuoti di organico, in deroga alla normativa sul blocco delle assunzioni.

Il presidente [SANGALLI](#), in assenza di ulteriori richieste di intervento, dà per illustrati i restanti emendamenti riferiti all'articolo 11.

Il senatore [URAS](#) (*Misto-SEL*) avverte che l'emendamento 20.14 è da considerarsi come non presentato.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

POSTICIPAZIONE DELL'ODIERNA SEDUTA NOTTURNA

Il PRESIDENTE avverte che la seduta notturna di oggi, già convocata per le ore 20,30, è posticipata alle ore 21.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 18,55.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [1120](#)

10.1

[MONTEVECCHI](#), [SERRA](#), [BOCCHINO](#)

Al comma 1 sostituire le parole: «entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge», con le seguenti: «entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge».

10.2

[PUGLISI](#)

Al comma 2, apportare le seguenti modifiche:

- a) all'alinea, sostituire le parole: «I regolamenti», con le seguenti: «Il regolamento»;
- b) alla lettera c) dopo le parole: «rilevante valore culturale;», aggiungere le seguenti: «disponibilità di sede e di attrezzature idonee e adeguate; che siano costituite e svolgano un'attività continuativa da almeno cinque anni»;
- c) sopprimere le lettere d) ed e);
- d) alla lettera f) dopo le parole: «contributo statale», aggiungere le seguenti: «nel rispetto dei criteri di cui alla lettera c»; sopprimere le parole: «di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze»;
- e) alla lettera g) dopo le parole: «da reti di istituti culturali» aggiungere «, costruite anche al fine di ottimizzare i servizi dell'utenze»;
- f) alla lettera h) dopo le parole: «di cui alle lettere t) e g) aggiungere: «tenendo conto dei seguenti elementi:
 - 1) la consistenza del patrimonio librario storico e la crescita di quello corrente valorizzato dall'adesione al Servizio bibliotecario nazionale o ad altre reti anche di carattere internazionale;
 - 2) la consistenza e l'arricchimento del patrimonio archivistico, bibliografico, museale, cinematografico, musicale o audiovisivo, dichiarato di notevole interesse storico ai sensi dell'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica del 30 settembre 1963, n. 1409;
 - 3) lo svolgimento di attività e programmi di ricerca e di formazione di interesse pubblico, a livello nazionale o internazionale».

10.3

[RITA GHEDINI](#)

Al comma 2, apportare le seguenti modifiche:

- a) all'alinea, sostituire le parole: «I regolamenti di cui al comma 1 si attengono ai seguenti principi e criteri direttivi», con le seguenti: «Il regolamento di cui al comma 1 si attiene alle seguenti norme generali regolatrici della materia»;
- b) alla lettera c) dopo le parole: «rilevante valore culturale;», aggiungere le seguenti: «disponibilità di sede e di attrezzature idonee e adeguate; che siano costituite e svolgano un'attività continuativa da almeno cinque anni.»
- c) abrogare le lettere d) ed e);

d) alla lettera f) sopprimere le parole: «di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze»;

e) alla lettera g) dopo le parole: «da reti di istituti culturali», aggiungere «, costruite al fine di ottimizzare i servizi dell'utenza,»;

f) sostituire la lettera h) con la seguente:

"h) determinazione del contributo statale di cui alle lettere f) e g) tenendo conto dei seguenti elementi:

1) la consistenza del patrimonio librario storico e la crescita di quello corrente valorizzato dall'adesione al Servizio bibliotecario nazionale o ad altre reti anche di carattere internazionale;

2) la consistenza e l'arricchimento del patrimonio archivistico, bibliografico, museale, cinematografico, musicale o audiovisivo, dichiarato di notevole interesse storico ai sensi dell'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica del 30 settembre 1963 n. 1409;

3) lo svolgimento di attività e programmi di ricerca e di formazione di interesse pubblico, a livello nazionale o internazionale"».

10.4

BONFRISCO, CERONI, MILO, MANDELLI

Al comma 2, sopprimere la lettera d).

10.5

DI GIORGI

Al comma 2, lettera f), aggiungere, in fine, il seguente periodo:

«Il decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di approvazione della tabella triennale degli istituti culturali beneficiari del contributo statale, è sottoposto al controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti. Questo passaggio non può peraltro superare i 30 giorni;».

10.6

DI GIORGI

Al comma 2, lettera g), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e possono essere presentati anche da singoli istituti o reti di istituti inclusi nella Tabella di cui alla lettera f);».

10.7

MONTEVECCHI, SERRA

Al comma 2, sopprimere la lettera l).

10.8

MONTEVECCHI, SERRA, BOCCHINO

Sostituire il comma 3, con il seguente:

«3. Sullo schema di regolamento di cui al comma 1 è acquisito il parere vincolante del Consiglio di Stato e delle competenti Commissioni parlamentari. I pareri sono espressi entro sessanta giorni dalla ricezione. Decorso tale termine, il regolamento decade».

10.9

GIOVANNI MAURO, SCAVONE, COMPAGNONE, BIANCONI, MARIO FERRARA, BILARDI, NACCARATO

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

«3-bis. Il programma di Governo prevede una incisiva e capillare azione di riforma della Pubblica Amministrazione in cui sono ricompresi gli enti locali, volta a rendere il sistema istituzionale riferimento in grado di determinare – grazie anche all'innovazione tecnologica e alle disseminazione della cultura digitale sviluppo, crescita e qualificazione sociale affermando e sancendo il valore della cittadinanza e della partecipazione come direttrici fondamentali per l'evoluzione del territorio: la pianificazione operata nell'ambito del citato programma del Governo prevede, in particolare, che vengano destinate risorse e organizzate attività finalizzare a dare atto a quanto sancito con la Raccomandazione 2006/962/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, relativa alle competenze chiave per lo sviluppo in cui si afferma l'esigenza di strutturare all'interno dei piani/programmi governativi una

relazione sempre più organica con la cultura digitale intesa come vettore imprescindibile per la crescita della comunità e la strutturazione di contesti in grado di sentire la cittadinanza come elemento imprescindibile di divenire. Pertanto, si prevede di destinare per gli obiettivi sanciti ai precedenti punti un fondo da utilizzare per una concreta attività di sperimentazione che il Dipartimento per l'Innovazione del Ministero delegato alla Semplificazione, in accordo con la Scuola per l'Alta Formazione della Pubblica Amministrazione e al tre entità pubbliche e private di consolidata esperienza e autorevolezza, utilizzeranno per sperimentare in uno specifico contesto un'opera di realizzazione delle attività di dematerializzazione da collegarsi alla strutturazione di una *smart* area da monitorare e validare come buona prassi da affermare sul contesto nazionale».

10.10

SCAVONE, GIOVANNI MAURO, COMPAGNONE, BIANCONI, MARIO FERRARA, BILARDI, NACCARATO

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

«3-bis. Alla Orchestra del Mediterraneo presso il teatro San Carlo di Napoli è destinata la somma di 1 milione di euro per il 2014».

Conseguentemente al comma 1 dell'articolo 9 sostituire le parole: «765 milioni», con le seguenti «764 milioni».

10.11

BONFRISCO, CERONI, MILO, MANDELLI

Dopo il comma 3, inserire i seguenti:

«3-bis. 1. Al fine di semplificare il processo di definizione delle risorse per infrastrutture destinate alla spesa per interventi a favore dei beni e delle attività culturali, è abrogato il comma 16 dell'articolo 32 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.

3-ter. L'articolo 60, comma 4, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 è sostituito dal seguente:

"4. Una quota fino al 3 per cento degli stanziamenti previsti per le infrastrutture iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è destinata alla spesa per investimenti in favore dei beni culturali. L'assegnazione della predetta quota è disposta dal CIPE, su proposta del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base di un programma di interventi in favore dei beni culturalii"».

10.12

SPOSETTI, FEDELI, RITA GHEDINI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. La dotazione del Museo storico della Liberazione di Roma, di cui alla legge n. 217 del 14 aprile 1951, inserito nella tabella delle istituzioni culturali ai sensi dell'articolo 1 della 11 ottobre 1996, n. 534, è incrementata di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016».

Conseguentemente: alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2014: - 1.000;
2015: - 1.000;
2016: - 1.000.

10.13

BOCCHINO, MONTEVECCHI, SERRA, BIGNAMI

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Al fine di garantire la massima efficacia degli interventi nel settore della ricerca viene autorizzata per il 2014 la spesa di 120 milioni di euro per il Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST) di cui all'articolo 1, comma 870, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che vengono ripartiti rispettivamente in 50 milioni a favore dei Progetti di ricerca di interesse nazionale delle università (PRIN) e nei restanti 70 milioni a favore del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRB)»;

Conseguentemente, all'articolo 17, dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. Il comma 1 dell'articolo 30-bis del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è sostituito dal seguente:

"1. A decorrere dal 1 gennaio 2014, il prelievo erariale unico di cui all'articolo 39, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 e successive modificazioni, è determinato, in capo ai singoli soggetti passivi d'imposta, applicando un'aliquota pari al 15 per cento."»

10.14

BIGNAMI, BOCCHINO, MONTEVECCHI, SERRA

Dopo il comma 3, inserire i seguenti:

«3-bis. La quota di risorse prevista all'articolo 28, comma 3, del decreto legislativo n. 226 del 2005 a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 7, comma 6, della legge 28 marzo 2003, n. 53, destinata all'assolvimento del diritto dovere all'istruzione e formazione nei percorsi di istruzione e formazione professionale, anche ai fini dell'adempimento dell'obbligo di istruzione, è determinata in 40 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

3-ter. I pagamenti relativi all'attuazione dei percorsi di cui al comma 3-bis, sostenuti da contributi erogati a tal fine dallo Stato alle regioni, sono esclusi, nei limiti dei relativi importi, dai limiti del patto di stabilità interno delle Regioni».

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2014: - 20.000;

2015: - 20.000;

2016: - 20.000.

E conseguentemente ancora alla tabella C, missione Istruzione universitaria, programma Sistema universitario e formazione post universitaria, voce Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, legge n. 243 del 1991 Università non statali legalmente riconosciute (2.3- cap. 1692) apportare le seguenti modifiche:

2014:

- CP: - 20.000;
- CS: - 20.000.

2015:

- CP: - 20.000;
- CS: - 20.000.

2016:

- CP: - 20.000;
- CS: - 20.000.

10.15

MONTEVECCHI, SERRA, BOCCHINO

Al comma 4, dopo le parole: «menzioni speciali», aggiungere le seguenti: «per meriti scientifici riconosciuti dalla comunità scientifica di riferimento».

10.16

CRIMI, ENDRIZZI, CAMPANELLA, MORRA

Al comma 5, lettera a), numero 2), dopo le parole: «valutando anche la possibilità di decentrare gli uffici» inserire le seguenti: «, ed hanno l'obbligo di rendere pubblico sui propri siti internet, in maniera facilmente accessibile, tutte le informazioni relative alle soluzioni adottate e i relativi costi».

10.17

FRAVEZZI, PANIZZA, ZELLER, TONINI, PALERMO

Al comma 5, lettera c), capoverso 224, dopo le parole: «risparmi di spesa» sono inserite le seguenti: «dalle Amministrazioni dello Stato di cui al comma 222».

10.18

CRIMI, ENDRIZZI, CAMPANELLA, MORRA

Al comma 5 lettera c), capoverso 224, sostituire le parole: «Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato» con le parole: «Fondo per il microcredito alle piccole e medie imprese».

10.19

GASPARRI, BONFRISCO, MANDELLI, CERONI, MILO

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. All'articolo 12 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, dopo il comma 2 è inserito il seguente: "2-bis. In relazione alle specifiche esigenze di operatività dei compiti di tutela della sicurezza e del soccorso pubblico, sono altresì escluse dalla disciplina di cui al comma 2, lettere a) e b), le sedi della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Per far fronte a imprevedibili e indifferibili esigenze di pronta operatività e a una maggiore mobilità del personale, connesse all'assolvimento dei propri compiti istituzionali, il Corpo della guardia di finanza è autorizzato, previa comunicazione all'Agenzia del demanio, all'esecuzione degli interventi specifici presso le sedi dei propri reparti. A decorrere dall'esercizio finanziario 2014 sono trasferiti ai competenti programmi degli stati di previsione del Ministero dell'interno e del Ministero dell'economia e delle finanze gli importi corrispondenti agli stanziamenti di spesa confluiti dal 1° gennaio 2013 ai fondi di cui al comma 6".».

10.20

ZANDA, BROGLIA, DEL BARBA, GUERRIERI

PALEOTTI, LAI, SANGALLI, SPOSETTI, VERDUCCI, ZANONI

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. All'articolo 12 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, dopo il comma 2 è inserito il seguente: "2-bis. In relazione alle specifiche esigenze di operatività dei compiti di tutela della sicurezza e del soccorso pubblico, sono altresì escluse dalla disciplina di cui al comma 2, lettere a) e b), le sedi della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Per far fronte a imprevedibili e indifferibili esigenze di pronta operatività e a una maggiore mobilità del personale, connesse all'assolvimento dei propri compiti Istituzionali, il Corpo della guardia di finanza è autorizzato, previa comunicazione all'Agenzia del demanio, all'esecuzione degli interventi specifici presso le sedi dei propri reparti. A decorrere dall'esercizio finanziario 2014 sono trasferiti ai competenti programmi degli stati di previsione del Ministero dell'interno e del Ministero dell'economia e delle finanze gli importi corrispondenti agli stanziamenti di spesa confluiti dal 1 gennaio 2013 ai fondi di cui al comma 6"»;

Conseguentemente:

All'articolo 10, commi 37, sostituire le parole: « 150 milioni» con le seguenti: «160 milioni» e all'Elenco n. 1, gli importi relativi alle singole voci sono incrementati in misura proporzionale;

10.21

GASPARRI

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. All'articolo 12 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, dopo il comma 2 è inserito il seguente: "2-bis. In relazione alle specifiche esigenze di operatività dei compiti di tutela della sicurezza e del soccorso pubblico, sono altresì escluse dalla disciplina di cui al comma 2, lettere a) e b), le sedi della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Per far fronte a imprevedibili e indifferibili esigenze di pronta operatività e a una maggiore mobilità del personale, connesse all'assolvimento dei propri compiti istituzionali, il Corpo della guardia di finanza è autorizzato, previa comunicazione all'Agenzia del demanio, all'esecuzione degli interventi specifici presso le sedi dei propri reparti. A decorrere dall'esercizio finanziario 2014 sono trasferiti ai competenti programmi degli stati di previsione del Ministero dell'interno e del Ministero dell'economia e delle finanze gli importi corrispondenti agli stanziamenti di spesa confluiti dall'1° gennaio 2013 ai fondi di cui al comma 6".».

10.22

TARQUINIO, D'AMBROSIO LETTIERI, BRUNI, IURLARO, ZIZZA

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. All'articolo 12 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. dopo il comma 2 è inserito il seguente: "2-bis. In relazione alle specifiche esigenze di operatività dei compiti di tutela della sicurezza e del soccorso pubblico, sono altresì escluse dalla disciplina di cui al comma 2, lettere a) e b), le sedi della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Per far fronte a imprevedibili e indifferibili esigenze di pronta operatività e a una maggiore mobilità del personale, connesse all'assolvimento dei propri compiti istituzionali, il Corpo della guardia di finanza è autorizzato, previa comunicazione all'Agenzia del demanio, all'esecuzione degli interventi specifici presso le sedi dei propri reparti. A decorrere dall'esercizio finanziario 2014 sono trasferiti ai competenti programmi degli stati di previsione del Ministero dell'interno e del Ministero dell'economia e delle finanze gli importi corrispondenti agli stanziamenti di spesa confluiti dal 1 gennaio 2013 ai fondi di cui al comma 6".».

10.23

MUNERATO, COMAROLI, BITONCI

Dopo il comma 5 inserire il seguente:

«5-bis. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, in attuazione di quanto previsto dalla lettera a) del comma 1 dell'articolo 24 del decreto-legge n.201 del 2011, gli Organi Costituzionali, nell'ambito della propria autonomia, adottano le opportune deliberazioni per l'armonizzazione dei requisiti di accesso al pensionamento dei rispettivi dipendenti a quelli vigenti nell'assicurazione generale obbligatoria».

10.24

DE PETRIS, URAS

Sostituire il comma 6 e il 7 con i seguenti:

«6. Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo definisce, sentite la Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e la società di cui all'articolo 33 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, un programma straordinario di riutilizzo sociale degli immobili pubblici, compresi quelli detenuti dal Ministero della difesa e non utilizzati per finalità istituzionali, che preveda l'amministrazione diretta dei beni da parte dei Comuni o l'assegnazione degli stessi in concessione a titolo gratuito a comunità, ad Enti, ad organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n.266, e successive modificazioni, a cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, o a comunità terapeutiche e centri di recupero e cura di tossicodipendenti di cui al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.

7. Con decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'università e della ricerca, da emanare entro dieci giorni dall'entrata in vigore della presente legge, vengono individuati i beni immobili appartenenti all'Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa da trasferire a Comuni, Enti Regionali per il diritto allo studio e Atenei per finalità legate al funzionamento ordinario delle Università e all'erogazione dei servizi relativi al diritto allo studio, con priorità al riutilizzo a scopo abitativo».

Conseguentemente, dopo il comma 37 aggiungere il seguente:

«37-bis. Le disponibilità di competenza e di cassa delle spese del bilancio dello Stato per consumi intermedi sono ulteriormente ridotte di 650 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2014».

10.25

CHIAVAROLI

Sostituire il comma 6 con i seguenti:

«6. In considerazione dei vincoli economici e finanziari e degli obiettivi di bilancio di medio termine derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea e dagli accordi internazionali, con particolare riferimento al rispetto della regola del debito, e al fine di assicurare, in attuazione dell'articolo 97 della Costituzione, la sostenibilità del debito del complesso delle pubbliche amministrazioni, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è nominato un Commissario straordinario, al quale spetta il compito di definire, d'intesa con il Ministro

dell'economia e delle finanze e in raccordo con il Comitato di consulenza globale e di garanzia per le privatizzazioni, un programma quinquennale per la cessione di beni immobiliari e mobiliari di proprietà delle pubbliche amministrazioni, ad eccezione dei beni tutelati ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, dal quel derivino introiti per non inferiori a 5.000 milioni di euro per l'anno 2014 e 10.000 milioni di euro annui per il periodo 2015-2018. Tra le predette amministrazioni pubbliche sono incluse tutte le amministrazioni, autorità, anche indipendenti, organismi; uffici, agenzie o soggetti pubblici comunque denominati, gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale, le amministrazioni locali e gli altri enti compresi nel conto economico consolidato delle amministrazioni pubbliche, nonché le società a totale partecipazione pubblica diretta e indiretta e le società quotate e non quotate controllate da soggetti pubblici.

6-bis. Entro sessanta giorni dalla data di nomina il Commissario straordinario, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze; trasmette il programma di cui al comma 6 al Consiglio dei Ministri, indicandovi l'elenco dettagliato dei beni mobili e immobili da sottoporre in ciascuna annualità a procedure di alienazione, le relative modalità di cessione per ciascuna tipologia o gruppo di beni, le stime del gettito atteso e le eventuali modifiche normative che si rendano necessarie per l'attuazione del piano medesimo.

6-ter. Il programma è approvato entro il 1° aprile 2014 con deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentite la Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e la società di cui all'articolo 33 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, ed è riportato in apposito allegato al Documento di economia e finanza 2014.

6-quater. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità di individuazione, attraverso separata contabilizzazione, dei risparmi permanenti connessi alla minore spesa per interessi sul debito pubblico rispetto alla spesa stimata nel quadro di finanza pubblica indicato nel Documento di economia e finanza, derivanti dall'attuazione del programma. Dette maggiori risorse, al netto di quelle necessarie al mantenimento dell'equilibrio di bilancio e al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, sono destinate in via esclusiva al Fondo per la riduzione strutturale della pressione fiscale di cui all'articolo 2, comma 36, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148.

6-quinques. Il Commissario straordinario si avvale per lo svolgimento delle sue funzioni di una apposita struttura di missione istituita, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo n. 303 del 30 luglio 1999, nonché della collaborazione del Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento Ragioneria generale dello Stato, dell'Istituto Nazionale di Statistica e dell'Agenzia del demanio ed ha accesso, sulla base di apposite intese, alla banche dati delle amministrazioni pubbliche e ad ogni altra fonte informativa del patrimonio pubblico gestita da soggetti pubblici.

6-septies. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro da lui delegato riferisce ogni sei mesi alle Camere sullo stato di attuazione del programma di cui al comma 6-ter e invia altresì al Parlamento una relazione annuale sulla sua attuazione. La predetta relazione è trasmessa anche alla Corte dei conti».

10.26

D'ALÌ, MANDELLI

Sostituire il comma 6 con i seguenti:

«6. È istituita una società veicolo ai sensi della legge 30 aprile 1999, n. 130, per l'attuazione di un programma di dismissione delle proprietà immobiliari disponibili dello Stato e degli enti territoriali per un valore complessivo non inferiore a 250 miliardi di euro. La società può effettuare operazioni di cartolarizzazione alle quali si applicano le disposizioni contenute nel decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410. I proventi sono finalizzati all'abbattimento del debito pubblico dello Stato. Il patrimonio ed il relativo programma di dismissioni sono definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, anche con riferimento agli indirizzi e alle misure adottate ai sensi del successivo comma 32.

6-bis. Con i risparmi derivanti dal minore volume degli interessi passivi conseguente alla riduzione del debito pubblico realizzata in applicazione del comma 6, sono promosse, nel rispetto dei vincoli stabiliti dalle disposizioni dell'Unione europea, politiche selettive di sviluppo economico. A tal fine, presso il Ministero dell'economia e delle finanze può essere istituito un ulteriore fondo, da alimentare possibilmente con altre risorse rivenienti di attività di *spending review*, anche con riferimento agli indirizzi e alle misure adottate ai sensi del successivo comma 32, da emanarsi entro il 30 dicembre 2014, per finanziare iniziative di sostegno con le seguenti finalità:

- a) incentivazioni alle imprese per investimenti, ricerca e innovazione;
- b) miglioramento della dotazione di infrastrutture nel territorio nazionale;
- c) facilitazione dell'accesso al credito per le imprese e per le famiglie;
- d) accelerazione dei pagamenti delle amministrazioni pubbliche;
- e) potenziamento delle strutture dedicate all'azione di contrasto all'evasione fiscale;
- f) maggiore efficienza della giustizia civile;
- g) miglioramento delle dotazioni scolastiche e della qualità dei livelli di istruzione;
- h) efficienza delle amministrazioni pubbliche;
- i) incentivazione alla crescita demografica mediante agevolazioni per le famiglie.

6-ter. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, il decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, è abrogato».

Conseguentemente, sopprimere il comma 7.

10.27

ENDRIZZI, MANGILI, BULGARELLI, LEZZI, BERTOROTTA

Al comma 6, dopo le parole: «il Governo definisce», aggiungere le seguenti: «previo parere delle Commissioni parlamentari competenti,».

10.28

MONTEVECCHI, SERRA, BOCCHINO

Al comma 6, dopo le parole: «sentite la Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,» aggiungere le seguenti: «le competenti Commissioni parlamentari».

10.29

URAS, DE PETRIS

Al comma 6, sostituire le parole da: «un programma straordinario di cessioni di immobili pubblici, compresi quelli del ministero della Difesa non utilizzati per finalità istituzionali», con le seguenti: «un programma straordinario di cessione di immobili del demanio militare al patrimonio delle Regioni e dei Comuni e per successive alienazioni».

Conseguentemente dopo il comma 37 aggiungere il seguente:

37-bis. Le disponibilità di competenza e di cassa delle spese del bilancio dello Stato per consumi intermedi sono ulteriormente ridotte di 500 milioni di euro a decorrere da 1 2014.

10.30

PUGLISI, MINEO, TOCCI, IDEM, MARTINI, ZAVOLI, MARCUCCI, DI GIORGI

Al comma 6, la parola: «cessioni» è sostituita con le seguenti: «riutilizzo sociale», e le parole da: «tale da» fino alla fine del comma, sono sostituite con le seguenti: «che preveda l'amministrazione diretta dei beni da parte dei Comuni o l'assegnazione degli stessi in concessione a titolo gratuito a comunità, ad Enti, ad organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, e successive modificazioni, a cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, o a comunità terapeutiche e centri di recupero e cura di tossicodipendenti di cui al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309».

Al comma 7, le parole: «all'Agenzia del demanio per la successiva dismissione», sono sostituite dalle seguenti: «a Comuni, Enti Regionali per il diritto allo studio e Atenei per finalità legate al funzionamento ordinario delle Università e all'erogazione dei servizi relativi al diritto allo studio, con priorità al riutilizzo a scopo abitativo».

10.31

URAS, PETRAGLIA, DE PETRIS

Al comma 6, sostituire le parole: «500 milioni» con le seguenti: «1.000 milioni» e aggiungere, infine il seguente periodo: «Quota parte delle risorse derivanti dal presente comma, pari a 500 milioni di euro annui, vengono riassegnate al MIUR per la ristrutturazione dell'edilizia scolastica».

10.32

MOLINARI, ENDRIZZI, VACCIANO, PEPE, BOTTICI, MANGILI

Al comma 6, aggiungere in fine le seguenti parole: «I predetti immobili pubblici dovranno essere ceduti ad un prezzo non inferiore al valore medio di mercato come risultante delle quotazioni immobiliari dell'Osservatorio del mercato immobiliare dell'Agenzia delle entrate».

10.33

CRIMI, ENDRIZZI, CAMPANELLA, MORRA

Al comma 6, aggiungere in fine, il seguente periodo: «Sul programma straordinario di cui al presente comma sono acquisiti i pareri di congruità dell'Agenzia del Territorio e della Corte dei Conti».

10.34

ZANONI, BROGLIA, LAI, CUOMO

Al comma 6, alla fine aggiungere il seguente periodo: «Dal programma straordinario di cui al presente comma sono esclusi gli immobili pubblici oggetto di richiesta da parte degli enti territoriali ai sensi e nei termini dell'articolo 56-bis del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 e ai sensi dell'articolo 5 comma 5 del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85».

10.35

URAS, DE PETRIS

Al comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Dal programma straordinario di cui al presente comma sono esclusi gli immobili pubblici oggetto di richiesta da parte degli enti territoriali ai sensi e nei termini dell'articolo 56-bis del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 e ai sensi dell'articolo 5 comma 5 del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85».

10.36

MANGILI, LEZZI, BERTOROTTA, BULGARELLI

Al comma 6, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Tale programma deve essere sottoposto al parere delle commissioni parlamentari competenti per materia al fine di valutare la congruità del cronoprogramma ai fini dell'ottenimento degli effetti positivi sui saldi di finanza pubblica nonché la tipologia dei beni individuati e la congruità del prezzo di vendita rispetto ai valori di mercato per tipologia di beni similari».

Conseguentemente, dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«1. Gli enti pubblici non economici inclusi nell'elenco di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, con esclusione degli ordini professionali e loro federazioni, delle federazioni sportive, degli enti operanti nei settori della cultura e della ricerca scientifica, degli enti la cui funzione consiste nella conservazione e nella trasmissione della memoria della Resistenza e delle deportazioni, anche con riferimento alle leggi 20 luglio 2000, n. 211, istitutiva della Giornata della memoria e della legge 30 marzo 2004, n. 92, istitutiva del Giorno del ricordo, nonché delle Autorità portuali e degli enti parco, sono soppressi al sessantesimo giorno dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Sono esclusi dalla soppressione gli enti, di particolare rilievo, identificati con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e, per il settore di propria competenza, con decreto del Ministro dei beni culturali, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Le funzioni esercitate da ciascun ente soppresso sono attribuite all'amministrazione vigilante ovvero, nel caso di pluralità di amministrazioni vigilanti, a quella titolare delle maggiori competenze nella materia che ne è oggetto. L'amministrazione così individuata succede a titolo universale all'ente soppresso, in ogni rapporto, anche controverso, e ne acquisisce le risorse finanziarie, strumentali e di personale. I rapporti di lavoro a tempo determinato, alla prima scadenza successiva alla soppressione dell'ente, non possono essere rinnovati o prorogati. Con decreto

del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze le funzioni commissariali di gestioni liquidatorie di enti pubblici ovvero di stati passivi, riferiti anche ad enti locali, possono essere attribuite a società interamente posseduta dallo Stato».

10.37

ZANONI, BROGLIA, LAI, CUOMO

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. All'articolo 56-bis del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 convertito, con modificazioni, con la legge 9 agosto 2013, n. 98 sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"2-bis. I Comuni, le Province, le Città Metropolitane e le Regioni che intendono acquisire la proprietà dei beni di cui al comma 1 possono farne richiesta secondo le modalità previste al comma 2 ogni anno successivo all'anno 2013, nel periodo intercorrente tra il 1° settembre ed il 30 novembre";

b) al comma 7:

1) al primo periodo, dopo le parole: "sono ridotte" e prima delle parole: "in misura pari alla riduzione delle entrate erariali conseguente al trasferimento di cui al comma 1", sono inserite le seguenti: "per tutta la vigenza dei relativi contratti;

2) alla fine del primo periodo, dopo le parole: "al trasferimento di cui al comma 1", sono inserite le seguenti: "al netto delle spese di gestione sostenute dall'ente richiedente in ciascun anno";

c) al comma 10, alla fine è aggiunto il seguente periodo: "Resta ferma tuttavia la possibilità per l'ente territoriale di stabilire se destinare la quota residua del 25 per cento prevista dall'articolo 9, comma 5, del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, alla riduzione del proprio debito oppure al Fondo per l'ammortamento titoli di Stato";

d) al comma 11:

1) al primo periodo, dopo le parole: "coesione sociale, è altresì. Destinato" e prima delle parole: "al Fondo per l'ammortamento", sono inserite le seguenti: "a discrezione dell'ente interessato, alla riduzione del debito dell'ente stesso o";

2) al primo periodo, sono eliminate le seguenti parole: "con le modalità di cui al comma 5 dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85";

3) al primo periodo sono eliminate le seguenti parole: ", salvo che una percentuale uguale o maggiore non sia destinata per legge alla riduzione del debito del medesimo ente";

4) all'ultimo periodo, dopo le parole: "Per la parte non destinata" e prima delle parole: "al fondo per l'ammortamento", sono inserite le seguenti: "alla riduzione del debito dell'ente o";

5) alla fine del comma aggiungere il seguente periodo: "Il versamento al fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato è effettuato mediante bonifico bancario utilizzando il codice IBAN, ai sensi della Circolare della Ragioneria Generale dello Stato"».

10.38

CERONI

Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

«6-bis. All'articolo 3 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 8, le parole: "escluse quelle di pregio ai sensi del comma 13," sono soppresse;

2) il comma 13 è abrogato;

3) al comma 14, le parole: "non di pregio ai sensi del comma 13" sono soppresse;

4) al comma 20, le parole: "escluse quelle considerate di pregio ai sensi del comma 13," sono soppresse.

"6-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede, nel limite massimo di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015, a valere sulle maggiori entrate derivanti dalla effettiva dismissione degli immobili a valori di stima superiori a quelli di cartolarizzazione"».

10.39

LANZILLOTTA, LUIGI MARINO, D'ONGHIA, MERLONI

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Ove la valorizzazione degli immobili pubblici da dismettere ai sensi del comma precedente sia subordinata all'adozione di deliberazioni di competenza degli enti locali nei quali è situato l'immobile, l'erogazione di contributi di qualsiasi natura al comune interessato è sospesa fino all'adozione delle predette deliberazioni».

10.40

ALBERTI CASELLATI, BONFRISCO, CERONI, MILO, MANDELLI

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. All'articolo 3, comma 14 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, dopo le parole: "dalla data dell'acquisto" aggiungere il seguente periodo: "Sono esclusi dalla disposizione di cui al presente comma gli atti di disposizione compiuti da coloro che hanno acquistato gli immobili per successione"».

10.41

URAS, PETRAGLIA, BENCINI, MAURIZIO ROMANI

Al comma 7, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Le risorse derivanti dalla dismissione di cui al presente comma, vengono riassegnate al MIUR per il miglioramento dell'offerta formativa delle scuole (MOF)».

10.42

URAS, PETRAGLIA, DE PETRIS

Al comma 7, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «le risorse derivanti dalla dismissione di cui al presente comma vengono riassegnate al MIUR per il miglioramento dell'offerta formativa delle scuole (MOF)».

10.43

PUGLISI, TOCCI, DI GIORGI, IDEM, MARCUCCI, MARTINI, MINEO, ZAVOLI

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

«7-bis. Al comma 3, dell'articolo 75 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, dopo le parole: "uffici scolastici regionali", ovunque ricorrono, sono inserite le seguenti: "o interregionali".

10.44

LEZZI, BERTOROTTA, BULGARELLI, MANGILI

Al comma 8, sostituire le parole: "per gli anni 2015 e 2016", *con le seguenti:* "per l'anno 2015 e 100 milioni per l'anno 2016".

10.45

ZELLER, BERGER, PALERMO, FRAVEZZI, PANIZZA

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. All'articolo 8 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

"4-bis. In via sperimentale, il Ministro della giustizia può disporre, nell'ambito di apposite convenzioni stipulate con le Regioni e le Province autonome, che vengano utilizzati, per il tempo necessario, gli immobili adibiti a servizio degli uffici giudiziari periferici e delle sezioni distaccate soppressi per l'esercizio di funzioni giudiziarie nelle relative sedi. Le spese di gestione e manutenzione degli immobili e di retribuzione del personale di servizio oggetto delle convenzioni sono integralmente a carico del bilancio della Regione"».

10.46

AMATI, VALENTINI

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. Per la dotazione del Fondo per lo sminamento umanitario, istituito dalla legge 7 marzo 2001, n. 58, i relativi programmi di spesa per gli anni 2014, 2015 e 2016, sono integrati in maniera da raggiungere l'importo di 750.000 euro per ciascuno dei predetti anni».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2014: - 120;

2015: - 120;
2016: - 120.

10.47

MANCONI, FATTORINI, LUMIA, FEDELI, DI GIORGI, MATURANI, CONTE, SERRA, DE PETRIS, AMATI, BERTOROTTA, BLUNDO, BONFRISCO, CAPACCHIONE, CASSON, CANTINI, CAT ALFO, CIRINNÀ, COCIANCICH, COLLINA, CUOMO, D'ADDA, DE CRISTOFARO, DE PIN, DONNO, FABBRI, ELENA FERRARA, FILIPPIN, GAMBARO, RITA GHEDINI, GINETTI, LAI, LIUZZI, LO GIUDICE, MANASSERO, MAZZONI, MARGIOTTA, ORRÙ, PADUA, PAGLIARI, PALERMO, PEZZOPANE, ROMANO, SCALIA, SILVESTRO, SOLLO, SPILABOTTE, SIMEONI, TRONTI, VALENTINI

Dopo il comma 10, inserire i seguenti:

«10-bis. Alla legge 21 aprile 2011, n. 62, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 4, comma 2, le parole: ", senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica," sono soppresse;

b) all'articolo 5, comma 1, dopo le parole: "introdotto dall'articolo 1, comma 3," sono aggiunte le seguenti: "e delle case famiglia protette previste dall'articolo 284 del codice di procedura penale e dagli articoli 47-ter e 47-quinquies della legge 26 luglio 1975, n. 354, come modificati, rispettivamente, dagli articoli 1, comma 2, e 3".

"10-ter. Agli oneri aggiunti derivanti dal comma 10-bis, valutati in 1.000.000 di euro a decorrere dal 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, dello stanziamento del fondo per il pagamento dei canoni di locazione degli immobili conferiti dallo Stato ad uno o più fondi immobiliari, di cui all'articolo 1, comma 139, della legge 24 dicembre 2012, n. 228."».

10.48

FALANGA

Dopo il comma 10, inserire il seguente:

«10-bis. All'articolo 37, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, in legge, con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, il comma 11 è sostituito con il seguente:

"11. In considerazione dell'ingente arretrato civile e a supporto dell'attività giudiziaria di smaltimento dell'arretrato, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e della giustizia, è stabilita la ripartizione in quote delle risorse confluite nel capitolo di cui al comma 10, primo periodo, per essere destinate, in via prioritaria, all'assunzione di personale di magistratura ordinaria, nonché per la stipula nell'anno 2014 di 3100 contratti a tempo determinato della durata di 6 mesi per quei lavoratori che abbiano completato il tirocinio formativo presso il Ministero della Giustizia, in virtù dell'articolo 1, comma 25, lettera c), legge del 24 dicembre 2012, n. 228, nel limite di spesa di 46 milioni di euro, di cui 7,5 milioni di euro a valere sulle risorse confluite nel capitolo di spesa di cui al comma 10. La riassegnazione prevista dal comma 10, primo periodo, è effettuata al netto delle risorse utilizzate per le assunzioni del personale di magistratura ordinaria"».

Conseguentemente:

a) all'articolo 9, comma 6, le parole: «con dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2014» sono sostituite con le seguenti: «con dotazione di 31,5 milioni di euro per l'anno 2014»;

b) alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2014: - 20.000;
2015: - 0;
2016: - 0.

10.49

CIOFFI, SCIBONA, BLUNDO, CIAMPOLILLO, BERTOROTTA

Dopo il comma 10, inserire i seguenti:

«10-bis. Al fine di garantire la razionalizzazione, l'efficienza e l'economicità dell'organizzazione degli enti e degli apparati pubblici, lo stanziamento assegnato al Comitato centrale per l'Albo degli autotrasportatori è ridotto di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2014-2016.

10-ter. I risparmi di spesa complessivamente conseguiti a seguito dell'adozione delle misure di contenimento della spesa pubblica di cui al comma 10-bis, sono riversati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate all'apposito capitolo di spesa destinato al finanziamento del rinnovo contrattuale del settore del trasporto pubblico locale, nell'ambito del Programma 2.7 – Sviluppo e sicurezza della mobilità locale, dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti».

10.50

CIOFFI, SCIBONA, BLUNDO, CIAMPOLILLO, MANGILI

Dopo il comma 10, inserire i seguenti:

«10-bis. Al fine di garantire la razionalizzazione, l'efficienza e l'economicità dell'organizzazione degli enti e degli apparati pubblici, lo stanziamento assegnato al Comitato centrale per l'Albo degli autotrasportatori è ridotto di un milione di euro per ciascuno degli anni del triennio 2014-2016.

10-ter. I risparmi di spesa complessivamente conseguiti a seguito dell'adozione delle misure di contenimento della spesa pubblica di cui al comma 10-bis, sono riversati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale di cui all'articolo 16-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, istituito nell'ambito del Programma 2.7 – Sviluppo e sicurezza della mobilità locale dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti».

10.51

BRUNO

Dopo il comma 10, inserire il seguente:

«10-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2014 e fino al 31 dicembre 2016, i compensi professionali per incarichi affidati ad avvocati esterni possono essere liquidati, dalle pubbliche amministrazioni o dalle società da queste interamente controllate o con partecipazione maggioritaria ovvero dalle autorità amministrative indipendenti, in misura non superiore al valore medio dei parametri di cui ai decreti adottati ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 o ai sensi della legge 31 dicembre 2012 n. 247, decurtato dell'1 per cento. Nella medesima misura dell'1 per cento sono ridotti i compensi liquidati dalle pubbliche amministrazioni a seguito di sentenza favorevole con compensazione delle spese ai sensi del regio decreto 27 novembre 1933, n. 1578, o di altre analoghe disposizioni legislative o contrattuali, in favore dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, ivi incluso il personale dell'Avvocatura dello Stato. Le somme provenienti dalle riduzioni di spesa di cui al presente comma sono versate annualmente dagli enti, dalle autorità amministrative indipendenti, dalle amministrazioni dotate di autonomia finanziaria e dalle società da essi interamente partecipate o con partecipazione maggioritaria ad apposito capitolo di bilancio dello Stato. La disposizione di cui al precedente periodo non si applica agli enti territoriali, agli enti, di competenza regionale o delle province autonome di Trento e di Bolzano, del Servizio sanitario nazionale e alle società da questi interamente partecipate o con partecipazione maggioritaria».

Conseguentemente all'articolo 11, sopprimere il comma 6.

10.52

CERONI

Sopprimere i commi da 11 a 14.

10.53

COMAROLI, BITONCI

Al comma 12, lettera a), dopo le parole: «e della Camera dei deputati,» aggiungere le seguenti: «del Parlamento europeo nonché dei referendum anche regionali».

Conseguentemente, abrogare il comma 2-bis dell'articolo 7 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.

10.54

LEZZI, MOLINARI, BULGARELLI, BERTOROTTA, MANGILI

Al comma 13 dopo le parole: «dall'entrata in vigore della presente legge» aggiungere le seguenti: «previo parere delle Commissioni parlamentari competenti».

10.55

CRIMI, ENDRIZZI, CAMPANELLA, MORRA

Al comma 13, dopo le parole: «e successive modificazioni» inserire le seguenti: «nonché delle società, che non emettono strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati, controllate direttamente o indirettamente dalle medesime amministrazioni».

10.56

CERONI

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-bis. In ottemperanza della decisione della Commissione europea C(2012) 8230 final del 20 novembre 2012, le spedizioni postali di cui agli articoli 17 e 20 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, sono assicurate dal fornitore del servizio postale universale individuato ai sensi dell'articolo 3, comma 11 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261 e successive modificazioni, e sono garantite dallo stesso per una durata pari a quella dell'affidamento del servizio universale, al fine di permettere l'ammortamento delle attività necessarie per fornire il servizio».

10.57

CANDIANI, COMAROLI, BITONCI

Dopo il comma 14 inserire il seguente:

«14-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 261 si applicano anche ai sindaci dei comuni interessati da una fusione ai sensi del medesimo articolo 15 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267».

10.58

CRIMI, ENDRIZZI, CAMPANELLA, MORRA

Al comma 14 sopprimere le parole da: «, fatti salvi» fino alla fine del periodo.

10.59

MANDELLI, D'AMBROSIO LETTIERI

Sopprimere il comma 15 .

10.60

ZANDA, BROGLIA, DEL BARBA, GUERRIERI

PALEOTTI, LAI, SANGALLI, SPOSETTI, VERDUCCI, ZANONI

Sostituire il comma 15 con il seguente:

«15. In attuazione della specificità riconosciuta dall'articolo 19 della legge 4 novembre 2010, n. 183, le disposizioni di cui all'articolo 11, comma 9, primo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, si applicano anche alle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, nonché alla Polizia di Stato e alla Guardia di finanza, previa comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze dell'attestazione del ricorso ad autonome procedure informatiche che assicurino risparmi di spesa netta gestione del pagamento delle competenze fisse e accessorie al personale dipendente rispetto ai costi stabiliti dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, previsto dall'articolo 11, comma 9, quinto periodo, del predetto decreto-legge n. 98 del 2011 e secondo i parametri ivi indicati. Sono fatte salve le previsioni di cui all'articolo 1, comma 447, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296».

10.61

GASPARRI

Sostituire il comma 15 con il seguente:

«15. In attuazione della specificità riconosciuta dall'articolo 19 della legge 4 novembre 2010, n. 183, le disposizioni di cui all'articolo 11, comma 9, primo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, si applicano anche alle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, nonché alla Polizia di Stato e alla Guardia di finanza, previa comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze dell'attestazione del ricorso ad

autonome procedure informatiche che assicurino risparmi di spesa nella gestione del pagamento delle competenze fisse e accessorie al personale dipendente rispetto ai costi stabiliti dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, previsto dall'articolo 11, comma 9, quinto periodo, del predetto decreto-legge n. 98 del 2011 e secondo i parametri ivi indicati. Sono fatte salve le previsioni di cui all'articolo 1, comma 447, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296».

10.62

GASPARRI, BONFRISCO, MANDELLI, CERONI, MILO

Sostituire il comma 15 con il seguente:

«15. In attuazione della specificità riconosciuta dall'articolo 19 della legge 4 novembre 2010, n. 183, le disposizioni di cui all'articolo 11, comma 9, primo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, si applicano anche alle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, nonché alla Polizia di Stato e alla Guardia di finanza, previa comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze dell'attestazione del ricorso ad autonome procedure informatiche che assicurino risparmi di spesa nella gestione del pagamento delle competenze fisse e accessorie al personale dipendente rispetto ai costi stabiliti dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, previsto dall'articolo 11, comma 9, quinto-periodo, del predetto decreto-legge n. 98 del 2011 e secondo i parametri ivi indicati. Sono fatte salve le previsioni di cui all'art. 1, comma 447, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.».

10.63

TARQUINIO, D'AMBROSIO LETTIERI, BRUNI, IURLARO, ZIZZA

Sostituire il comma 15 con il seguente:

«15. In attuazione della specificità riconosciuta dall'articolo 19 della legge 4 novembre 2010, n. 183, le disposizioni di cui all'articolo 11, comma 9, primo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, si applicano anche alle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, nonché alla Polizia di Stato e alla Guardia di finanza, previa comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze dell'attestazione del ricorso ad autonome procedure informatiche che assicurino risparmi di spesa nella gestione del pagamento delle competenze fisse e accessorie al personale dipendente rispetto ai costi stabiliti dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, previsto dall'articolo 11, comma 9, quinto periodo, del predetto decreto-legge n. 98 del 2011 e secondo i parametri ivi indicati. Sono fatte salve le previsioni di cui all'art. 1, comma 447, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.».

10.64

BROGLIA, VATTUONE

Al comma 15, sostituire le parole: «Entro il 1° gennaio 2015,» con le seguenti: «Entro il 1° gennaio 2017,».

10.65

BROGLIA, VATTUONE

Al comma 15, sostituire ove ricorrono le parole: «Entro il 1° gennaio 2015,» con le seguenti: «Entro il 1° gennaio 2017,».

10.66

CERONI

Al comma 15, sostituire le parole: «Entro il 1° gennaio 2015,» con le seguenti: «Entro il 1° gennaio 2016,».

10.67

DIVINA, COMAROLI, BITONCI

*Al comma 15, in fine, aggiungere le seguenti parole: «Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge il Ministero della Salute monitorizza tutte le procedure, nell'ambito delle Regioni e delle province autonome, per l'acquisto di beni e servizi del Servizio Sanitario Nazionale al fine di renderle coerenti con gli obiettivi della *spending review* secondo criteri di*

uniformità e omogeneità nel rapporto qualità/prezzo, nonché al fine di garantire la necessaria pubblicità e trasparenza amministrativa».

10.68

GIOVANNI MAURO, SCAVONE, COMPAGNONE, BIANCONI, MARIO FERRARA, BILARDI, NACCARATO

Dopo il comma 15 inserire i seguenti commi:

«15-bis. Al fine di favorire i processi di ristrutturazione e liberalizzazione relativi alle società totalmente partecipate o controllate dalle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 all'art. 20, comma 3, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 dopo la lettera e) è aggiunta la seguente lettera: e-bis) per l'utilizzo da parte di datori di lavoro pubblici del personale derivante dalle società totalmente partecipate o controllate dalle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 soppresse o poste in liquidazione con esclusivo riferimento alle funzioni internalizzate dalle stesse.

15-ter. Ai fini della stipula di contratti di somministrazione a tempo indeterminato per le finalità di cui al precedente comma, si provvede nei limiti della relativa spesa per il personale consolidata, comprensiva della spesa dell'ente e della società soppressa o posta in liquidazione».

10.69

BOCCHINO, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI, BERTOROTTA

Dopo il comma 15, inserire i seguenti:

«15-bis. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli istituti bancari, operanti come tesorerie o cassieri delle Pubbliche Amministrazioni, in coerenza con quanto stabilito dall'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3 e dall'articolo 161, comma 6-bis, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche e integrazioni, devono riportare il campo specifico relativo al Codice Unico di Progetto – CUP, nell'ambito del tracciato informatico dei dati da trasmettere al SIOPE – Sistema informativo sulle operazioni degli enti pubblici, istituito in attuazione dell'articolo 28 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 – ai sensi dell'articolo 14, commi dal 6 all'11, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché, qualora l'Ente presenti il mandato di pagamento solo su supporto cartaceo, registrare il CUP sui correlati mandati di pagamento informatici.

15-ter. Al fine di garantire l'adempimento degli obblighi di cui ai commi precedenti, gli atti convenzionali relativi all'attribuzione della gestione del servizio di tesoreria, stipulati tra l'istituto bancario e le Amministrazioni pubbliche, devono contenere, pena la nullità del relativo atto, la seguente clausola: "L'istituto bancario inserisce il Codice Unico di Progetto, riportato nel mandato di pagamento predisposto dall'amministrazione. La mancanza di tale adempimento comporta l'applicazione di una penale di euro 100 per ciascun mandato privo del CUP a carico dell'istituto tesoriere o cassiere».

10.70

MOLINARI, PEPE, BERTOROTTA, MANGILI, LEZZI

Dopo il comma 15, inserire il seguente:

«15-bis. All'articolo 6 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, al comma 1, dopo le parole: "vigili del fuoco" sono aggiunte le seguenti: "polizia locale"».

Conseguentemente, all'articolo 17, dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

«7-bis. All'articolo 2 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 6, le parole: "20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "22 per cento";

b) ai commi 9, 10, 11 e 12, le parole: "1° gennaio 2012" sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2014";

c) al comma 13, lettera a), numeri 1) e 3), le parole: "20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "22 per cento»;

d) al comma 19, lettere a), b) e c) numero 3), le parole: "62,5 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "56,82 per cento";

e) al comma 26, le parole: "31 dicembre 2011" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2013";

f) al comma 27:

1) nel primo periodo sono aggiunte le seguenti parole: "e l'aliquota del 20 per cento sulla parte di redditi riferita al periodo intercorrente tra il 1° gennaio 2012 e il 31 dicembre 2013" e dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Ai contratti sottoscritti fino al 31 dicembre 2013 l'aliquota del 20 per cento si applica ai redditi di cui al primo periodo riferiti al periodo intercorrente tra il 10 gennaio 2012 e il 31 dicembre 2013".

2) nell'ultimo periodo, le parole: "precedente periodo" sono sostituite dalle seguenti: "precedenti periodi";

g) il comma 28 è sostituito dal seguente: "28. Le minusvalenze, perdite e differenziali negativi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da *c-bis*) a *c-quater*), del testo unico delle imposte sui redditi approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono portate in deduzione dalle plusvalenze e dagli altri redditi diversi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da *c-bis*) a *c-quinquies*), del testo unico delle imposte sui redditi approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 con le seguenti modalità:

1. per una quota pari al 56,82 per cento, se sono realizzate fino alla data del 31 dicembre 2011 (e le plusvalenze e gli altri redditi diversi sono realizzati fino alla data del 31 dicembre 2013);

2. per una quota pari al 90,91 per cento, se sono realizzate dal 10 gennaio 2012 al 31 dicembre 2013 (e le plusvalenze e gli altri redditi diversi sono realizzati successivamente al 31 dicembre 2013).

Restano fermi i limiti temporali di deduzione previsti dagli articoli 68, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e 6, comma 5, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461;

h) al comma 29, le parole: "1° gennaio 2012" e le parole: "31 dicembre 2011" sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: "1° gennaio 2014", "31 dicembre 2013»;

i) ai commi 30 e 31, le parole: "31 marzo 2012" e le parole: "16 maggio 2012" sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: "31 marzo 2014", "16 maggio 2014";

l) al comma 32, le parole: "al 31 dicembre 2012, per una quota pari al 62,5 per cento del loro ammontare" sono sostituite dalle seguenti: "al 31 dicembre 2013, per una quota pari al 90,91 per cento del loro ammontare";

m) al comma 33 le parole: "successivamente, per una quota pari al 62,50 per cento del loro ammontare" sono sostituite dalle seguenti: "successivamente per una quota pari al 56,82 per cento del loro ammontare e quelli rilevati nel 2012 e nel 2013 per una quota pari al 90,91 per cento del loro ammontare".

7-ter. Alle disposizioni di cui al comma 7-bis, si applicano, in quanto compatibili, i decreti del Ministro dell'economia e delle finanze 13 dicembre 2011.

7-quater. All'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, le parole: "20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "22 per cento".

7-quinquies. All'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 10 aprile 1996, n. 239, le parole: "20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "22 per cento".

7-sexies. Le disposizioni dei commi da 7-bis a 7-quinquies, esplicano effetto a decorrere dal 1° gennaio 2014».

10.71

GASPARRI

Dopo il comma 15, inserire il seguente:

«15-bis. Al fine di assicurare la funzionalità delle Forze di polizia, nonché per la razionalizzazione ed il contenimento della spesa, al personale civile e militare del comparto sicurezza, in relazione alla specificità delle funzioni e delle attività svolte, l'erogazione dei compensi per lavoro straordinario è disposta previo ricorso a procedure o attestazioni idonei all'accertamento dell'effettiva durata della prestazione di lavoro, in sostituzione dei sistemi di rilevazione automatica delle presenze. Con le stesse modalità viene documentato il compenso per lavoro straordinario prestato dal personale civile di altri ruoli che opera nei medesimi uffici o reparti.».

10.72

[GASPARRI](#), [BONFRISCO](#), [MANDELLI](#), [CERONI](#), [MILO](#)

Dopo il comma 15, inserire il seguente:

«15-bis. Al fine di assicurare la funzionalità delle Forze di polizia, nonché per la razionalizzazione ed il contenimento della spesa, al personale civile e militare del comparto sicurezza, in relazione alla specificità delle funzioni e delle attività svolte, l'erogazione dei compensi per lavoro straordinario è disposta previo ricorso a procedure o attestazioni idonei all'accertamento dell'effettiva durata della prestazione di lavoro, in sostituzione dei sistemi di rilevazione automatica delle presenze. Con le stesse modalità viene documentato il compenso per lavoro straordinario prestato dal personale civile di altri ruoli che opera nei medesimi uffici o reparti.».

10.73

[ZANDA](#), [BROGLIA](#), [DEL BARBA](#), [GUERRIERI](#)
[PALEOTTI](#), [LAI](#), [SANGALLI](#), [SPOSETTI](#), [VERDUCCI](#), [ZANONI](#)

Dopo il comma 15, inserire il seguente:

«15-bis. Al fine di assicurare la funzionalità delle Forze di polizia, nonché per la razionalizzazione ed il contenimento della spesa, al personale civile e militare del comparto sicurezza, in relazione alla specificità delle funzioni e delle attività svolte, l'erogazione dei compensi per lavoro straordinario è disposta previo ricorso a procedure o attestazioni idonei all'accertamento dell'effettiva durata della prestazione di lavoro, in sostituzione dei sistemi di rilevazione automatica delle presenze. Con le stesse modalità viene documentato il compenso per lavoro straordinario prestato dal personale civile di altri ruoli che opera nei medesimi uffici o reparti.».

10.74

[TARQUINIO](#), [D'AMBROSIO LETTIERI](#), [BRUNI](#), [IURLARO](#), [ZIZZA](#)

Dopo il comma 15, inserire il seguente:

«15-bis. Al fine di assicurare la funzionalità delle Forze di polizia, nonché per la razionalizzazione ed il contenimento della spesa, al personale civile e militare del comparto sicurezza, in relazione alla specificità delle funzioni e delle attività svolte, l'erogazione dei compensi per lavoro straordinario è disposta previo ricorso a procedure o attestazioni idonei all'accertamento dell'effettiva durata della prestazione di lavoro, in sostituzione-dei sistemi di rilevazione automatica delle presenze. Con le stesse modalità viene documentato il compenso per lavoro straordinario prestato dal personale civile di altri ruoli che opera nei medesimi uffici o reparti.».

10.75

[MANDELLI](#), [D'ALÌ](#)

Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:

«15-bis. All'articolo 1, comma 144, della legge n. 228 del 24 dicembre 2012, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché, limitatamente al comma 143, per le esigenze relative alla sola attività ispettiva dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali».

Conseguentemente all'articolo 9, sopprimere il comma 14.

10.76

[RUTA](#)

Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:

«15-bis. All'articolo 1, comma 144, della legge n. 228 del 24 dicembre 2012, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché, limitatamente al comma 143, per le esigenze relative alla sola attività ispettiva dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali».

10.77

[FORMIGONI](#), [RUVOLO](#), [DALLA TOR](#)

Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:

«15-bis. All'articolo 1, comma 144, della legge n. 228 del 24 dicembre 2012, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché, limitatamente al comma 143, per le esigenze relative alla sola attività ispettiva dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali».

10.78

DI BIAGIO, DI MAGGIO

Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:

«15-bis. All'articolo 1, comma 144, della legge n. 228 del 24 dicembre 2012, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché, limitatamente al comma 143, per le esigenze relative alla sola attività ispettiva dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali».

10.79

LANZILLOTTA

Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:

«15-bis. Entro 6 mesi dall'approvazione della presente legge, il Governo presenta un piano per la razionalizzazione e la riduzione del numero di Autorità portuali, evidenziando i possibili risultati in termini di riduzione di spesa e di efficienza ed efficacia operativa».

10.80

LANZILLOTTA, LUIGI MARINO, MARAN

Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:

«15-bis.-Entro 6 mesi dall'approvazione della presente legge, il Governo presenta un piano per l'accorpamento dei Corpi di polizia, compresa l'Arma dei Carabinieri, evidenziando i possibili risultati in termini di riduzione di spesa e di efficienza ed efficacia operativa».

10.81

BUCCARELLA, CAPPELLETTI, AIROLA, GIARRUSSO

Dopo il comma 15, inserire il seguente:

«15-bis. A decorrere dal 2014, nessun rimborso è dovuto per i costi sostenuti dagli operatori per le prestazioni a fini di giustizia effettuate a fronte di richieste di intercettazione ovvero di richieste di acquisizione di dati relativi al traffico telefonico da parte delle competenti autorità giudiziarie avanzate successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge. Per le prestazioni effettuate a fronte di richieste avanzate antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge, continua ad applicarsi il vigente listino approvato con decreto del Ministro delle comunicazioni».

10.82

BISINELLA, COMAROLI, BITONCI

Dopo il comma 15, inserire il seguente:

«15-bis. Gli oneri previsti dall'articolo 4, punto 14, della legge 12 novembre 2011, n. 183, e relativi agli accertamenti clinico-strumentali e di laboratorio indicati dall'Amministrazione per il reclutamento del personale volontario per le esigenze dei distaccamenti volontari del Corpo nazionale di cui all'articolo 9, comma 2, lettera b) del decreto legislativo n. 139 del 8 marzo 2006, sono a carico della medesima. Alla copertura delle maggiori spese derivanti dall'attuazione del presente comma, fino ad un massimo di euro 500.000 annue a decorrere dal 2014, si provvede mediante riduzione degli stanziamenti di spesa di cui alla Tabella A, Fondo Speciale di Parte Corrente, Ministero dell'Economia e delle Finanze».

10.83

PANIZZA, ZIN, PALERMO

Sopprimere i commi 16 e 17.

Conseguentemente, all'onere derivante dall'attuazione della presente disposizione, valutato in 400 mila euro, si provvede: mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista all'articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge n. 5 del 10 febbraio

2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 33 del 9 aprile 2009, relativa al Fondo per interventi urgenti ed indifferibili, come integrata, da ultimo, dall'articolo 33, comma 1, della legge n. 183 del 12 novembre 2011. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

10.84

CERONI

Sopprimere i commi 16 e 17.

10.85

CALIENDO, FILIPPI, LUMIA, BUEMI, ALBERTINI, BARANI

Sopprimere i commi 16 e 17.

10.86

LANZILLOTTA, LUIGI MARINO

Sopprimere i commi 16 e 17.

10.87

MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI, PEPE, MANGILI

Sopprimere il comma 16.

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2014: - 800;

2015: - 800;

2016: - 800.

10.88

MAURO MARIA MARINO, BERTUZZI, GIANLUCA

ROSSI, FORNARO, GIACOBBE, MOSCARDELLI, PEZZOPANE, RICCHIUTI, TURANO

Sostituire il comma 16 con il seguente:

«16. Il comma 2 dell'articolo 13 della legge 27 luglio 2000, n. 212 cessa di avere efficacia il 31 dicembre 2015.»

Conseguentemente al comma 11 dell'articolo 4, sostituire le parole: «70 milioni» e «80 milioni» con le altre: «69 milioni» e «79 milioni».

10.89

MAURO MARIA MARINO, BERTUZZI, GIANLUCA

ROSSI, FORNARO, GIACOBBE, MOSCARDELLI, PEZZOPANE, RICCHIUTI, TURANO

Sostituire il comma 16 con il seguente:

«16. All'articolo 13 della legge 27 luglio 2000, n. 212, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Il Garante del contribuente, operante in piena autonomia e a titolo gratuito, è organo monocratico scelto e nominato dal presidente della commissione tributaria regionale o sua sezione distaccata nella cui circoscrizione è compresa la direzione regionale dell'Agenzia delle entrate, tra gli appartenenti alle seguenti categorie:

a) magistrati, professori universitari di materie giuridiche ed economiche, notai, sia a riposo sia in attività di servizio;

b) avvocati, dottori commercialisti e ragionieri collegiati, pensionati, scelti in una terna formata, per ciascuna direzione regionale delle entrate, dai rispettivi ordini di appartenenza.";

b) al comma 4 le parole: "e il compenso" sono soppresse».

10.90

CATALFO, BENCINI, PAGLINI, PUGLIA

Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:

«16-bis. I soggetti titolari, alla data di entrata in vigore della presente legge, di contratti di consulenza stipulati con società controllate direttamente o indirettamente da amministrazioni o enti pubblici, cessano il proprio rapporto di lavoro improrogabilmente al 28 febbraio 2014. Alle stesse società è fatto divieto di coprire, mediante nuove assunzioni o

passaggi di livello contrattuale, le posizioni resesi disponibili in organico con la cessazione dei rapporti di lavoro di cui al periodo precedente».

10.100

CATALFO, BENCINI, PAGLINI, PUGLIA

Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:

«16-bis. I soggetti titolari di trattamento pensionistico i quali hanno sottoscritto contratti di consulenza con società controllate direttamente o indirettamente da amministrazioni o enti pubblici cessano il proprio rapporto di lavoro improrogabilmente al 28 febbraio 2014. Alle stesse società è fatto divieto di coprire, mediante nuove assunzioni o passaggi di livello contrattuale, le posizioni resesi disponibili in organico con la cessazione dei rapporti di lavoro di cui al periodo precedente.»

10.101

CALIENDO, FILIPPIN, LUMIA, BUEMI, ALBERTINI, BARANI

Dopo il comma 17, inserire il seguente:

«17-bis. All'articolo 37 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito in legge, con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, il comma 11 è sostituito dal seguente:

"11. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e della giustizia, è stabilita la ripartizione in quote delle risorse confluite nel capitolo di cui al comma 10, primo periodo, per essere destinate, in via prioritaria, all'assunzione di personale di magistratura ordinaria, nonché, per il solo anno 2014, nella prospettiva di migliorare l'efficienza degli uffici giudiziari e per consentire ai lavoratori cassintegrati, in mobilità, socialmente utili e ai disoccupati e agli inoccupati, che a partire dall'anno 2010 hanno partecipato a progetti formativi regionali o provinciali presso gli uffici giudiziari, il completamento del percorso formativo entro il 31 dicembre 2014, nel limite di spesa di 7,5 milioni di euro. La titolarità del relativo progetto formativo è assegnata al Ministero della giustizia. A decorrere dall'anno 2015 tale ultima quota è destinata all'incentivazione del personale amministrativo appartenente agli uffici giudiziari che abbiano raggiunto gli obiettivi di cui al comma 12, anche in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 9, comma 2-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e alle spese di funzionamento degli uffici giudiziari. La riassegnazione prevista dal comma 10, primo periodo, è effettuata al netto delle risorse utilizzate per le assunzioni del personale di magistratura ordinaria.»

10.102

COMAROLI, BITONCI

Al comma 18, dopo le parole: «nonché negli anni», aggiungere le seguenti: «2014,».

10.103

ALBERTI CASELLATI, BONFRISCO, CERONI, MILO, MANDELLI

Sopprimere il comma 19.

Conseguentemente, incrementare del corrispondente importo la somma relativa alla riduzione delle disponibilità di competenza e di cassa delle spese del bilancio dello stato per consumi intermedi, di cui all'art. 10, comma 37, modificando proporzionalmente, altresì, gli importi di cui all'allegato 5 ivi richiamato.

10.104

URAS, DE PETRIS

Sopprimere il comma 19.

Conseguentemente dopo il comma 37 aggiungere il seguente:

«37-bis. Le disponibilità di competenza e di cassa delle spese del bilancio dello Stato per consumi intermedi sono ulteriormente ridotte di 82,6 milioni di euro nel 2015 e di 192,6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016».

10.105

URAS, DE PETRIS

Sostituire il comma 19, con i seguenti:

«19. L'articolo 1, comma 515, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, è sostituito dal seguente: "515. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito, a decorrere dal 2014, un fondo finalizzato ad escludere dall'ambito di applicazione dell'imposta regionale sulle attività produttive, di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, le persone fisiche esercenti le attività commerciali indicate all'articolo 55 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, ovvero arti e professioni, esercitate in forma di attività autonomamente organizzate senza necessità di collaborazione altrui o di significativi investimenti e che dispongono, anche mediante locazione, di beni strumentali che non eccedano il minimo indispensabile per lo svolgimento delle attività stesse, il cui ammontare, massimo è determinato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze adottato previo parere conforme delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari, che si esprimono entro trenta giorni dalla data di trasmissione del relativo schema. La dotazione annua del predetto fondo è di 188 milioni di euro per l'anno 2014, di 252 milioni di euro per l'anno 2015, e di 242 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016.

19-bis. Le spese sostenute dalle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorità indipendenti, per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi, sono ridotte in misura tale da assicurare almeno 260 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014. La presente disposizione non si applica alle autovetture utilizzate dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco o per i servizi istituzionali di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica. I contratti di locazione o noleggio in corso alla data di entrata in vigore della presente legge possono essere ceduti, anche senza l'assenso del contraente privato, alle Forze di polizia, con il trasferimento delle relative risorse finanziarie sino alla scadenza del contratto. Fermi restando i limiti di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 agosto 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 214 del 14 settembre 2011, l'utilizzo delle autovetture di servizio e di rappresentanza assegnate in uso esclusivo è concesso per le sole esigenze di servizio del titolare. La violazione delle disposizioni di cui alla presente lettera è valutabile ai fini della responsabilità amministrativa e disciplinare dei dirigenti. Al fine di garantire flessibilità e razionalità nella gestione delle risorse, in conseguenza della riduzione del parco auto, il personale già adibito a mansioni di autista o di supporto alla gestione del parco auto, ove appartenente ad altre amministrazioni, è restituito con decorrenza immediata alle amministrazioni di appartenenza. Il restante personale è conseguentemente assegnato a mansioni differenti, con assegnazione di un profilo professionale coerente con le nuove mansioni, fermi restando l'area professionale di appartenenza ed il trattamento economico fondamentale in godimento».

10.106

MARIO FERRARA, SCAVONE, GIOVANNI MAURO, COMPAGNONE, BIANCONI, BILARDI, NACCARATO

Al comma 20 aggiungere in fine i seguenti periodi:

«Al Fondo nazionale per il sostegno all'accesso all'abitazione in locazione, di cui all'art. 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431 e successive modifiche ed integrazioni, verranno conferiti i crediti dei proprietari per morosità giudizialmente accertata dei singoli conduttori e il singolo locatore potrà portare il relativo importo in compensazione dei seguenti tributi regionali e comunali:

- a) IRPEF;
- b) Bollo automobilistico;
- c) TASI;
- d) Scolastiche, Universitarie e Post universitarie di formazione.

Il Fondo nazionale provvederà al versamento sostitutivo e parallelamente al recupero del credito».

10.107

DIVINA, COMAROLI, BITONCI

Al comma 21, in fine, aggiungere le seguenti parole: «Le Autorità garanti, indipendenti, comprese l'IVASS e la Commissione di vigilanza sui fondi pensione, sono composte da un massimo di tre persone, le quali durano in carica per un periodo massimo di cinque anni e

percepiscono un reddito annuo lordo di euro 150.000, salvo che i componenti non siano appartenenti della magistratura o della pubblica amministrazione, in quanto i redditi non sono cumulabili. Le Agenzie governative, comprese ISTAT e ISPRA, adeguano i propri bilanci con riduzioni lineari di spesa del 10 per cento. Le Autorità garanti e le Agenzie governative, qualora abbiano in corso un contratto di locazione passiva per la propria sede, sono tenute a reperire la disponibilità di un bene demaniale o di ente pubblico, al fine di contenere le spese di almeno il 50 per cento. Le medesime Autorità ed Agenzie sono dotate di una sola autovettura di servizio. Il bilancio complessivo del C.N.E.L. si adegua ad un taglio del 20 per cento dal 2014 e del 30 per cento a decorrere dal 2015, nella prospettiva di una riforma legislativa dell'organo di rilievo costituzionale che lo renda più idoneo alle esigenze istituzionali ed economico-sociali attuali».

10.108

[DIVINA, COMAROLI, BITONCI](#)

Dopo il comma 21, aggiungere il seguente:

«21-bis. Le commissioni, i comitati, i collegi, gli osservatori, le strutture di missione, le conferenze di servizio, i nuclei, i avoli tecnici e qualsiasi organismo, presidenziale o ministeriale o regionale, composto da persone estranee alla pubblica amministrazione non possono comportare oneri finanziari a carico dello Stato. Tutte le autovetture di servizio sono diminuite del 50 per cento, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, e non possono essere di cilindrata superiore a 2.000. Tale limite si applica anche alle autovetture utilizzate dai Servizi informativi di sicurezza. La corrispondente riduzione di spesa è attuata sui pertinenti capitoli di spesa ministeriali e della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il personale addetto alle autovetture di servizio viene restituito, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, nella misura del 50 per cento, alle Amministrazioni o Corpi di appartenenza. È altresì restituito all'Amministrazione o Corpo di appartenenza il 50 per cento del personale dei Corpi di polizia in servizio presso il segretariato generale della Presidenza del consiglio dei ministri, previa definizione dei criteri di individuazione del personale da restituire. Gli arbitrati, le consulenze professionali e tecniche, i pareri pro veritate ed ogni altra prestazione resi da soggetti estranei alla pubblica amministrazione non possono dare diritto a compensi economici superiori a 10.000 euro, quale rimborso spese sostenute per l'espletamento dell'incarico».

10.109

[GIUSEPPE ESPOSITO](#)

Il comma 22, capoverso 523, sopprimere ovunque ricorrono, le parole: «ed entrate di cui all'articolo 40 della legge n. 724 del 23 dicembre 1994» ed aggiungere, alla fine del primo periodo, il seguente: «Alla medesima Autorità è attribuito, altresì, per ciascuno degli anni 2014 e 2015, un contributo pari a 2 milioni di euro.» nonché aggiungere, infine, il seguente periodo: «Alla medesima Autorità è attribuito, altresì, per ciascuno degli anni 2014 e 2015, un contributo pari a 0,17 milioni di euro».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare apportare le seguenti modificazioni:

2014: - 2.170

2015: - 1.000

Alla Tabella II, voce Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali apportare le seguenti modificazioni:

2015: - 1.170.

10.110

[MANDELLI](#)

Al comma 22, compreso 523, sopprimere ovunque ricorrono, le parole: «ed entrate di cui all'articolo 40 della legge n. 724 del 23 dicembre 1994».

10.111

[MILO](#)

Dopo il comma 22, inserire il seguente:

«22-bis. Le Fondazioni lirico-sinfoniche procedono, entro il termine di 60 giorni all'entrata in vigore della presente legge, alla stabilizzazione del personale artistico che ha svolto attività

professionale nel quinquennio precedente per almeno duecentosettanta giorni, selezionato a seguito di procedure ad evidenza pubblica presso una o più fondazioni.

Conseguentemente:

a decorrere dal 1° gennaio 2014, l'aliquota dell'imposta di consumo sugli oli lubrificanti di cui all'allegato dal testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, è fissata in euro 781,81 per mille chilogrammi;

nell'Allegato I al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e le relative sanzioni penali e amministrative, approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, le aliquote di accisa relative ai prodotti di seguito elencati sono determinate nelle seguenti misure:

a) per l'anno 2014

Birra: euro 2,50 per ettolitro e per grado-Plato;

Prodotti alcolici intermedi: euro 70,00 per ettolitro;

Alcole etilico: euro 820 per ettolitro anidro;

b) a decorrere dall'anno 2015

Birra: euro 2,50 per ettolitro e per grado Plato;

Prodotti alcolici intermedi: euro 74 per ettolitro;

Alcole etilico: euro 845 per etto litro anidro.

10.112

D'ALÌ

Dopo il comma 22 aggiungere il seguente:

«22-bis. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato nonché le Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità, assicurano il rispetto dei vincoli di finanza pubblica individuando, secondo i rispettivi ordinamenti, misure di contenimento della spesa che garantiscano il raggiungimento degli obiettivi di risparmio fissati dalla legge, anche alternative rispetto alle vigenti disposizioni in materia di finanza pubblica ad esse applicabili. Resta in ogni caso precluso l'utilizzo degli stanziamenti preordinati alle spese in conto capitale per finanziare spese di parte corrente».

10.113

MILO, D'ANNA, FALANGA, LANGELLA, SIBILIA

Dopo il comma 22 aggiungere il seguente:

«22-bis. All'articolo 15, comma 17-bis, quarto periodo del decreto-legge n. 95 del 2012 dopo la parola: "provvede" sopprimere le parole: "all'eventuale"».

10.114

COMAROLI, BITONCI

Sopprimere il comma 23.

Conseguentemente, all'articolo 25, comma 2, aggiungere, infine, le parole: «, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 9 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014».

10.115

URAS, DE PETRIS

Sopprimere il comma 23.

Conseguentemente, dopo il comma 37 aggiungere il seguente:

«37-bis. Le disponibilità di competenza e di cassa delle spese del bilancio dello Stato per consumi intermedi sono ulteriormente ridotte di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2014».

10.116

PUGLIA, CATALFO, BENCINI, PAGLINI

Sopprimere il comma 23.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2014: - 10.000;
2015: - 10.000;
2016: - 10.000.

10.117

DI GIORGI

Sopprimere il comma 23.

10.118

GIANNINI

Sostituire il comma 23 con il seguente:

«23. Sono esclusi dall'applicazione delle disposizioni di cui al decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e dalla riduzione dei consumi intermedi di cui all'articolo 8, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le istituzioni senza scopo di lucro dotate di personalità giuridica che agiscono da produttori di beni e servizi destinabili alla vendita secondo la definizione e i parametri fissati dal Sistema europeo dei conti (SEC 95) recepito dal Regolamento dell'Unione europea n. 2223 del 1996 (paragrafi 2.68 e 2.69).

La rispondenza dei parametri è verificata tramite i rilevamenti dell'ISTAT, di cui alla legge n. 196 del 2009, articolo 1, comma 3, periodicamente trasmessi al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo».

10.119

PUGLIA, CATALFO, BENCINI, PAGLINI

Sostituire il comma 23 con il seguente:

«23. A decorrere dall'anno 2014, gli organi di amministrazione degli enti di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103 devono comunicare qualunque spesa da essi deliberata di importo superiore a 50000 euro a tutti gli iscritti. La comunicazione di cui sopra deve avvenire tramite posta elettronica certificata».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2014: - 10.000;
2015: - 10.000;
2016: - 10.000.

10.120

PUGLIA, CATALFO, BENCINI, PAGLINI

Sostituire il comma 23 con il seguente:

«23. A decorrere dall'anno 2014, gli organi di amministrazione degli enti di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103 devono comunicare qualunque spesa da essi deliberata di importo superiore a 30000 euro tutti gli iscritti. La comunicazione di cui sopra deve avvenire tramite posta elettronica certificata».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni;

2014: - 10.000;
2015: - 10.000;
2016: - 10.000.

10.121

MARINELLO, BONFRISCO

Al comma 23, sostituire le parole: «effettuando un riversamento a favore dell'entrata del bilancio dello Stato entro il 30 giugno di ciascun anno, pari al 12 per cento della spesa sostenuta per consumi intermedi nell'anno 2010» con le seguenti: «vincolando, entro il 30 giugno di ciascun anno, una quota pari al 12 per cento della spesa sostenuta per consumi intermedi nell'anno 2010 in obbligazioni e altri titoli di cui all'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601 ed equiparati».

10.122

GIUSEPPE ESPOSITO

Al comma 23, sopprimere le parole: «ferme restando, in ogni caso, le disposizioni vigenti che recano vincoli in materia di personale».

10.123

BARANI

Al comma 23, sopprimere le parole: «ferme restando, in ogni caso, le disposizioni vigenti che recano vincoli in materia di personale».

10.124

MANGILI, LEZZI, BERTOROTTA, BULGARELLI

*Al comma 23, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Gli enti di cui al presente comma assicurano condizioni di trasparenza della gestione, rendendo accessibile mediante pubblicazione sul proprio sito *internet*, le delibere degli organi di amministrazione attiva. Non sono accessibili, se non nei limiti e con le forme stabilite dalla disciplina del diritto di accesso, le delibere la cui pubblicazione potrebbe alterare il corretto svolgimento di una procedura di gara o di concorso. Le delibere riguardanti persone sono pubblicate salvaguardando il diritto alla tutela dei dati personali. Sono pubblicate senza limitazioni le delibere riguardanti i componenti degli organi di direzione politica e amministrativa degli enti».*

10.125

LEZZI, BERTOROTTA, BULGARELLI, MANGILI

*Al comma 23, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Gli enti di cui al presente comma pubblicano sul proprio sito *internet* i dati completi relativi ai compensi percepiti da ciascun componente del consiglio di amministrazione in qualità di componente di organi di società o fondi controllati o partecipati dagli enti stessi».*

10.126

BERTOROTTA, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI

Al comma 23, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «I componenti dei consigli di amministrazione degli enti di cui al presente comma non possono, in nessuna forma, percepire compensi o fruire di benefici di qualsiasi natura in qualità di componenti dei consigli di amministrazione di società o fondi controllati o partecipati dagli enti stessi».

10.127

SPOSETTI, VERDUCCI

Dopo il comma 23, inserire i seguenti:

*«23-bis. All'articolo 6, comma 21-*sexies* del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, le parole: "Per il triennio 2011-2013" sono sostituite dalle parole: "Per il quinquennio 2011-2015".*

*23-ter. Le disposizioni di cui al comma 23-*bis* si applicano con riferimento alle norme in materia di contenimento della spesa dell'apparato amministrativo vigenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione, nel senso che le agenzie fiscali possono esercitare la facoltà di cui all'articolo 6, comma 21-*sexies*, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, effettuando il riversamento per ciascun anno del quinquennio ivi previsto quale assolvimento, per l'anno precedente, delle disposizioni indicate».*

10.128

MAURO MARIA MARINO, FAVERO

Dopo il comma 23, inserire i seguenti:

*«23-bis. All'articolo 6, comma 21-*sexies* del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, le parole: "Per il triennio 2011-2013" sono sostituite dalle parole: "Per il quinquennio 2011-2015".*

*23-ter. Le disposizioni di cui al comma 23-*bis* si applicano con riferimento alle norme in materia di contenimento della spesa dell'apparato amministrativo vigenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione, nel senso che le agenzie fiscali possono esercitare la facoltà di cui all'articolo 6, comma 21-*sexies*, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, effettuando il riversamento per ciascun anno del quinquennio ivi previsto quale assolvimento, per l'anno precedente, delle disposizioni indicate».*

10.129

PAGANO

Dopo il comma 23, inserire il seguente:

«23-bis. Ai fini della determinazione del montante contributivo individuale, di cui al comma 8 dell'articolo 1 della legge 8 agosto 1995, n. 335, gli enti di previdenza di diritto privato di cui ai decreti-legislativi 30 giugno 1994, n. 50, e 10 febbraio 1996, n. 103, possono rivalutare la contribuzione su base composta al 31 dicembre di ciascun anno; con esclusione della contribuzione dello stesso anno, ad almeno il tasso di capitalizzazione di cui all'articolo 1, comma 9, della citata legge n. 335 del 1995. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuati criteri e modalità di rivalutazione, tenuto conto anche dei rendimenti realizzati degli investimenti. Gli enti citati adottano le delibere di modifica ai propri regolamenti, da sottoporre all'approvazione dei Ministeri vigilanti, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del citato-decreto legislativo n. 509 del 1994».

10.130

MIRABELLI, DE BIASI

Dopo il comma 23, inserire il seguente:

«23-bis. In via straordinaria ed in relazione al grande evento Expo Milano 2015, l'Ente di cui al Decreto del Ministro del Turismo e dello Spettacolo del 29 novembre 1991, è escluso dall'applicazione delle disposizioni relative ai soggetti individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, delle disposizioni di cui al decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2014: - 10.000;
2015: - 10.000;
2016: - 10.000.

10.131

MIRABELLI, DE BIASI

Dopo il comma 23, aggiungere il seguente:

«23-bis. In via straordinaria ed in relazione al grande evento Expo Milano 2015, l'Ente di cui al decreto del Ministro del Turismo e dello Spettacolo del 29 novembre 1991, è escluso dall'applicazione delle disposizioni di cui al decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2014: - 10.000;
2015: - 10.000;
2016: - 10.000.

10.132

MANDELLI, D'AMBROSIO LETTIERI

Dopo il comma 23, aggiungere il seguente:

«23-bis. Il comma 6 dell'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993 n. 580, come modificata dal decreto legislativo 15 febbraio 2010 n. 23, è sostituito dal seguente:

"6. Al fine di garantire la partecipazione del sistema camerale agli obiettivi di contenimento della finanza, pubblica e ai relativi risparmi di spesa applicabili, ciascuna Camera di commercio, l'Unione italiana delle camere di commercio e le singole Unioni regionali possono effettuare variazioni compensative tra le diverse tipologie di spesa, garantendo il conseguimento di tali obiettivi e l'eventuale versamento dei risparmi al bilancio dello stato il collegio dei revisori dei singoli enti attesta il conseguimento degli obiettivi di risparmio e le modalità compensative tra le diverse tipologie di spesa"».

10.133

URAS, DE PETRIS

Al comma 24 sostituire le parole: «del 3 per cento» con le seguenti: «del 30 per cento».

Conseguentemente, dopo il comma 37 aggiungere il seguente:

«37-bis. Le disponibilità di competenza e di cassa delle spese del bilancio dello Stato per consumi intermedi sono ulteriormente ridotte di 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2014».

10.134

PUGLISI, MINEO, MARCUCCI, DI GIORGI, IDEM, MARTINI, TOCCI, ZAVOLI

Al comma 24 sostituire le parole: «3 per cento» con le seguenti: «30 per cento».

10.135

CENTINAIO, COMAROLI, BITONCI

Dopo il comma 24, aggiungere il seguente:

«24-bis. Per le chiamate e prese di servizio degli Idonei alle procedure di valutazione comparativa per professori universitari di prima e di seconda fascia, bandite ai sensi della legge 3 luglio 1998, n. 210, e successive modificazioni, titolari di posti di ruolo, gli Atenei provvedono all'Immissione in servizio nel ruolo, rispettivamente, di prima fascia o di seconda fascia, qualora gli Idonei ne facciano esplicita richiesta, con decorrenza immediata degli effetti giuridici. Gli effetti economici dell'inquadramento decorrono a partire dal momento in cui l'Ateneo di appartenenza rientra nei limiti previsti dagli articoli 4 e 7 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49».

Conseguentemente, dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

«Art. 10-bis.

(Ulteriori riduzioni di spesa)

1. A decorrere dall'anno 2014 la spesa per consumi intermedi e per acquisto di beni e servizi prodotti dai produttori mercato sostenuta dalle amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ad esclusione degli enti locali e delle Regioni, è rideterminata in modo da garantire una spesa complessiva corrispondente alla spesa del 2012 ridotta del 2 per cento. Tale rideterminazione comporta una riduzione rispetto alla spesa complessiva tendenziale quantificata complessivamente in 1,3 miliardi di euro nel 2014 e in 1,5 miliardi di euro a decorrere dall'anno 2015.

2. Al fine dell'ottimizzazione della spesa per consumi intermedi e del conseguimento dei risparmi di spesa del presente articolo, tutti gli enti ricompresi nel conto economico consolidato delle amministrazioni pubbliche, ad esclusione degli enti locali e delle Regioni, definiscono, entro il 31 marzo 2014, criteri ed indicazioni di riferimento per l'efficientamento della suddetta spesa, sulla base della rilevazione effettuata utilizzando le informazioni ed i dati forniti dalla ragioneria generale dello Stato, nonché dei dati relativi al Programma di razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi. La Consip S.p.A. fornisce il necessario supporto all'Iniziativa, che potrà prendere in considerazione le eventuali proposte che emergeranno dai lavori del commissario straordinario per la *spending review*, di cui all'articolo 11, comma 32, della presente legge e dal Nucleo di Analisi e valutazione della spesa, previsti ai sensi dell'articolo 39 della legge 196 del 2009. Sulla base dei criteri e delle indicazioni di cui al presente comma, le amministrazioni pubbliche elaborano piani di razionalizzazione che riducono, a decorrere dal 2014, la spesa annua per consumi intermedi».

10.136

CHIAVAROLI

Sostituire i commi 25 e 26 con i seguenti:

«25. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le azioni della società Promuovi Italia s.p.a., costituita sulla base del comma 8-bis dell'articolo 12 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, come modificato dal comma 74 dell'articolo 12 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.135, sono trasferite a titolo gratuito al Ministero dell'economia e delle finanze. A seguito del trasferimento, il patrimonio netto dell'ENIT – Agenzia nazionale del turismo è ridotto del valore contabile corrispondente alla partecipazione trasferita. Il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo esercita i diritti dell'azionista, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze. La Corte dei conti esercita il controllo sulla gestione finanziaria della società ai sensi dell'articolo 12 della legge 21 marzo 1958, n. 259. Alla società si applica l'articolo 4, commi 3 e 5, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012,

n. 135. Un componente dell'organo amministrativo è indicato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio, nonché a provvedere alle operazioni di ricapitalizzazione necessarie per la società, entro 30 giorni dalla data di trasferimento. Tutte le operazioni di cui al presente comma sono effettuate in regime di neutralità fiscale. Tutti i relativi atti, contratti, convenzioni e trasferimenti sono esenti da qualsivoglia tributo, comunque denominato.

26. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, è definito un piano di ristrutturazione e razionalizzazione, anche mediante fusione e incorporazione; delle società direttamente o indirettamente controllate e di quelle interamente detenute che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di *in house providing*. Contestualmente, il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, nell'esercizio dei propri diritti di azionista, dispone le modifiche allo statuto sociale di Promuovi Italia s.p.a., d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze. La società svolge attività di assistenza tecnica al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo in ordine alla gestione di azioni mirate allo sviluppo dei sistemi turistici, nonché funzioni di supporto agli interventi a sostegno dello sviluppo delle attività economiche e occupazionali della filiera dell'Industria turistica e dei settori merceologici ad essa collegati. Entro i limiti dell'attività prevalente svolta per il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, la società può prestare attività in favore di altre amministrazioni pubbliche, ivi compresa l'ENIT – Agenzia nazionale del turismo, attraverso la stipula di specifiche convenzioni, volte altresì a disporre l'utilizzo di fondi comunitari o risorse previste dalla legislazione vigente. Il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo presenta ogni anno al Parlamento una relazione sull'attività svolta dalla società».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce «Ministero dell'Economia e delle Finanze», apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2014: - 500;
2015: - 500;
2016: - 500.

10.137

AUGELLO

Sostituire il comma 25 con il seguente:

«25. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le azioni di Promuovi Italia s.p.a., costituita sulla base del comma 8-*bis* dell'articolo 12 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, come modificato dal comma 74 dell'articolo 12 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.135, sono cedute a titolo oneroso all'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa s.p.a., che entro il 31 dicembre 2013 provvede alle operazioni di ricapitalizzazione necessarie. Il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo esercita le funzioni di indirizzo e vigilanza su Promuovi Italia s.p.a. e, entro lo stesso termine indicato al periodo precedente, ne dispone le modifiche allo statuto sociale in conformità ai requisiti dell'*in house providing*, anche in deroga alle diverse disposizioni che regolano la *governance* dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa s.p.a. e delle sue partecipate».

10.138

AUGELLO

Sostituire il comma 25 con il seguente:

«25. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le azioni di Promuovi Italia s.p.a., costituita sulla base del comma 8-*bis* dell'articolo 12 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, come modificato dal comma 74 dell'articolo 12 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.13.5, sono cedute a titolo oneroso, per un corrispettivo pari al patrimonio netto contabile della Società, a Invitalia – Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa s.p.a., che, entro 30 giorni dalla data del trasferimento, provvede alle operazioni di ricapitalizzazione necessarie. Il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo esercita le funzioni di indirizzo e vigilanza su Promuovi

Italia s.p.a. e, entro lo stesso termine indicato al periodo precedente, ne dispone le modifiche allo statuto sociale in conformità ai requisiti dell'*in house providing*, anche in deroga alle diverse disposizioni che regolano la *governance* di Invitalia – Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa s.p.a. e delle sue partecipate».

10.139

LANZILLOTTA, LUIGI MARINO

Sostituire il comma 25 con il seguente: «Promuovi Italia S.p.A. è soppressa. Le relative funzioni sono svolte dall'ENIT – Agenzia nazionale del turismo».

10.140

DIVINA, COMAROLI, BITONCI

Al comma 25, quarto periodo, sostituire le parole da: «I componenti del consiglio di amministrazione» fino alla fine del periodo, con le seguenti: «I componenti del consiglio di amministrazione di Promuovi Italia S.p.A. attualmente in carica decadono dalla data di pubblicazione della presente legge e vengono scelti tra i dirigenti della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero dei Beni e attività culturali e del Ministero dell'economia e delle finanze, secondo i criteri adottati con apposito regolamento. L'incarico non comporta oneri a carico dello Stato».

10.141

LEZZI, MANGILI, BULGARELLI, BERTOROTTA

Al comma 25, ottavo periodo, dopo le parole: «amministrazioni pubbliche» aggiungere il seguente periodo: «Alla stipula di tali convenzioni, le pubbliche amministrazioni devono farvi fronte avvalendosi delle sole risorse a tal fine già previste a legislazione vigente».

10.142

MONTEVECCHI, SERRA, BOCCHINO

Al comma 25, tredicesimo periodo, dopo le parole: «Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti,» aggiungere le seguenti: «previo parere delle competenti Commissioni parlamentari».

10.143

SCALIA

Dopo il comma 25 inserire i seguenti:

«25-bis. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, le azioni della società Agecontrol S.p.A (Agenzia pubblica per i controlli in agricoltura), detenute dall'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (Agea) ai sensi dell'articolo 18, primo comma, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, sono trasferite a titolo gratuito al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. Le azioni sono inalienabili.

25-ter. I componenti del consiglio di amministrazione di Agecontrol S.p.A attualmente in carica decadono dalla data di pubblicazione della presente legge, senza applicazione dell'articolo 2383, terzo comma, del codice civile e restano in carica fino alla data di convocazione dell'assemblea da convocare, entro trenta giorni, per il rinnovo degli organi decaduti e per le modifiche statutarie necessarie ai sensi della presente disposizione. Attraverso la stipula di specifiche convenzioni può essere previsto lo svolgimento di attività in favore di altre amministrazioni pubbliche.

25-quater. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, nell'esercizio dei propri diritti di azionista, provvede a nominare per un triennio il nuovo organo amministrativo, che sarà un amministratore unico.

25-quinquies. il collegio sindacale di Agecontrol S.p.A. è composto da tre membri effettivi, di cui uno con funzioni di presidente, e due supplenti.

25-sexies. La Corte dei Conti esercita il controllo sulla gestione finanziaria della Società ai sensi dell'articolo 12 della legge 21 marzo 1958, n. 259.

25-septies. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è autorizzato ad apportare con propri decreti, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, le occorrenti variazioni di bilancio.

25-*octies*. Tutte le operazioni di cui ai presente comma sono effettuate in regime di neutralità fiscale. Tutti i relativi atti, convenzioni e trasferimenti sono esenti da qualsivoglia tributo, comunque denominato».

10.144

NENCINI, BUEMI, FAUSTO GUILHERME LONGO

Dopo il comma 25, aggiungere il seguente:

«25-*bis*. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, le azioni della società Agecontrol S.p.A (Agenzia pubblica per i controlli in agricoltura), detenute da Agea (Agenzia per le erogazioni in agricoltura) ai sensi dell'articolo 18, primo comma, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, sono trasferite a titolo gratuito al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. Le azioni sono inalienabili. I componenti del consiglio di amministrazione di Agecontrol S.p.A attualmente in carica decadono dalla data di pubblicazione della presente legge, senza applicazione dell'articolo 2383, terzo comma, del codice civile e restano in carica fino alla data di convocazione dell'assemblea da convocare, entro trenta giorni, per il rinnovo degli organi decaduti e per le modifiche statutarie necessarie ai sensi della presente disposizione. Attraverso la stipula di specifiche convenzioni può essere previsto lo svolgimento di attività in favore di altre amministrazioni pubbliche. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, nell'esercizio dei propri diritti di azionista, provvede a nominare per un triennio il nuovo organo amministrativo, che sarà un amministratore unico. Il collegio sindacale di Agecontrol S.p.A. è composto da tre membri effettivi, di cui uno con funzioni di presidente, e due supplenti. La Corte dei Conti esercita il controllo sulla gestione finanziaria della Società ai sensi dell'articolo 12 della legge 21 marzo 1958, n. 259. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è autorizzato ad apportare con propri decreti, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, le occorrenti variazioni di bilancio. Tutte le operazioni di cui al presente comma sono effettuate in regime di neutralità fiscale. Tutti i relativi atti, convenzioni e trasferimenti sono esenti da qualsivoglia tributo, comunque denominato».

10.145

MILO, D'ANNA, FALANGA, LANGELLA, SIBILIA

Dopo il comma 25, aggiungere il seguente:

«25-*bis*. I beneficiari di fondi d'investimento ricevuti nell'ambito di programmi finanziati a valere sulle iniziative, rientrati nei patti territoriali, negli strumenti di programmazione negoziata che non hanno potuto rispettare i termini di realizzazione dell'investimento per cause non imputabili direttamente all'imprenditore, possono produrre istanza di proroga dei termini fino o ad un massimo di 72 mesi. Tale nuovo termine viene accordato dall'Autorità che ha emesso il provvedimento di concessione dei benefici economici».

10.146

LANZILLOTTA

Al comma 26, apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire le parole:* «può predisporre» *con le seguenti:* «predisporre».

b) *sostituire le parole:* «anche mediante fusione e incorporazione, delle» *con le seguenti:* «finalizzato alla fusione e incorporazione delle».

10.147

CASTALDI, GIROTTO, PETROCELLI, SANTANGELO, MANGILI

Al comma 26, sostituire le parole: «può predisporre» *con la seguente:* «predisporre».

10.148

SANTANGELO, CASTALDI, GIROTTO, PETROCELLI, BERTOROTTA

Al comma 26, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Tale Piano è adottato previa acquisizione del parere delle competenti commissioni parlamentari».

10.149

D'ALÌ, MANDELLI

Dopo il comma 26, inserire i seguenti:

«26-bis. Al fine di garantire continuità di risorse destinate alla spesa per interventi a favore dei beni culturali, è abrogato il comma 16 dell'articolo 32 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.

26-ter. Nello stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo è istituito un «Fondo per gli investimenti connessi alla tutela dei beni culturali». Al Fondo confluiscono le risorse rinvenienti dal comma 26-quater.

26-quater. Il comma 4 dell'articolo 60 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è sostituito dai seguenti:

"4. Una quota fino al 3 per cento degli stanziamenti, nel limite di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016 previsti dalla Tabella E e destinati alle infrastrutture, è assegnata alla spesa per interventi di tutela dei beni culturali. Il programma, complessivo di interventi del triennio è approvato dal CIPE su proposta del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, sentito il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

4-bis. Con decreti, di natura non regolamentare, del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuate le priorità degli interventi ed assegnati, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, i finanziamenti di cui al comma 4"».

Conseguentemente, il comma 5 dell'articolo 60 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è abrogato.

10.150

D'ALÌ, MANDELLI

Dopo il comma 26, inserire i seguenti:

«26-bis. Al fine di garantire continuità di risorse destinate alla spesa per interventi a favore dei beni culturali, è abrogato il comma 16 dell'articolo 32 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.

26-ter. Nello stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo è istituito un «Fondo per gli investimenti connessi alla tutela dei beni culturali». Al Fondo confluiscono le risorse rinvenienti dal comma 26-quater.

26-quater. Il comma 4 dell'articolo 60, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è sostituito dai seguenti:

«4. Una quota fino al 3 per cento degli stanziamenti, nel limite di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016 previsti dalla Tabella E e destinati alle infrastrutture, è assegnata alla spesa per interventi di tutela dei beni culturali. Il programma complessivo di interventi del triennio è approvato dal CIPE su proposta del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, sentito il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

4-bis. Con decreti, di natura non regolamentare, del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuate le priorità degli interventi ed assegnati, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, i finanziamenti di cui al comma 4».

Conseguentemente, il comma 5 dell'articolo 60 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è abrogato.

10.151

DI BIAGIO, PELINO

Dopo il comma 26, aggiungere il seguente:

«26-bis. Al fine di individuare una soluzione di garanzia occupazionale verso i dipendenti, la procedura di alienazione di cui all'articolo 4 comma 1, lettera b) del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, relativa alla società Retitalia Internazionale S.p.A è sospesa».

10.152

DIVINA, COMAROLI, BITONCI

Sostituire il comma 27 con il seguente:

«27. I consigli di amministrazione degli enti pubblici, delle società a partecipazione pubblica, statale, regionale o locale, delle aziende municipalizzate e gli organi di amministrazione, direzione e controllo delle amministrazioni pubbliche sono composti da un

massimo di tre persone, il cui compenso non può comunque essere superiore al reddito percepito dal dirigente pubblico di prima fascia. I Vice segretari generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri, dei Ministeri e di qualsiasi ente pubblico non possono essere più di due e conservano il trattamento economico percepito dall'amministrazione di appartenenza; qualora siano estranei alla pubblica amministrazione, non possono godere di un trattamento economico complessivo superiore a quello del dirigente prima fascia».

10.153

LUIGI MARINO, LANZILLOTTA, D'ONGHIA, MERLONI

Dopo il comma 27, aggiungere i seguenti:

«27-bis. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli stabilimenti termali di proprietà pubblica sono dismessi a titolo oneroso e gli introiti vengono obbligatoriamente utilizzati per il riequilibrio dei bilanci degli enti proprietari.

27-ter. Ai fini delle operazioni di dismissione di cui al comma precedente, sono considerati gli stabilimenti termali di proprietà delle amministrazioni centrali dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni, dei consorzi tra enti pubblici o di altri enti, posseduti direttamente o attraverso società controllate o consorzi anche se gestiti, mediante affidamento in sub-concessione o altra forma giuridica, da soggetti diversi dall'amministrazione proprietaria o titolare della concessione mineraria.

27-quater. Le cessioni sono effettuate esclusivamente con la finalità di consentire il rilancio degli stabilimenti termali interessati ed in favore di soggetti privati che presentino comprovate specifiche competenze e capacità tecniche ed economiche.

27-quinquies. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere della Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono individuati i criteri di valutazione degli stabilimenti termali e le modalità per la dismissione degli stessi. Con lo stesso provvedimento vengono definite le procedure di competenza dei soggetti proprietari e, in caso di inerzia dei medesimi soggetti, i poteri sostitutivi del Ministero dell'economia e delle finanze per provvedere coattivamente alle operazioni di cessione entro i termini stabiliti dalla presente legge, anche attraverso commissari *ad acta* scelti tra funzionari dello stesso ministero.

27-sexies. Per la estinzione di eventuali posizioni debitorie sussistenti alla data del 31 dicembre 2013, la Cassa depositi e prestiti SpA provvede a stipulare con gli istituti di credito interessati apposite convenzioni per la erogazione dei finanziamenti necessari a far fronte ai finanziamenti richiesti da amministrazioni, consorzi tra queste o società controllate e soggetti gestori degli stessi stabilimenti. I finanziamenti concessi dagli istituti di credito sono erogati a condizioni di mercato ed hanno durata trentennale.

27-septies. Qualora la cessione non sia stata conclusa entro il termine di cui al comma 27-bis, il Ministero dell'economia e delle finanze provvede, nelle more del perfezionamento dell'operazione di dismissione, a garantire il regolare funzionamento degli stabilimenti termali interessati mediante amministrazione e gestione sostitutiva, avvalendosi dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa SpA ovvero di altri soggetti *in house* alla pubblica amministrazione. Le modalità sono stabilite con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro i 30 giorni successivi al termine di cui al comma 27-bis.

27-octies. L'articolo 14, comma 32, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e l'articolo 15, comma 20, della presente legge, non trovano applicazione alle società a partecipazione comunale proprietarie di stabilimenti termali, fino alla scadenza del termine di cui al precedente comma 27-bis».

10.154

LAI, CUCCA, ANGIONI

Dopo il comma 27, aggiungere i seguenti:

«27-bis. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli stabilimenti termali di proprietà pubblica sono dismessi a titolo oneroso e gli introiti vengono obbligatoriamente utilizzati per il riequilibrio dei bilanci degli enti proprietari.

27-ter. Ai fini delle operazioni di dismissione di cui al comma precedente, sono considerati gli stabilimenti termali di proprietà delle amministrazioni centrali dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni, dei consorzi tra enti pubblici o di altri enti, posseduti

direttamente o attraverso società controllate o consorzi anche se gestiti, mediante affidamento in sub concessione o altra forma giuridica, da soggetti diversi dall'amministrazione proprietaria o titolare della concessione mineraria.

27-quater. Le cessioni sono effettuate esclusivamente con la finalità di consentire il rilancio degli stabilimenti termali interessati ed in favore di soggetti privati che presentino comprovate specifiche competenze e capacità tecniche ed economiche.

27-quinquies. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere della Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono individuati i criteri di valutazione degli stabilimenti termali e le modalità per la dismissione degli stessi. Con lo stesso provvedimento vengono definite le procedure di competenza dei soggetti proprietari e, in caso di inerzia dei medesimi soggetti, i poteri sostitutivi del Ministero dell'economia e delle finanze per provvedere coattivamente alle operazioni di cessione entro i termini stabiliti dalla presente legge, anche attraverso commissari *ad acta* scelti tra funzionari dello stesso ministero.

27-sexies. Per la estinzione di eventuali posizioni debitori e sussistenti alla data del 31 dicembre 2013, la Cassa depositi e prestiti SpA provvede a stipulare con gli istituti di credito interessati apposite convenzioni per la erogazione dei finanziamenti necessari a far fronte ai finanziamenti richiesti da amministrazioni, consorzi tra queste o società controllate e soggetti gestori degli stessi stabilimenti. I finanziamenti concessi dagli istituti di credito sono erogati a condizioni di mercato ed hanno durata trentennale.

27-septies. Qualora la cessione non sia stata conclusa entro il termine di cui al comma 27-bis, il Ministero dell'economia e delle finanze provvede, nelle more del perfezionamento dell'operazione di dismissione, a garantire il regolare funzionamento degli stabilimenti termali interessati mediante amministrazione e gestione sostitutiva, avvalendosi dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa SpA ovvero di altri soggetti *in house* alla pubblica amministrazione. Le modalità sono stabilite con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro i 30 giorni successivi al termine di cui al comma 27-bis.

27-octies. L'articolo 14, comma 32, del decreto-legge 31 maggio 2010 n.78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010 n.122, e l'articolo 15, comma 20, della presente legge, non trovano applicazione alle società a partecipazione comunale proprietarie di stabilimenti termali, fino alla scadenza del termine di cui al precedente comma 27-bis».

10.155

DE PETRIS, URAS

Dopo il comma 27, aggiungere i seguenti:

«27-bis. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli stabilimenti termali di proprietà pubblica sono dismessi a titolo oneroso e gli introiti vengono obbligatoriamente utilizzati per il riequilibrio dei bilanci degli enti proprietari.

27-ter. Ai fini delle operazioni di dismissione di cui al comma precedente, sono considerati gli stabilimenti termali di proprietà delle amministrazioni centrali dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni, dei consorzi tra enti pubblici o di altri enti, posseduti direttamente o attraverso società controllate o consorzi anche se gestiti, mediante affidamento in *sub* concessione o altra forma giuridica, da soggetti diversi dall'amministrazione proprietaria o titolare della concessione mineraria.

27-quater. Le cessioni sono effettuate esclusivamente con la finalità di consentire il rilancio degli stabilimenti termali interessati ed in favore di soggetti privati che presentino comprovate specifiche competenze e capacità tecniche ed economiche.

27-quinquies. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere della Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono individuati i criteri di valutazione degli stabilimenti termali e le modalità per la dismissione degli stessi. Con lo stesso provvedimento vengono definite le procedure di competenza dei soggetti proprietari e, in caso di, inerzia dei medesimi soggetti, i poteri sostitutivi del Ministero dell'economia e delle finanze per provvedere coattivamente alle operazioni di cessione entro i termini stabiliti dalla presente legge, anche attraverso commissari *ad acta* scelti tra funzionari dello stesso ministero.

27-*sexies*. Per la estinzione di eventuali posizioni debitorie sussistenti alla data del 31 dicembre 2013, la Cassa depositi e prestiti SpA provvede a stipulare con gli istituti di credito interessati apposite convenzioni per la erogazione dei finanziamenti necessari a far fronte ai finanziamenti richiesti da amministrazioni consorzi tra queste o società controllate e soggetti gestori degli stessi stabilimenti. I finanziamenti concessi dagli istituti di credito sono erogati a condizioni di mercato ed hanno durata trentennale.

27-*septies*. Qualora la cessione non sia stata conclusa entro il termine di cui al comma 27-*bis*, il Ministero dell'economia e delle finanze provvede, nelle more del perfezionamento dell'operazione di dismissione, a garantire il regolare funzionamento degli stabilimenti termali interessati mediante amministrazione e gestione sostitutiva, avvalendosi dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa SpA ovvero di altri soggetti *in house* alla pubblica amministrazione. Le modalità sono stabilite con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro i 30 giorni successivi al termine di cui al comma 27-*bis*.

27-*octies*. L'articolo 14, comma 32, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.122, e l'articolo 15, comma 20, della presente legge, non trovano applicazione alle società a partecipazione comunale proprietarie di stabilimenti termali, fino alla scadenza del termine di cui al precedente comma 27-*bis*».

10.156

CERONI

Dopo il comma 27, aggiungere i seguenti:

«27-*bis*. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli stabilimenti termali di proprietà pubblica sono dismessi a titolo oneroso e gli introiti vengono obbligatoriamente utilizzati per il riequilibrio dei bilanci degli enti proprietari.

27-*ter*. Ai fini delle operazioni di dismissione di cui al comma precedente, sono considerati gli stabilimenti termali di proprietà delle amministrazioni centrali dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni, dei consorzi tra enti pubblici o di altri enti, posseduti direttamente o attraverso società controllate o consorzi anche se gestiti, mediante affidamento in *sub* concessione o altra forma giuridica, da soggetti diversi dall'amministrazione proprietaria o titolare della concessione mineraria.

27-*quater*. Le cessioni sono effettuate esclusivamente con la finalità di consentire il rilancio degli stabilimenti termali interessati ed in favore di soggetti privati che presentino comprovate specifiche competenze e capacità tecniche ed economiche.

27-*quinquies*. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere della Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono individuati i criteri di valutazione degli stabilimenti termali e le modalità per la dismissione degli stessi. Con lo stesso provvedimento vengono definite le procedure di competenza dei soggetti proprietari e, in caso di inerzia dei medesimi soggetti, i poteri sostitutivi del Ministero dell'economia e delle finanze per provvedere coattivamente alle operazioni di cessione entro i termini stabiliti dalla presente legge, anche attraverso commissari *ad acta* scelti tra funzionari dello stesso ministero.

27-*sexies*. Per la estinzione di eventuali posizioni debitorie sussistenti alla data del 31 dicembre 2013, la Cassa depositi e prestiti SpA provvede a stipulare con gli istituti di credito interessati apposite convenzioni per l'erogazione dei finanziamenti necessari a far fronte ai finanziamenti richiesti da amministrazioni, consorzi tra queste o società controllate e soggetti gestori degli stessi stabilimenti. I finanziamenti concessi dagli istituti di credito sono erogati a condizioni di mercato ed hanno durata trentennale.

27-*septies*. Qualora la cessione non sia stata conclusa entro il termine di cui al comma 27-*bis*, il Ministero dell'economia e delle finanze provvede, nelle more del perfezionamento dell'operazione di dismissione, a garantire il regolare funzionamento degli stabilimenti termali interessati mediante amministrazione e gestione sostitutiva, avvalendosi dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa SpA ovvero di altri soggetti *in house* alla pubblica amministrazione. Le modalità sono stabilite con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro i 30 giorni successivi al termine di cui al comma 27-*bis*.

27-*octies*. L'articolo 14, comma 32, del decreto-legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010 n. 122, e l'articolo 15, comma 20, della presente legge, non trovano applicazione alle società a partecipazione comunale proprietarie di stabilimenti termali, fino alla scadenza del termine di cui al precedente comma 27-*bis*».

10.157

BONFRISCO, CERONI, MILO, MANDELLI

Dopo il comma 27, aggiungere i seguenti:

«27-*bis*. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli stabilimenti termali di proprietà pubblica sono dismessi a titolo oneroso e gli introiti vengono obbligatoriamente utilizzati per il riequilibrio dei bilanci degli enti proprietari.

27-*ter*. Ai fini delle operazioni di dismissione di cui al comma precedente, sono considerati gli stabilimenti termali di proprietà delle amministrazioni centrali dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni, dei consorzi tra enti pubblici o di altri enti, posseduti direttamente o attraverso società controllate o consorzi anche se gestiti, mediante affidamento in *sub* concessione o altra forma giuridica, da soggetti diversi dall'amministrazione proprietaria o titolare della concessione mineraria

27-*quater*. Le cessioni sono effettuate esclusivamente con la finalità di consentire il rilancio degli stabilimenti termali interessati ed in favore di soggetti privati che presentino comprovate specifiche competenze e capacità tecniche ed economiche.

27-*quinquies*. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere della Conferenza unificata di cui al decreto legislativo del 28 agosto 1997, n. 281, sono individuati i criteri di valutazione degli stabilimenti termali e le modalità per la dismissione degli stessi. Con lo stesso provvedimento vengono definite le procedure di competenza dei soggetti proprietari e, in caso di inerzia dei medesimi soggetti, i poteri sostitutivi del Ministero dell'economia e delle finanze per provvedere coattivamente alle operazioni di cessione entro i termini stabiliti dalla presente legge, anche attraverso commissari ad acta scelti tra funzionari dello stesso ministero».

10.158

MARCUCCI, PUGLISI, TOCCI, DI GIORGI, IDEM, MARTINI, MINEO, ZAVOLI

Dopo il comma 27, inserire il seguente:

«27-*bis*. Al fine di ridurre e razionalizzare la spesa del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, all'articolo 54, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, al comma 1, dopo le parole: "generali centrali e in" aggiungere le seguenti: "non più di"».

Conseguentemente, al decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, sostituire l'articolo 7 con il seguente:

«Art. 7. - (*Direzioni territoriali per i beni culturali e paesaggistici*). – 1. Sono istituite le direzioni territoriali per i beni culturali e paesaggistici.

2. Le direzioni territoriali per i beni culturali e paesaggistici sono articolazioni territoriali, di livello dirigenziale generale, del Ministero ed hanno sede nell'ambito del territorio di competenza.

3. L'incarico di direttore territoriale per i beni culturali e paesaggistici è conferito ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, e successive modificazioni, previa comunicazione al presidente della regione, sentito il Segretario generale del Ministero.

4. Le direzioni territoriali si articolano negli uffici dirigenziali operanti nell'ambito di una o più regioni, nei limiti della relativa dotazione organica, individuati ai sensi dell'articolo 17, comma 4-*bis*, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni.

5. Il direttore territoriale coordina e dirige le attività degli uffici di cui al comma 4, esercitando le funzioni di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, e conferisce gli incarichi dirigenziali ai sensi dell'articolo 19, comma 5, del medesimo decreto legislativo, sentito il direttore generale competente per materia.

6. I compiti e le funzioni dei direttori territoriali per i beni culturali e paesaggistici sono stabiliti ai sensi dell'articolo 11, comma 1. I medesimi provvedimenti prevedono che i direttori territoriali possono essere contemporaneamente titolari delle soprintendenze dotate di autonomia istituite, nell'ambito della stessa regione, ai sensi dell'articolo 8.

7. I maggiori risparmi derivanti dalla razionalizzazione di cui al presente articolo sono destinati annualmente, al Fondo ammortamento dei titoli di Stato».

10.159

MARCUCCI, PUGLISI, TOCCI, DI GIORGI, IDEM, MARTINI, MINEO, ZAVOLI

Dopo il comma 27, aggiungere il seguente:

«27-bis. All'articolo 2, comma 12, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Il 50 per cento dei posti è riservato al personale interno risultato idoneo nelle graduatorie per il passaggio dall'area B all'area C"».

10.160

LANZILLOTTA

Dopo il comma 27, aggiungere il seguente:

«27-bis. La disposizione di cui all'articolo 11, comma 15, lettera a), numero 2) del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, non si applica alla Fondazione Teatro alla Scala, in cui le funzioni di indirizzo sono svolte dal Consiglio di Amministrazione».

10.161

GIANNINI

Dopo il comma 27, aggiungere il seguente:

«27-bis. La disposizione di cui all'articolo 11, comma 15, lettera a), numero 2), del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, non si applica alla Fondazione Teatro alla Scala, in cui le funzioni di indirizzo sono svolte dal Consiglio di Amministrazione».

10.162

MILO, D'ANNA, FALANGA, LANGELLA, SIBILIA

Dopo il comma 27, aggiungere il seguente:

«27-bis. Per gli anni 2014-2015 il personale delle pubbliche amministrazioni statali, con qualifica non dirigenziale, che alla data del 30.12.2012 prestava servizio in un'amministrazione statale diversa da quella di appartenenza, in posizione di comando o fuori ruolo da almeno tre anni, è inquadrato nei ruoli dell'amministrazione in cui presta servizio, su domanda da presentarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, senza necessità del consenso dell'amministrazione di provenienza, nei limiti dei posti vacanti. In presenza di personale in posizione di comando numericamente eccedente rispetto ai posti in organico, viene compilata una graduatoria secondo anzianità di servizio».

10.163

LEZZI, MOLINARI, BULGARELLI, BERTOROTTA, MANGILI

Sostituire il comma 28, con il seguente:

«28. L'articolo 43, comma 10, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, si interpreta nel senso che il diritto di rivalsa si esercita anche per gli oneri finanziari sostenuti dallo Stato per le definizioni delle controversie dinanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo che si siano concluse con decisioni di radiazione o cancellazione della causa dal ruolo ai sensi degli articoli 37 e 39 della Convenzione europea di diritti dell'uomo, previo parere dell'ente, presunto autore della violazione della Convenzione dei diritti dell'uomo, alla definizione in via transattiva o con conclusione di regolamento amichevole della controversia».

10.164

COMAROLI, BITONCI

Dopo il comma 28 inserire i seguenti:

«28-bis. Nessuna amministrazione pubblica, comprese le forze armate, può avere in dotazione auto di servizio, ad esclusione di quelle adibite a funzioni di difesa nazionale, sicurezza interna e soccorso pubblico.

28-ter. Fermo restando quanto stabilito al comma precedente, hanno diritto all'utilizzo per fini istituzionali dell'auto di servizio esclusivamente i titolari delle seguenti cariche: il Capo dello Stato, i Presidenti del Senato e della Camera, il Presidente del Consiglio dei Ministri e il

Presidente della Corte costituzionale. Ciascun Ministero può avere in dotazione non più di un auto di servizio.

28-quater. Il personale in esubero per effetto dell'applicazione dei precedenti commi 1 e 2 è collocato in mobilità.

28-quinquies. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e per la semplificazione e del Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuate le autovetture di proprietà pubblica risultanti in eccesso per effetto dell'applicazione dei precedenti commi e sono disposte le modalità per la loro dismissione».

10.165

MILO, D'ANNA, FALANGA, LANGELLA, SIBILIA

Dopo il comma 28 aggiungere il seguente:

«28-bis. Al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 17-bis, comma 1, sostituire le parole: "ventimila euro" con le seguenti: "centomila euro";

b) dopo l'articolo 17-bis, è aggiunto il seguente:

"Art. 17-ter. 1. Si procede alla chiusura delle liti fiscali nelle quali l'Amministrazione finanziaria risulta soccombente nel primo e secondo grado di giudizio con il versamento del 5 per cento dell'imposta accertata nei 150 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto».

10.166

BISINELLA, CALDEROLI, COMAROLI, BITONCI

Dopo il comma 28 inserire il seguente:

«28-bis. A partire dal Governo in carica all'entrata in vigore della presente legge, il numero dei Ministeri, ivi compresi quelli senza portafoglio, è stabilito in dieci. Il numero totale dei componenti del Governo a qualsiasi titolo, ivi compresi viceministri e sottosegretari, non può essere superiore a quaranta e la composizione del Governo deve essere coerente con il principio stabilito dall'articolo 51, comma 1, ultima parte, della Costituzione».

Conseguentemente, abrogare il comma 376 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

10.167

COMAROLI, BITONCI

Dopo il comma 28 inserire il seguente:

«28-bis. Al Capo II del Testo unico delle disposizioni concernenti gli Enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al fine di rendere facoltativa, per i Comuni e le Province, la nomina del segretario titolare dipendente dall'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciale è apportata la seguente modifica: all'articolo 97, comma 1, dopo le parole: "il Comune e la provincia hanno", sono inserite le seguenti: "la facoltà di avvalersi di"».

10.168

DIVINA, COMAROLI, BITONCI

Dopo il comma 28 inserire il seguente:

«28-bis. Nelle more di una articolata riforma legislativa del CNEL, organo di rilievo costituzionale, finalizzata a ridisegnarne le funzioni e le competenze in un'ottica di razionalizzazione della spesa pubblica, le risorse destinate ai costi di funzionamento sono ridotte del 20 per cento per il 2014 e del 30 per cento a decorrere dal 2015».

10.169

COMAROLI, BITONCI

Dopo il comma 28 inserire il seguente:

«28-bis. Allo scopo di contenere le spese dell'Amministrazione del Ministero dell'interno, a decorrere dal 1° gennaio 2014 sono soppresse le Prefetture-Uffici territoriali del Governo. Le funzioni esercitate dai Prefetti in relazione al mantenimento dell'ordine pubblico sono assegnate ai questori territorialmente competenti».

10.170

MILO, D'ANNA, FALANGA, LANGELLA, SIBILIA

Dopo il comma 29 aggiungere il seguente:

«29-bis. Il coordinamento delle attività, delle costituende Aree di Sicurezza Alimentare, previsto dalla legge n. 189 del 2012 nell'ambito dei Dipartimenti di prevenzione delle Aziende sanitarie locali, è affidata al Direttore medico del Servizio igiene degli alimenti e della nutrizione del Dipartimento di prevenzione».

10.171

LEZZI, BERTOROTTA, MANGILI, BULGARELLI

Sopprimere il comma 30.

10.172

COMAROLI, BITONCI

Sostituire il comma 30 con il seguente:

«30. Al fine di completare l'attività di monitoraggio e di revisione dei fabbisogni e dei costi standard delle funzioni e dei servizi resi dalle regioni e dagli enti locali, così da introdurre comportamenti virtuosi negli enti locali, è autorizzata la spesa di 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015».

10.173

DIVINA, COMAROLI, BITONCI

Al comma 30 apportare le seguenti modificazioni:

sostituire le parole: «proseguire nell'» *con le seguenti:* «concludere entro il 30 marzo 2014»;

dopo le parole: «dagli enti locali» *aggiungere le seguenti:* «e applicarli a decorrere dal 1° aprile 2014»;

sostituire le parole da: «da 4 milioni» *fino alla fine del comma con le seguenti:* «1 milione per l'anno 2013».

10.174

CASSON, AMATI, FEDELI, FILIPPI, MICHELONI, PEGORER, GRANAIOLO, CIRINNÀ, PUPPATO, MINEO, TOCCI, FAVERO, DIRINDIN, BORIOLI

Dopo il comma 30, aggiungere il seguente:

«30-bis. Al fine di incrementare l'attività del Registro Nazionale dei Mesoteliomi e quella dei Registri regionali per comprendere anche la registrazione dei casi dei tumori a bassa frazione eziologica asbesto correlati (tumore del polmone, della laringe, del colon, dell'ovaio), è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016 con l'utilizzo dei fondi istituzionali deI'INAIL».

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2014: - 5.000;

2015: - 5.000;

2016: - 5.000.

10.175

D'ALÌ, MANDELLI

Dopo il comma 30, inserire il seguente:

«30-bis. Entro il 31 marzo 2014, con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa con la Conferenza unificata, sono definiti, con criteri di uniformità a livello nazionale, i costistandard dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale, nonché i criteri per l'aggiornamento e l'applicazione degli stessi».

10.176

MILO, D'ANNA, FALANGA, LANGELLA, SIBILIA

Dopo il comma 30, aggiungere il seguente:

«30-bis. La valutazione dei costi standard per la determinazione dei Fondi sanitari regionali deve avvenire attraverso la valutazione globale del costo sostenuto dal Servizio sanitario per cittadino. La valutazione della popolazione dovrà tenere conto principalmente dei

determinanti di salute quali unici elementi scientificamente riconosciuti come causa di malattia e quindi conseguente necessità di assistenza».

10.177

BONFRISCO, MILO, CERONI, MANDELLI, BONDI, REPETTI

Dopo il comma 30, inserire il seguente:

«30-bis. Entro il 31 gennaio 2014 sono adottati provvedimenti normativi, volti a estendere l'adozione dei costi standard di cui al decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216, ai beni e servizi acquistati dai Comuni al e di assicurare risparmi di spesa pari a 2 miliardi di euro per ciascun anno a decorrere dal 2014. Qualora entro la predetta data non, siano adottati i provvedimenti di cui al primo periodo del presente comma, i trasferimenti statali ai predetti enti sono ridotti di un importo equivalente ai risparmi di spesa attesi».

10.178

AMATI

Sopprimere il comma 31.

Conseguentemente:

a) ai relativi maggiori oneri si provvede, a valere su quota parte delle seguenti maggiori risorse: «all'articolo 10, comma 37», sostituire le parole: «150 milioni» con le seguenti: «200 milioni» e all'Elenco n. 1, gli importi relativi alle singole voci sono incrementati in misura proporzionale;

all'articolo 17, dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di accisa sui prodotti energetici usati come carburanti ovvero come combustibili per riscaldamento per usi civili, stabilite dal testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, sono incrementate al fine di assicurare maggiori entrate per un ammontare non inferiore a 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014»;

b) la restante quota delle predette maggiori risorse è destinata al Fondo ammortamento dei titoli di Stato.

10.179

D'AMBROSIO

LETTIERI, FLORIS, ZIZZA, PERRONE, MILO, MANDELLI, BIANCONI, RIZZOTTI, IURLARO

Sopprimere il comma 31.

10.180

OLIVERO, LUIGI MARINO

Sopprimere il comma 31.

10.181

FUCKSIA, MAURIZIO

ROMANI, TAVERNA, SIMEONI, BULGARELLI, MONTEVECCHI, SERRA, BIGNAMI, BOCCHINO

Sopprimere il comma 31.

10.182

D'AMBROSIO LETTIERI, IURLARO, FLORIS, ZIZZA, MILO, BIANCONI, PERRONE, RIZZOTTI

Sostituire il comma 31 con i seguenti:

«31. Al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, sono apportate le seguenti modifiche:

a) sopprimere il Titolo IV.

b) all'allegato B sostituire il titolo con il seguente:

"denominazioni dei diplomi, certificati ed altri titoli di formazione e dei titoli professionali di medico generico";

c) nel titolo dell'allegato C dopo le parole "sesto gruppo" inserire le seguenti: "medicina generale";

d) nel titolo dell'allegato D dopo le parole "l'anestesia e rianimazione" inserire le seguenti "medicina generale";

e) all'articolo 20, comma 1, sostituire le parole alla lettera d) con il seguente testo: del periodo di formazione dei medici in formazione, ove ha sede la scuola di specializzazione e all'interno delle aziende del servizio sanitario nazionale previste dalla rete formativa, avviene in conformità agli ordinamenti e regolamenti didattici determinati secondo la normativa vigente in materia ed agli accordi fra le università e le aziende sanitarie di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni».

«31-bis. All'implementazione del capitolo di spesa della formazione medico specialistica si provvede attingendo al Fondo sanitario nazionale, per la quota parte destinata alla ex formazione specifica in medicina generale, di cui all'articolo 5 del decreto-legge 8 febbraio 1998, n. 27, ed all'articolo 3 del decreto-legge 30 maggio 1994, n. 325, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 467, nonché ad una diretta compartecipazione delle Regioni e delle Province Autonome in conformità all'articolo 1, comma 5, della legge 13 settembre 2012 n. 158».

«31-ter. I finanziamenti di cui al precedente comma sono vincolati alla formazione specialistica di medicina generale, senza che derivino nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

10.183

DEL BARBA, VERDUCCI, BIANCO, LAI, ZANONI

Sostituire il comma 31 con il seguente:

«31. Per le finalità di cui al titolo VI del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, è autorizzata l'ulteriore spesa di 100 milioni di euro da destinare al finanziamento della formazione dei medici specialisti per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al primo periodo, il Comitato interministeriale per la programmazione economica, in attuazione dell'articolo 1, comma 34, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, vincola, per un importo di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, una quota del Fondo sanitario nazionale, su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano».

Conseguentemente:

all'articolo 10, comma 32, sostituire le parole: «600 milioni nell'anno 2015 e 1.310 milioni di euro» con le seguenti: «30 milioni di euro per l'anno 2014, 630 milioni nell'anno 2015 e 1340 milioni»;

all'articolo 10, comma 37, sostituire le parole: «150 milioni» con le seguenti: «200 milioni» e all'Elenco n. 1, gli importi relativi alle singole voci sono incrementati in misura proporzionale;

alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2014: - 20.000;
2015: - 20.000;
2016: - 20.000.

10.184

DEL BARBA, VERDUCCI, BIANCO, LAI, ZANONI

Sostituire il comma 31 con il seguente:

«31. Per le finalità di cui al titolo VI del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, è autorizzata l'ulteriore spesa di 100 milioni di euro da destinare al finanziamento della formazione dei medici specialisti per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016».

Conseguentemente:

all'articolo 10, comma 32, sostituire le parole: «600 milioni nell'anno 2015 e 1.310 milioni di euro» con le seguenti: «30 milioni di euro per l'anno 2014, 630 milioni nell'anno 2015 e 1340 milioni».

all'articolo 10, comma 37, sostituire le parole: «150 milioni» con le seguenti: «200 milioni» e all'Elenco n. 1, gli importi relativi alle singole voci sono incrementati in misura proporzionale;

alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2014: - 20.000;
2015: - 20.000;

2016: - 20.000.

10.185

GIANNINI

Sostituire il comma 31 con i seguenti:

«31. Per il biennio accademico 2014/2016 sono stanziati rispettivamente 75 milioni di euro per gli anni 2014/2015 e 70 milioni di euro per gli anni 2015/2016, per il finanziamento di 5.000 contratti di formazione medica specialistica.

31-bis. Per il triennio 2014/2016 sono stanziati 25 milioni di euro annui per il finanziamento di 1.000 contratti di formazione specialistica riservati agli specializzandi non medici del settore sanitario di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162; per la cui copertura le Regioni possono impegnare una quota parte delle risorse acquisite attingendo al Fondo Sociale Europeo, con la finalità di accompagnare l'ingresso al lavoro di profili qualificanti, necessari a supportare la riqualificazione e riorganizzazione della spesa e dei servizi sanitari».

Conseguentemente, all'articolo 10, comma 37, sostituire la parola: «150» con la seguente: «370».

10.186

D'AMBROSIO LETTIERI, RIZZOTTI, BIANCONI

Sostituire il comma 31 con i seguenti:

«31. Il Ministero dell'economia e delle finanze garantisce annualmente la copertura finanziaria necessaria al finanziamento di 5000 contratti di formazione medica specialistica. A tal fine, per il biennio accademico 2013/2015 vengono stanziati rispettivamente 75.000.000 euro per gli anni 2013/2014 e 70.000.000 euro per gli anni 2014/2015, la cui copertura viene garantita attingendo al Fondo sanitario nazionale nel biennio di riferimento.

31-bis. Il Ministero dell'economia e delle finanze garantisce annualmente la copertura finanziaria necessaria al finanziamento di 1.000 borse di studio dell'importo di 11.600,00 euro ciascuna, riservate agli specializzandi non medici del settore sanitario di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 10 marzo 1982, n. 162, ed al decreto ministeriale 1° agosto 2005. A tal fine vengono stanziati ed allocati in un apposito capitolo di spesa, per il quadriennio 2013/2017, 46.500.000 euro la cui copertura viene garantita attingendo al Fondo sanitario nazionale.

31-ter. Ad integrazione della copertura prevista al comma 31-bis e del relativo capitolo di spesa, le Regioni possano impegnare una quota parte delle risorse acquisite attingendo al Fondo sociale europeo, con la finalità di accompagnare l'ingresso al lavoro di profili qualificanti, necessari a supportare la riqualificazione e riorganizzazione della spesa e dei servizi sanitari, con particolare riferimento alla valorizzazione delle Regioni dell'area obiettivo convergenza ed obiettivo competitività».

10.187

PUGLISI, MINEO, MARCUCCI, DI GIORGI, IDEM, MARTINI, TOCCI, ZAVOLI

Sostituire il comma 31 con il seguente:

«31. Per le finalità di cui al titolo VI del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, è autorizzata l'ulteriore spesa di 100 milioni di euro da destinare al finanziamento della formazione dei medici specialisti per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016».

Conseguentemente, all'articolo 25, comma 2, aggiungere, in fine, le parole: «, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016».

10.188

PUGLISI, MINEO, MARCUCCI, DI GIORGI, IDEM, MARTINI, TOCCI, ZAVOLI

Sostituire il comma 31 con il seguente:

«31. Per le finalità di cui al titolo VI del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, è autorizzata l'ulteriore spesa di 100 milioni di euro da destinare al finanziamento della formazione dei medici specialisti per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al primo periodo, il Comitato interministeriale per la programmazione economica, in attuazione dell'articolo 1, comma 34, della legge 23 dicembre 1996, n. 662,

vincola, per un importo di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, una quota del Fondo sanitario nazionale, su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano».

10.189

MANDELLI, D'AMBROSIO LETTIERI

Dopo il comma 31, aggiungere il seguente:

«31-bis. Il prontuario della continuità assistenziale ospedale-territorio (PHT) è aggiornato, con cadenza annuale, dall'Agenzia Italiana del Farmaco, che provvede ad individuare un elenco di medicinali che per le loro caratteristiche farmacologiche possono essere dispensati attraverso le modalità di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), del decreto-legge 18 settembre n. 347 del 2001, convertito, con modificazioni, nella legge 28 dicembre 2001, n. 405, nonché ad assegnare i medicinali non coperti da brevetto e quelli per i quali siano cessate le esigenze di controllo ricorrente da parte della struttura pubblica alla distribuzione in regime convenzionale attraverso le farmacie aperte al pubblico. Il Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, su proposta dell'AIFA, determina conseguentemente, a saldi invariati, l'entità della riduzione del tetto della spesa farmaceutica ospedaliera con equivalente attribuzione al tetto della spesa farmaceutica territoriale di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 15 del decreto-legge n. 95 del 6 luglio 2012, convertito, con modificazioni, nella legge n. 135 del 7 agosto 2012. In caso di sfioramento del tetto della spesa farmaceutica territoriale così rideterminato, si applica quanto previsto dall'articolo 1, comma 796, lettera g), della legge n. 296 del 27 dicembre 2006».

10.190

D'AMBROSIO LETTIERI, MILO, MANDELLI, IURLARO

Dopo il comma 31 aggiungere i seguenti:

31-bis) Per ogni Istituzione Universitaria Statale le assegnazioni dei punti organico relative all'anno 2013 e per gli anni successivi sono effettuate nel limite massimo dei punti organico rivenienti dalle cessazioni dell'anno 2012 e seguenti del personale a tempo indeterminato e dei ricercatori a tempo determinato, tenuto conto della sostenibilità e dell'equilibrio economico-finanziario e patrimoniale di ciascun Ateneo e delle disposizioni di cui all'articolo 7 comma 6 del decreto legislativo n. 49 del 29 marzo 2012.

31-ter) Il Ministro dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca definisce, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze entro il 31 12 2013, il costo standard unitario di formazione per studenti da determinarsi tenuto conto dei contesti economici, territoriali e infrastrutturali e delle altre voci di costo di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 49 del 29 marzo 2012.

31-quater) Al fine di garantire l'uniformità di trattamento sul diritto agli studi universitari, le risorse aggiuntive per la quota di incentivazione del Fondo per il finanziamento ordinario delle Università e i contributi di cui alla legge n. 243 del 29 luglio 1991, relativi all'anno 2013 e successivi, saranno definiti tenuto conto delle disposizioni di cui all'articolo 8, comma 11, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 aprile 2001.

31-quinquies) Per l'esercizio finanziario 2014 e successivi, gli interventi relativi all'attribuzione della quota base del Fondo per il funzionamento ordinario delle Università statali e dei Consorzi interuniversitari terranno conto degli indici di deprivazione sociale elaborati dall'ISTAT relativi agli anni immediatamente precedenti».

10.191

D'AMBROSIO LETTIERI, MILO, MANDELLI, BIANCONI, RIZZOTTI, IURLARO

Dopo il comma 31, aggiungere il seguente:

«31-bis. Ai medici ammessi alle scuole di specializzazione universitarie in medicina dall'anno accademico 1982-1983 all'anno accademico 1990-1991 che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano presentato domanda giudiziale per il riconoscimento economico retroattivo del periodo di formazione o di risarcimento del danno per la mancata o ritardata attuazione della direttiva 75/362/CEE del Consiglio, del 16 giugno 1975, della direttiva 75/363/CEE del Consiglio, del 16 giugno 1975, e della direttiva 82/76/CEE del Consiglio del 26 gennaio 1982, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca corrisponde per tutta la durata del corso, a titolo forfettario, una borsa di studio dell'importo

omnicomprensivo di 13.000 euro per ogni anno di corso da riconoscere anche attraverso il credito d'imposta in un arco temporale non superiore a tre anni».

Conseguentemente, ridurre di 20 milioni di euro lo stanziamento della allegata Tabella A, rubrica del MEF.

10.192

URAS, PETRAGLIA, DE PETRIS

Dopo il comma 31 inserire il seguente:

«31-bis. Al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 20 sono aggiunti i seguenti commi:

"3-bis. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute, da emanarsi entro il 1° gennaio 2014, la durata dei corsi di formazione specialistica viene ridotta rispetto a quanto previsto nel Decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 1 agosto 2005, con l'osservanza dei limiti minimi previsti dalla normativa europea in materia, riorganizzando altresì le classi e le tipologie di corsi di specializzazione medica. Eventuali risparmi derivanti dall'applicazione del presente comma sono destinati all'incremento dei contratti di formazione specialistica medica.

3-ter. La durata dei corsi delle formazioni specialistiche, così come definita dal decreto di cui al comma 3-bis, si applica agli specializzandi che nell'anno accademico successivo all'emanazione del medesimo decreto, sono immatricolati al primo anno di corso. Per gli specializzandi che nel medesimo anno sono iscritti al secondo ed al terzo anno di corso, il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca provvede, con proprio decreto, ad adeguare l'ordinamento didattico alla durata così definita. Per gli specializzandi che nel medesimo anno accademico sono iscritti al quarto o successivo anno di corso, resta valido l'ordinamento previgente".

b) al comma 1 dell'articolo 35, secondo periodo, le parole da "determina" fino alla fine del periodo, sono sostituite dalle seguenti: "determina annualmente il numero globale degli specialisti da formare, per ciascuna tipologia di specializzazione, tenuto conto dell'obiettivo di migliorare progressivamente la corrispondenza tra il numero degli studenti ammessi a frequentare i corsi di laurea in medicina e chirurgia e quello dei medici ammessi alla formazione specialistica, nonché del quadro epidemiologico, dei flussi previsti per i pensionamenti e delle esigenze di programmazione delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano con riferimento alle attività del Servizio sanitario nazionale".

2-ter. Ai periodi di formazione dei medici specializzandi all'interno delle aziende del Servizio sanitario nazionale si accede su domanda dell'interessato all'università ove ha sede la scuola di specializzazione approvata dal Consiglio della scuola, in conformità agli ordinamenti e regolamenti didattici determinati secondo la normativa vigente in materia e agli accordi fra le università e le aziende sanitarie di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992, e successive modificazioni. L'inserimento necessita altresì del parere favorevole dell'azienda sanitaria di destinazione e non può dare luogo a indennità, compensi o emolumenti comunque denominati, diversi anche sotto il profilo previdenziale da quelli spettanti a legislazione vigente ai medici specializzandi. I medici in formazione specialistica assumono una graduale responsabilità assistenziale, secondo gli obiettivi definiti dall'ordinamento didattico del relativo corso di specializzazione e le modalità individuate dal tutore, d'intesa con la direzione delle scuole di specializzazione e con i dirigenti responsabili delle unità operative presso cui si svolge la formazione. Dal presente comma non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

10.193

MAZZONI

Dopo il comma 31, aggiungere il seguente:

«31-bis. Fermo restando che le graduatorie ad esaurimento di cui all'articolo 1, commi 605, lettera c), e 607, della legge n. 296 del 27 dicembre 2006, e successive modificazioni restano chiuse; limitatamente ai docenti che hanno conseguito l'abilitazione all'insegnamento dopo aver frequentato il tirocinio formativo attivo nell'anno accademico 2011-2012 e i corsi di laurea in scienze della formazione primaria negli anni accademici 2011-2012 e 2012-2013 si dispone l'inserimento nella quarta fascia delle predette graduatorie a decorrere dall'anno

scolastico 2014-2015 e si provvede altresì all'aggiornamento delle graduatorie medesime entro il mese di aprile 2014 con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca».

10.194

D'AMBROSIO

LETTIERI, ZIZZA, MILO, MANDELLI, BIANCONI, RIZZOTTI, IURLARO, MARIAROSARIA ROSSI

Dopo il comma 31 aggiungere il seguente:

«31-bis. A decorrere dall'anno accademico 2014-2015, ai laureati appartenenti alle categorie dei veterinari, degli odontoiatri, dei farmacisti, dei biologi, dei chimici, dei fisici, degli psicologi e alle ulteriori categorie sanitarie non rientranti nell'area medica, ammessi e iscritti dal primo al quinto anno di corso delle scuole post-laurea di specializzazione dell'area sanitaria ai sensi del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 1° agosto 2005, recante "Riassetto delle Scuole di specializzazione di area sanitaria", pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 258 del 5 novembre 2005, e successive modificazioni, è applicato il trattamento contrattuale di formazione specialistica di cui all'articolo 37 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, e successive modificazioni».

Conseguentemente, all'articolo 9, sopprimere il comma 13.

10.195

DI BIAGIO

Dopo il comma 31, inserire il seguente:

«31-bis. In previsione dell'aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento degli insegnanti, relative al triennio 2014-2015 – 2016-2017, il Ministro dell'istruzione, dell'Università e della ricerca consente, con proprio decreto, la presentazione della domanda di inserimento nella terza fascia delle suddette graduatorie alle seguenti categorie: docenti che hanno conseguito l'abilitazione attraverso i percorsi abilitanti istituiti ai sensi del decreto ministeriale n. 249 del 10 settembre 2010, del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca; docenti inseriti nelle graduatorie di merito del concorso a cattedra di cui al DDG n. 82 del 24 settembre 2012, docenti in possesso di laurea in Scienze della Formazione Primaria. È altresì consentita la presentazione della domanda con riserva a coloro che, pur non avendo ancora concluso il percorso abilitante, risultino iscritti ad uno dei percorsi abilitanti di cui al citato decreto ministeriale n. 249 del 2010 e al DDG n. 58 del 25 luglio 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* IV serie speciale concorsi n. 60 del 30 luglio 2013».

10.196

DI BIAGIO

Dopo il comma 31 inserire il seguente:

«31-bis. All'articolo 15, comma 1-ter del decreto ministeriale n. 249 del 2010, le parole: «fino all'anno scolastico 2011-2012 incluso», sono sostituite dalle seguenti: «fino all'anno scolastico 2012-2013 incluso».

10.197

BROGLIA, VACCARI, PIGNEDOLI, BERTUZZI, RITA GHEDINI, COLLINA, IDEM, LO GIUDICE, MIGLIAVACCA, PAGLIARI, PUGLISI, SANGALLI

Dopo il comma 31 inserire il seguente:

«31-bis. All'articolo 16, comma 6, secondo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 7 agosto 2012, le parole: "Per gli anni 2012 e 2013" sono sostituite dalle seguenti: "Per gli anni dal 2012 al 2014".

Conseguentemente, all'articolo 18, dopo il comma 24, aggiungere il seguente:

«24-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le misure dell'imposta fissa di bollo attualmente stabilite in euro 2,00 e in euro 16,00, ovunque ricorrano, sono rideterminate, rispettivamente, in euro 2,10 e in euro 17,00».

10.198

URAS, DE PETRIS

Sopprimere il comma 32.

Conseguentemente, dopo il comma 37 aggiungere il seguente:

«37-bis. Le disponibilità di competenza e di cassa delle spese del bilancio dello Stato per consumi intermedi sono ulteriormente ridotte di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2014».

10.199

LANZILLOTTA

Al comma 32, sostituire le parole: «di ridimensionamento delle strutture», con le seguenti: «di ridimensionamento e riorganizzazione delle strutture e dei processi operativi delle stesse,».

10.200

URAS, DE PETRIS

Al comma 32, sostituire le parole: «in misura non inferiore a 600 milioni» sino alla fine del periodo con le seguenti «in misura non inferiore a 200 milioni di euro nell'anno 2015 e 400 milioni di euro per gli anni 2016 e 2017».

Conseguentemente dopo il comma 37, aggiungere il seguente:

«37-bis. Le disponibilità di competenza e di cassa delle spese del bilancio dello Stato per consumi intermedi sono ulteriormente ridotte di 600 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2014»;

e all'articolo 17, comma 7 aggiungere il seguente:

«7-bis. All'articolo 2, comma 6, del decreto-legge n. 138 del 13 agosto 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 148 del 14 settembre 2011, sostituire le parole: "del 20 per cento", con le seguenti: "del 25 per cento"».

10.201

BULGARELLI, LEZZI, MOLINARI, BERTOROTTA, MANGILI

Al comma 32, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il commissario, entro 1° ottobre 2014, riferisce alle Commissioni parlamentari competenti sulle misure adottate entro il 31 luglio 2014 di cui al presente comma».

10.202

SACCONI, CHIAVAROLI

Dopo il comma 32, aggiungere i seguenti:

«32-bis. Entro il termine del 31 luglio 2014 il Commissario straordinario per la revisione della spesa pubblica presenta al Parlamento una relazione recante:

a) una indicazione delle potenziali grandezze finanziarie di spesa pubblica e di entrate fiscali e della loro articolazione, anche tra i diversi livelli di governo, oggetto di possibile rimodulazione a seguito del riordino sulla base del valore dell'ISEE dei nuclei familiari delle agevolazioni fiscali concernenti le persone fisiche, delle agevolazioni tariffarie, delle provvidenze di natura previdenziale e assistenziale, nonché delle prestazioni di natura socio-sanitaria, previsto ai sensi del comma 35-ter del presente articolo;

b) una valutazione dei possibili effetti di razionalizzazione della spesa derivanti dalla eventuale integrazione in un unico fondo nazionale delle risorse afferenti la spesa sanitaria e quella socio-sanitaria e assistenziale, ivi incluse le voci relative all'indennità di accompagnamento;

c) le linee guida per la definizione di un piano nazionale di razionalizzazione delle università italiane e delle loro sedi, articolato sulla base di indicatori di efficienza e capacità didattica e di ricerca;

d) l'indicazione, per ciascuno stato di previsione della spesa dei Ministeri, delle autorizzazioni legislative di spesa, iscritte nel bilancio dello Stato a legislazione vigente, di importo unitario inferiore a 20 milioni di euro per ciascuna annualità.

32-ter. Sulla base delle informazioni contenute nella relazione di cui al comma precedente e dell'attività istruttoria svolta anche in forma congiunta, le Commissioni parlamentari competenti delle due Camere formulano osservazioni ed esprimono valutazioni, anche attraverso l'approvazione di appositi atti di indirizzo al Governo, circa le iniziative da intraprendere ai fini della riqualificazione e del contenimento della spesa pubblica, anche con riferimento alle autorizzazioni legislative di spesa che possono essere oggetto di soppressione ovvero di rimodulazione.

32-*quater*. Ciascuna Regione, entro il 30 giugno 2014, presenta al Presidente del Consiglio dei Ministri un piano di ristrutturazione e liberalizzazione delle aziende di trasporto pubblico locale e di tutte le società partecipate».

10.203

BULGARELLI, MANGILI, LEZZI, BERTOROTTA

Sopprimere il comma 33.

Conseguentemente, all'articolo 10, dopo il comma 35, aggiungere i seguenti:

«35-*bis*. Gli enti pubblici non economici inclusi nell'elenco di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, con esclusione degli ordini professionali e loro federazioni, delle federazioni sportive, degli enti operanti nei settori della cultura e della ricerca scientifica, degli enti la cui funzione consiste nella conservazione e nella trasmissione della memoria della Resistenza e delle deportazioni, anche con riferimento alle leggi 20 luglio 2000, n. 211, istitutiva della Giornata della memoria e della legge 30 marzo 2004, n. 92, istitutiva del Giorno del ricordo, nonché delle Autorità portuali e degli enti parco, sono soppressi al sessantesimo giorno dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Sono esclusi dalla soppressione gli enti di particolare rilievo, identificati con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e, per il settore di propria competenza, con decreto del Ministro dei beni culturali, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Le funzioni esercitate da ciascun ente soppresso sono attribuite all'amministrazione vigilante ovvero, nel caso di pluralità di amministrazioni vigilanti, a quella titolare delle maggiori competenze nella materia che ne è oggetto. L'amministrazione così individuata succede a titolo universale all'ente soppresso, in ogni rapporto, anche controverso, e ne acquisisce le risorse finanziarie, strumentali e di personale. I rapporti di lavoro a tempo determinato, alla prima scadenza successiva alla soppressione dell'ente, non possono essere rinnovati o prorogati. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze le funzioni commissariali di gestioni liquidatorie di enti pubblici ovvero di stati passivi, riferiti anche ad enti locali, possono essere attribuite a società interamente posseduta dallo Stato.

35-*ter*. Le autorizzazioni di spesa di cui al Programma 1.9 – *Istituzioni scolastiche non statali*, afferente la *Missione 1. Istruzione scolastica, dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca*, sono ridotte di 50 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2014-2016.

35-*quater*. Le dotazioni finanziarie residue di parte corrente iscritte, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera *b*), della legge n. 196 del 2009, nei programmi del Ministero della Difesa, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte del 20 per cento per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016».

10.204

MANGILI, LEZZI, BULGARELLI, BERTOROTTA

Al comma 33, secondo periodo, dopo le parole: «lo sviluppo e la coesione» sopprimere le parole da: «e quelli» sino a: «Milano».

10.205

COMPAGNA, SCAVONE, GIOVANNI MAURO, COMPAGNONE, BIANCONI, MARIO FERRARA, BILARDI, NACCARATO

Al comma 33, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il CIPE, in sede di riparto delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione per il periodo di programmazione 2014-2017, tenuto conto dei programmi pluriennali predisposti dall'Istituto italiano per gli studi storici e dall'Istituto italiano per gli studi filosofici, aventi sede in Napoli, assegna, entro il limite complessivo massimo di 20 milioni di euro per il periodo 2014-2022, risorse per la realizzazione delle rispettive attività di ricerca e formazione di rilevante interesse pubblico per lo sviluppo delle aree del Mezzogiorno. Con la delibera di assegnazione, da assumere con cadenza triennale, sono disciplinate le dotazioni annuali, le relative modalità di erogazione e le regole per il loro impiego. A tal fine i predetti istituti presentano al Dipartimento per lo sviluppo e la coesione, entro il 31 dicembre di ciascuno degli anni antecedente all'adozione della delibera, i programmi di attività; per il triennio 2014-2016, i programmi sono presentati entro il 28 febbraio 2014. I programmi triennali indicano le altre fonti, pubbliche e private, con cui si intende contribuire alla loro realizzazione. Entro il 30 giugno di ogni anno gli istituti presentano

una relazione di rendiconto sulle attività oggetto di finanziamento realizzate nell'esercizio precedente».

Al medesimo comma sostituire le parole: «256 milioni» con le seguenti: «236 milioni», e: «622 milioni» con le seguenti: «602 milioni».

10.206

LANZILLOTTA

Dopo il comma 33, aggiungere il seguente:

«33-bis. In via straordinaria ed in relazione al grande evento Expo Milano 2015, l'Ente di cui al decreto del Ministro del Turismo e dello Spettacolo del 29 novembre 1991, è escluso dall'applicazione delle disposizioni di cui al decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122».

Conseguentemente, ridurre l'importo di 200.000 euro dalla rubrica del Ministero dell'economia e delle finanze dell'allegata tabella A per ciascuno degli anni considerati.

10.207

LANZILLOTTA

Dopo il comma 33, aggiungere il seguente:

«33-bis. All'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, comma 1, le lettere h), h-bis) ed i) sono soppresse.

*Conseguentemente, dopo l'**articolo 15**, è aggiunto il seguente:*

«Art. 15-bis.

(Deduzione delle spese per erogazioni liberali in favore della cultura)

1. Sono deducibili dalla base imponibile:

a) le erogazioni liberali in denaro a favore dello Stato, delle regioni, degli enti locali territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, di comitati organizzatori appositamente istituiti con decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali, di fondazioni e associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro, che svolgono o promuovono attività di studio, di ricerca e di documentazione di rilevante valore culturale e artistico o che organizzano e realizzano attività culturali, effettuate in base ad apposita convenzione, per l'acquisto, la manutenzione, la protezione o il restauro delle cose indicate nell'articolo 1 della legge 1° giugno 1939, n. 1089, e nel decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, ivi comprese le erogazioni effettuate per l'organizzazione in Italia e all'estero di mostre e di esposizioni di rilevante interesse scientifico-culturale delle cose anzidette, e per gli studi e le ricerche eventualmente a tal fine necessari, nonché per ogni altra manifestazione di rilevante interesse scientifico-culturale anche ai fini didattico-promozionali, ivi compresi gli studi, le ricerche, la documentazione e la catalogazione, e le pubblicazioni relative ai beni culturali. Le iniziative culturali devono essere autorizzate, previo parere del competente comitato di settore del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali, dal Ministero per i beni culturali e ambientali, che deve approvare la previsione di spesa ed il conto consuntivo il Ministero per i beni culturali e ambientali stabilisce i tempi necessari affinché le erogazioni liberali fatte a favore delle associazioni legalmente riconosciute, delle istituzioni e delle fondazioni siano utilizzate per gli scopi indicati nella presente lettera e controlla l'impiego delle erogazioni stesse. Detti termini possono, per causa non imputabile al donatario, essere prorogati una sola volta. Le erogazioni liberali non integralmente utilizzate nei termini assegnati affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato, o delle regioni e degli enti locali territoriali, nel caso di attività o manifestazioni in cui essi siano direttamente coinvolti, e sono destinate ad un fondo da utilizzare per le attività culturali previste per l'anno successivo. Il Ministero per i beni culturali e ambientali comunica, entro il 31 marzo di ciascun anno, al centro informativo del Dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze l'elenco nominativo dei soggetti erogatori, nonché l'ammontare delle erogazioni effettuate entro il 31 dicembre dell'anno precedente;

b) il costo specifico o, in mancanza, il valore normale dei beni ceduti gratuitamente, in base ad un'apposita convenzione, ai soggetti e per le attività di cui alla lettera a);

c) le erogazioni liberali in denaro, per importo non superiore al 2 per cento del reddito complessivo dichiarato, a favore di enti o istituzioni pubbliche, fondazioni e associazioni legalmente riconosciute che senza scopo di lucro svolgono esclusivamente attività nello spettacolo, effettuate per la realizzazione di nuove strutture, per il restauro ed il potenziamento delle strutture esistenti, nonché per la produzione nei vari settori dello

spettacolo. Le erogazioni non utilizzate per tali finalità dal percipiente entro il termine di due anni dalla data del ricevimento affluiscono, nella loro totalità, all'entrata dello Stato».

10.208

SIBILIA

Dopo il comma 33, aggiungere il seguente:

«33-bis. Al fine di razionalizzare i costi della spesa pubblica, considerata la particolare rilevanza economica sociale e della protezione civile nella gestione delle dighe per l'approvvigionamento idrico nelle Regioni Meridionali, rivestita dalle funzioni in capo del ex Eipli, decorsi i termini di trasferimento delle funzioni di cui all'articolo 21, comma 11 della legge 6 dicembre 2011, n. 201 in seguito all'adozione e per effetto delle misure di cui all'articolo 4 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, al soggetto giuridico di cui all'articolo 1, comma 72, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 ai sensi delle disposizioni del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, articolo 15, comma 1 trasformato in "Agenzia idrica Puglia, Lucania ed Irpinia costituita ai sensi del decreto legislativo n. 300 del 1999, n. 8", entro 180 giorni dalle misure di cui all'articolo 1, comma 72 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 sono trasferite tutte le funzioni e tutti i rapporti attivi e passivi e risorse umane al nuovo soggetto giuridico. Inoltre al fine del completamento degli schemi idrici del mezzogiorno "Il Soggetto giuridico sopraindicato è autorizzato all'utilizzo dei contributi pluriennali autorizzati dall'articolo 2, comma 257 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 per la realizzazione di opere strategiche di interesse nazionale per il completamento degli schemi idrici del mezzogiorno della legge Obiettivo 21 dicembre 2001, n. 443"».

10.209

URAS, DE PETRIS

Al comma 34, sostituire le parole: «per gli anni 2015, 2016 e 2017» con le seguenti: «per le annualità 2016 e 2017».

Conseguentemente, dopo il comma 37, aggiungere il seguente:

«37-bis. Le disponibilità di competenza e di cassa delle spese del bilancio dello Stato per consumi intermedi sono ulteriormente ridotte di 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2014».

10.210

URAS, DE PETRIS

Al comma 34, sostituire le parole: «a complessivi 344 milioni di euro» con le seguenti: «a complessivi 160 milioni di euro», e le parole da: «assicurano un contributo di 275 milioni di euro annui per i comuni e di 69 milioni di euro annui per le province» con le seguenti: «assicurano un contributo di 130 milioni di euro annui per i Comuni e di 30 milioni di euro annui per le province».

Conseguentemente dopo il comma 37 aggiungere il seguente:

«37-bis. Le disponibilità di competenza e di cassa delle spese del bilancio dello Stato per consumi intermedi sono ulteriormente ridotte di 200 milioni di euro nel 2014 e di 400 milioni di euro a decorrere dal 2015».

10.211

LEZZI, BULGARELLI, MANGILI, BERTOROTTA

Sostituire il comma 35 con i seguenti:

«35. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro 15 gennaio 2015, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono approvati provvedimenti normativi che assicurino, in tutto o in parte, maggiori entrate pari a 3.000 milioni di euro per l'anno 2015, 7.000 milioni di euro per l'anno 2016 e 10.000 milioni di euro a decorrere dal 2017, attraverso il conseguimento di maggiori entrate ovvero di risparmi di spesa mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica.

35-bis. Gli enti pubblici non economici inclusi nell'elenco di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, con esclusione degli ordini professionali e loro federazioni, delle federazioni sportive, degli enti operanti nei settori della cultura e della ricerca scientifica, degli enti la cui funzione consiste nella conservazione e nella trasmissione della memoria della Resistenza e delle deportazioni, anche con riferimento alle leggi 20 luglio

2000, n. 211, istitutiva della Giornata della memoria e della legge 30 marzo 2004, n. 92, istitutiva del Giorno del ricordo, nonché delle Autorità portuali e degli enti parco, sono soppressi al sessantesimo giorno dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Sono esclusi dalla soppressione gli enti, di particolare rilievo, identificati con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e, per il settore di propria competenza, con decreto del Ministro dei beni culturali, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Le funzioni esercitate da ciascun ente soppresso sono attribuite all'amministrazione vigilante ovvero, nel caso di pluralità di amministrazioni vigilanti, a quella titolare delle maggiori competenze nella materia che ne è oggetto. L'amministrazione così individuata succede a titolo universale all'ente soppressa, in ogni rapporto, anche controverso, e ne acquisisce le risorse finanziarie, strumentali e di personale. I rapporti di lavoro a tempo determinato, alla prima scadenza successiva alla soppressione dell'ente, non possono essere rinnovati o prorogati. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze le funzioni commissariali di gestioni liquidatorie di enti pubblici ovvero di stati: passivi, riferiti anche ad enti locali, possono essere attribuite a società interamente posseduta dallo Stato».

10.212

SACCONI, CHIAVAROLI

Sostituire il comma 35 con i seguenti:

«35. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanare entro il 31 dicembre 2014, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari, è disposta una riduzione delle dotazioni finanziarie, iscritte a legislazione vigente nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge n. 196 del 2009, delle missioni di spesa di ciascun Ministero, tale da assicurare minori spese in termini di indebitamento netto pari a 3.000 milioni di euro per l'anno 2015, 7.000 milioni di euro per l'anno 2016 e 10.000 milioni di euro a decorrere dal 2017.

35-bis. Le misure di cui al comma 35 non sono adottate o sono adottate per importi inferiori a quelli indicati ove, entro la data ivi indicata, siano approvati provvedimenti normativi che assicurino, in tutto o in parte, i predetti importi attraverso interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica».

10.213

BONFRISCO, BONDI, CERONI, MILO, MANDELLI, REPETTI

Sostituire il comma 35 con il seguente:

«35. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro il 15 gennaio 2015, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono ridotte in termini lineari le dotazioni finanziarie disponibili, iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili delle missioni di spesa di ciascun Ministero di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per un importo pari a 3.000 milioni di euro per l'anno 2015, 7.000 milioni di euro per l'anno 2016 e 10.000 milioni di euro per l'anno 2017. Le misure di cui al periodo precedente non sono adottate o sono adottate per importi inferiori a quello indicati nel medesimo periodo, ove, entro la data del 1° gennaio 2015, siano approvati provvedimenti normativi che assicurino, in tutto o in parte, i predetti importi attraverso il conseguimento di risparmi di spesa mediante gli interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica».

10.214

BERNINI, MARIAROSARIA ROSSI

Sostituire il comma 35 con il seguente:

«35. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro il 15 gennaio 2015, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte riduzioni di spesa per la parte corrente relative al funzionamento dei Ministeri, con esclusione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dell'istruzione, dell'università e della ricerca, dell'interno, delle infrastrutture e dei trasporti, e dei beni e delle attività culturali e del turismo, tali da assicurare maggiori entrate pari a 3.000 milioni di euro per l'anno 2015, 7.000 milioni di euro per l'anno 2016 e 10.000 milioni di euro a decorrere dal 2017. Le misure di cui al

periodo precedente non sono adottate per importi inferiori a quelli indicati nel medesimo periodo ove, entro la data del 1° gennaio 2015 siano approvati provvedimenti normativi che assicurino, in tutto o in parte, i predetti importi attraverso il conseguimento di maggiori entrate ovvero di risparmi di spesa mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica».

10.215

D'ALÌ, MANDELLI

Sostituire il comma 35 con i seguenti:

«35. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro il 15 gennaio 2015, su proposta del Comitato di consulenza globale e di garanzia 'per le privatizzazioni di cui ai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 giugno 1993 e 4 maggio 2007, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, è predisposto un piano biennale di dismissioni di *asset*, mobiliari ed immobiliari, di proprietà pubblica.

35-bis. Dal piano di cui al comma 35-bis deve derivare un risparmio di spesa, per il triennio 2015-2017, pari complessivi 20.000 milioni di euro, da destinare all'abbattimento del debito pubblico complessivo dello Stato».

Conseguentemente, sopprimere i commi 2 e 3 dell'articolo 17.

10.216

URAS, DE PETRIS

Al comma 35, sostituire le parole: «sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzioni della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti tali» con le seguenti: «è istituita una imposta patrimoniale ordinaria sulle grandi ricchezze ovvero sul complesso dei beni mobiliari e immobiliari comunque detenuti in Italia o all'estero ad esclusione dell'abitazione principale e dei beni strumentali superiore a 2 milioni di euro tale».

Conseguentemente dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:

«Art. 17-bis.

(Modifiche all'imposta sulle transazioni finanziarie)

1. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 491, primo periodo premettere le parole: "In attesa dell'introduzione di una normativa europea, in via transitoria";

b) al medesimo comma 491, sostituire le parole: "Per valore della transazione si intende il valore del saldo netto delle transazioni regolategiomalmente relative al medesimo strumento finanziario e concluse nella stessa giornata operativa da un medesimo soggetto, ovvero il corrispettivo versato." con le seguenti: "Per valore della transazione si intende il valore della singola operazione.", e sostituire le parole: "Sono altresì esclusi dall'imposta i trasferimenti di proprietà di azioni negoziate in mercati regolamentari o sistemi multilaterali di negoziazione emesse da società la cui capitalizzazione media nel mese di novembre dell'anno precedente a quello in cui avviene il trasferimento di proprietà sia inferiore a 500 milioni di euro" con le seguenti: "Sono altresì esclusi dall'imposta i trasferimenti di proprietà di azioni emesse da società la cui capitalizzazione media nel mese di novembre dell'anno precedente a quello in cui avviene il trasferimento di proprietà sia inferiore a 500 milioni di euro";

c) dal comma 492, eliminare le parole: "che abbiano come sottostante prevalentemente uno o più strumenti finanziari di cui al comma 491, o il cui valore dipenda prevalentemente da uno o più degli strumenti finanziari di cui al medesimo comma, che permettano di acquisire o di vendere prevalentemente uno o più strumenti finanziari di cui al comma 491 o che comportino un regolamento in contanti determinato con riferimento prevalentemente a uno o più strumenti finanziari indicati al precedente comma" e sostituire le parole: "ad imposta in misura fissa, determinata con riferimento alla tipologia di strumento e al valore del contratto, secondo la tabella 3 allegata alla presente legge" con le seguenti: "ad imposta con aliquota dello 0,05 per cento sul valore della transazione";

d) dopo il comma 499, aggiungere il seguente:

"499-bis. Nella nota 3-ter all'articolo 13 della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Non sono altresì soggette all'imposta le comunicazioni relative ai depositi di titoli emessi con modalità diverse da quelle cartolari e comunque oggetto di successiva dematerializzazione, il cui

complessivo valore nominale o di rimborso posseduto presso ciascuna banca sia pari o inferiore a mille euro."";

e) al comma 500, aggiungere, infine, il seguente periodo: "Quanto previsto in via transitoria nei commi dal 491 al presente deve essere adeguato alla normativa europea in fase di definizione (proposta di direttiva COM (2013) 11), entro sei mesi dall'entrata in vigore di quest'ultima, prevedendo, in particolare l'introduzione del principio di emissione a complemento del più generale principio di residenza, onde limitare quanto più possibile i fenomeni di delocalizzazione degli istituti finanziari.

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di applicazione delle modifiche introdotte dal comma 1 all'imposta sulle transazioni finanziarie».

10.217

URAS, DE PETRIS

Al comma 35, primo periodo dopo le parole: «delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti» aggiungere le seguenti: «, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi da pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente,».

Conseguentemente al medesimo articolo, dopo il comma 35 aggiungere il seguente:

«35-bis. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare entro il 31 gennaio 2014, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro dell'interno si provvede, previa consultazione delle associazioni di categoria, alla razionalizzazione delle spese per compensi dei consigli di amministrazione, nonché delle remunerazioni per i livelli apicali del personale dirigente delle società partecipate in tutto o in parte dalla pubblica amministrazione, delle aziende speciali degli enti locali e delle regioni tale da assicurare risparmi pari a 1.000 milioni a decorrere dal 2014».

Conseguentemente all'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: «del 20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «del 25 per cento».

Conseguentemente all'articolo 17, dopo il comma 7 aggiungere il seguente:

«7-bis. È istituita una imposta patrimoniale ordinaria sulle grandi ricchezze ovvero sul complesso dei beni mobiliari e immobiliari comunque detenuti in Italia o all'estero ad esclusione dell'abitazione principale, la ricchezza di famiglie e di imprese al netto delle passività finanziarie e dei beni strumentali superiore a 2 milioni di euro».

Conseguentemente dopo l'articolo 17 aggiungere il seguente:

«Art. 17

(Modifiche all'imposta sulle transazioni finanziarie)

1. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 491, primo periodo premettere le parole: "In attesa dell'introduzione di una normativa europea, in via transitoria";

b) al medesimo comma 491, sostituire le parole: "Per valore della transazione si intende il valore del saldo netto delle transazioni regolate giornalmente relative al medesimo strumento finanziario e concluse nella stessa giornata operativa da un medesimo soggetto, ovvero il corrispettivo versato." con le seguenti: "Per valore della transazione si intende il valore della singola operazione.", e sostituire le parole: "Sono altresì esclusi dall'imposta i trasferimenti di proprietà di azioni negoziate in mercati regolamentari o sistemi multilaterali di negoziazione emesse da società la cui capitalizzazione media nel mese di novembre dell'anno precedente a quello in cui avviene il trasferimento di proprietà sia inferiore a 500 milioni di euro" con le seguenti: "Sono altresì esclusi dall'imposta i trasferimenti di proprietà di azioni emesse da società la cui capitalizzazione media nel mese di novembre dell'anno precedente a quello in cui avviene il trasferimento di proprietà sia inferiore a 500 milioni di euro";

c) dal comma 492, eliminare le parole: "che abbiano come sotto stante prevalentemente uno o più strumenti finanziari di cui al comma 491, o il cui valore dipenda prevalentemente da uno o più degli strumenti finanziari di cui al medesimo comma", "che permettano di acquisire o di vendere prevalentemente uno o più strumenti finanziari di cui al comma 491 che comportino un regolamento in contanti determinato con riferimento prevalentemente a uno o più strumenti finanziari indicati al precedente comma" e sostituire le

parole: "ad imposta in misura fissa, determinata con riferimento alla tipologia di strumento e al valore del contratto, secondo la tabella 3 allegata alla presente legge" con le parole: "ad imposta con aliquota dello 0,05 per cento sul valore della transazione";

d) dopo il comma 499, aggiungere il seguente:

"499-bis. Nella nota 3-ter all'articolo 13 della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Non sono altresì soggette all'imposta le comunicazioni relative ai depositi di titoli emessi con modalità diverse da quelle cartolari e comunque oggetto di successiva dematerializzazione, il cui complessivo valore-nominale o di rimborso posseduto presso ciascuna banca sia pari o inferiore a mille euro.";

e) al comma 500, aggiungere, infine, il seguente periodo: "Quanto previsto in via transitoria nei commi dal 491 al presente deve essere adeguato alla normativa europea in fase di definizione (proposta di direttiva COM (2013) 71), entro sei mesi dall'entrata in vigore di quest'ultima, prevedendo, in particolare l'introduzione del principio di emissione a complemento del più generale principio di residenza, onde limitare quanto più possibile i fenomeni di delocalizzazione degli istituti finanziari.

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di applicazione delle modifiche introdotte dal comma 1 all'imposta sulle transazioni finanziarie».

10.218

RUSSO

Al comma 35, primo-periodo, dopo le parole: «a decorrere dal 2017», aggiungere le seguenti: «fatte salve le agevolazioni e le detrazioni che abbiano subito riduzioni a decorrere dal 1° gennaio 2011».

10.219

LUIGI MARINO, D'ONGHIA, MERLONI

Al comma 35, primo periodo, dopo le parole: «a decorrere dal 2017», aggiungere le seguenti: «, fatte salve le agevolazioni e le detrazioni che abbiano subito riduzioni a decorrere dal 1° gennaio 2011».

10.220

BONFRISCO, CERONI, MILO, MANDELLI

Al comma 35, primo periodo, dopo le parole: «a decorrere dal 2017», aggiungere le seguenti: «, fatte salve le agevolazioni e le detrazioni che abbiano subito riduzioni a decorrere dal 1° gennaio 2011».

10.221

BONFRISCO, CERONI, MILO, MANDELLI

Al comma 35 sopprimere le seguenti parole: «di maggiori entrate ovvero».

10.222

RANUCCI, SANGALLI

Dopo il comma 35, aggiungere i seguenti:

«35-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2014, in attuazione delle disposizioni di revisione integrale della spesa pubblica, è istituita in ciascuna regione, laddove non esistente, una centrale unica per gli acquisti di beni e servizi per gli enti locali. Ciascuna città metropolitana può costituire una propria centrale unica di acquisto.

35-ter. Le modalità operative per la istituzione ed il funzionamento delle Centrali di cui al comma 35-bis, nonché le eventuali disposizioni di raccordo tra i medesimi e il sistema di acquisti della Consip sono individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa intesa con le Regioni e gli enti locali, da adattarsi entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge».

10.223

COMAROLI, BITONCI

Al comma 36, dopo le parole: «pubbliche e private», aggiungere le seguenti: «ad esclusione di quelle impegnate nel settore dell'emittenza radiofonica e televisiva in ambito locale».

10.224

CERONI

Al comma 36, all'allegato 4, voce «Riduzioni di autorizzazioni di spesa concernenti trasferimenti correnti in favore di imprese», eliminare i riferimenti alla seguente legge: «legge 27 dicembre 1997, n. 499, articolo 53, comma 3».

Conseguentemente alla tabella A apportare le seguenti variazioni:

Voce Ministero dell'economia e delle finanze:

2014: - 14.160;

2015: - 14.160;

2016: - 14.160;

Voce Ministero degli Affari esteri:

2014: - 15.000;

2015: - 15.000;

2016: - 15.000.

10.225

LEZZI, BLUNDO, MOLINARI, BULGARELLI, MANGILI, BERTOROTTA

Al comma 36, all'allegato 4 ivi richiamato, sopprimere la seguente voce:

Ministero Autorizzazione di spesa 2014 2015 2016 Economia e finanze Articolo 1, comma 132, della legge 24 dicembre 2007, n. 244

2.111

1.996

2.001 *Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2014: - 2.111;

2015: - 1.996;

2016: - 2.001.

Conseguentemente, all'articolo 17, dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«17-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2014, il prelievo erariale unico di cui all'articolo 39, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, è determinato, in capo ai singoli soggetti passivi d'imposta, applicando le seguenti aliquote per scaglioni di raccolta delle somme giocate;

a) 13,1 per cento, fino a concorrenza di una raccolta pari a quella dell'anno 2008;

b) 12,1 per cento, sull'incremento della raccolta, rispetto a quella del 2008, pari ad un importo non superiore al 15 per cento della raccolta del 2008;

c) 11,1 per cento, sull'incremento della raccolta, rispetto a quella del 2008, pari ad un importo compreso tra il 15 per cento e il 40-per cento della raccolta del 2008;

d) 9,5 per cento, sull'incremento della raccolta, rispetto a quella del 2008, pari ad un importo compreso tra il 40 per cento e il 65 per cento della raccolta del 2008;

e) 8,5 per cento, sull'incremento della raccolta, rispetto a quella del 2008, pari ad un importo superiore al 65 per cento della raccolta del 2008».

10.226

MOLINARI, MANGILI, BULGARELLI, LEZZI, BERTOROTTA

Al comma 36, all'allegato 4 ivi richiamato, sopprimere le seguenti voci:

Ministero Autorizzazione di spesa 2014 2015 2016 Lavoro e politiche sociali Articolo 24, comma 27, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 e successive modificazioni ed integrazioni 1.709

-

-Lavoro e politiche sociali Articolo 44 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198

20

18

10 Politiche agricole alimentari e forestali Articolo 1, comma 1, punto 5, della legge 8 agosto 1991, n. 267

360

341

342 Politiche agricole alimentari e forestali Articolo 10, comma 1-bis, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226

69

66

66 *Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2014: - 2.158;

2015: - 425;

2016: - 418.

10.227

BISINELLA, ARRIGONI, COMAROLI, BITONCI

Al comma 36, allegato 4, eliminare la seguente 13 riga:

«Infrastrutture e trasporti articolo 2, comma 3 del decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 451 e successive modificazioni e integrazioni c 7.381 7.166 7.403»

Conseguentemente, dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

«Art. 23-bis

(Riduzione consumi intermedi)

1. A decorrere dall'anno 2014, le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e le società dalle stesse amministrazioni controllate, non possono effettuare spese per consumi intermedi di ammontare superiore al 70 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2012. Il predetto limite può essere derogato per effetto di contratti pluriennali già in essere.

2. Il Governo, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta un regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, al fine di adeguare gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A.

3. I risparmi derivanti dall'applicazione del presente articolo, costituiscono economie di bilancio per le amministrazioni e concorrono al miglioramento dei saldi di bilancio».

10.228

BIANCONI

Al comma 36, allegato 4, eliminare la seguente 13 riga:

«Infrastrutture e trasporti Articolo 2, comma 3 del decreto-legge 28 dicembre 1998, n.451 e successive modificazioni e integrazioni c 7.381 7.166 7.403».

Conseguentemente, dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

«Art. 23-bis.

(Riduzione consumi intermedi).

1. A decorrere dall'anno 2014, le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e-le società dalle stesse amministrazioni controllate, non possono effettuare spese per consumi intermedi di ammontare superiore al 70 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2012. Il predetto limite può essere derogato per effetto di contratti pluriennali già in essere.

2. Il Governo, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta un regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, al fine di adeguare gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A.

3. I risparmi derivanti dall'applicazione del presente articolo, costituiscono economie di bilancio per le amministrazioni e concorrono al miglioramento dei saldi di bilancio».

10.229

CERONI

Al comma 36, allegato 4, eliminare la seguente 13 riga:

«Infrastrutture e trasporti Articolo 2, comma 3 del decreto-legge 28 dicembre 1998, successive modificazioni e integrazioni c 7.381 7.166 7.403».

Conseguentemente, dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

«Art. 23-bis.

(Riduzione consumi intermedi).

1. A decorrere dall'anno 2014, le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e-le società dalle stesse amministrazioni

controllate, non possono effettuare spese per consumi intermedi di ammontare superiore al 70 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2012. Il predetto limite può essere derogato per effetto di contratti pluriennali già in essere.

2. Il Governo, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta un regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, al fine di adeguare gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A.

3. I risparmi derivanti dall'applicazione del presente articolo, costituiscono economie di bilancio per le amministrazioni e concorrono al miglioramento dei saldi di bilancio».

10.230

BONFRISCO, CERONI, MILO, MANDELLI

Al comma 36, allegato 4, eliminare la seguente 13 riga:

«Infrastrutture e trasporti Articolo 2, comma 3 del decreto-legge 28 dicembre 1998, n.451 e successive modificazioni e integrazioni c 7.381 7.166 7.403».

Conseguentemente, dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

«Art. 23-bis.

(Riduzione consumi intermedi).

1. A decorrere dall'anno 2014, le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e le società dalle stesse amministrazioni controllate, non possono effettuare spese per consumi intermedi di ammontare superiore al 70 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2012. Il predetto limite può essere derogato per effetto di contratti pluriennali già in essere.

2. Il Governo, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta un regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, al fine di adeguare gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A.

3. I risparmi derivanti dall'applicazione del presente articolo, costituiscono economie di bilancio per le amministrazioni e concorrono al miglioramento dei saldi di bilancio».

10.231

PAGANO

Al comma 36, allegato 4, eliminare la seguente 13 riga:

«Infrastrutture e trasporti Articolo 2, comma 3 del decreto-legge 28 dicembre 1998, n.451 e successive modificazioni e integrazioni c 7.381 7.166 7.403».

Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

«Art. 23-bis.

(Riduzione consumi intermedi).

1. A decorrere dall'anno 2014, le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e le società dalle stesse amministrazioni controllate, non possono effettuare spese per consumi intermedi di ammontare superiore al 70 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2012. Il predetto limite può essere derogato per effetto di contratti pluriennali già in essere.

2. Il Governo, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta un regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, al fine di adeguare gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A.

3. I risparmi derivanti dall'applicazione del presente articolo, costituiscono economie di bilancio per le amministrazioni e concorrono al miglioramento dei saldi di bilancio».

10.232

BRUNI

Al comma 36, allegato 4, eliminare la seguente 13 riga:

«Infrastrutture e trasporti Articolo 2, comma 3 del decreto-legge 28 dicembre 1998, n.451 e successive modificazioni e integrazioni c 7.381 7.166 7.403».

Conseguentemente, dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

«Art. 23-bis.

(Riduzione consumi intermedi).

1. A decorrere dall'anno 2014, le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT ai sensi dell'articolo 1,

comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e le società dalle stesse amministrazioni controllate, non possono effettuare spese per consumi intermedi di ammontare superiore al 70 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2012. Il predetto limite può essere derogato per effetto di contratti pluriennali già in essere.

2. Il Governo, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta un regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, al fine di adeguare gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A.

3. I risparmi derivanti dall'applicazione del presente articolo, costituiscono economie di bilancio per le amministrazioni e concorrono al miglioramento dei saldi di bilancio».

10.233

BONFRISCO, ALBERTI CASELLATI, CONTE, DALLA TOR, MARIN, PICCOLI, ZANETTIN

Al comma 36, allegato 4, eliminare la tredicesima riga: «Infrastrutture e trasporti – Articolo 2, comma 3 del decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 451 e successive modificazioni e integrazioni c. 7.381, 7.166 e 7.403».

Conseguentemente, dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

«Art. 23-bis.

(Riduzione consumi intermedi)

1. A decorrere dall'anno 2014, le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e le società dalle stesse amministrazioni controllate, non possono effettuare spese per consumi intermedi di ammontare superiore al 70 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2012. Il predetto limite può essere derogato per effetto di contratti pluriennali già in essere.

2. Il Governo, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta un regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, al fine di adeguare gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A.

3. I risparmi derivanti dall'applicazione del presente articolo, costituiscono economie di bilancio per le amministrazioni e concorrono al miglioramento dei saldi di bilancio».

10.234

PALERMO

Al comma 36, allegato 4, sopprimere la seguente riga: «Infrastrutture e trasporti – Articolo 2, comma 3 del decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 451 e successive modificazioni e integrazioni c. 7.381, 7.166 e 7.403».

Conseguentemente, dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

«Art. 23-bis.

(Riduzione consumi intermedi)

1. A decorrere dall'anno 2014, le amministrazioni pubbliche, inserite, nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e le società dalle stesse amministrazioni controllate, non possono effettuare spese per consumi intermedi di ammontare superiore al 70 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2012. Il predetto limite può essere derogato per effetto di contratti pluriennali già in essere.

2. Il Governo, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta un regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, al fine di adeguare gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A.

3. I risparmi derivanti dall'applicazione del presente articolo, costituiscono economie di bilancio per le amministrazioni e concorrono al miglioramento dei saldi di bilancio».

10.235

ASTORRE, TOMASELLI, COLLINA, FABBRI, FISSORE, GIACOBBE, ORRÙ

Al comma 36, allegato 4, eliminare la voce: «Infrastrutture e trasporti – Articolo 2, comma 3 del decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 451 e successive modificazioni e integrazioni c. 7.381, 7.166 e 7.403».

Conseguentemente, dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

«Art. 23-bis.

(Riduzione consumi intermedi)

1. A decorrere dall'anno 2014, le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e le società dalle stesse amministrazioni controllate, non possono effettuare spese per consumi intermedi di ammontare superiore al 70 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2012. Il predetto limite può essere derogato per effetto di contratti pluriennali già in essere.

2. Il Governo, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta un regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, al fine di adeguare gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A.

3. I risparmi derivanti dall'applicazione del presente articolo, costituiscono economie di bilancio per le amministrazioni e concorrono al miglioramento dei saldi di bilancio».

10.236

MONTEVECCHI, MOLINARI, BOCCHINO, MANGILI, SERRA, BULGARELLI, LEZZI, BERTOROTTA, BIGNAMI

Al comma 36, all'allegato 4, ivi richiamato, sopprimere le seguenti voci:

Ministero Autorizzazione di spesa 2014 2015 2016 Beni e attività culturali e turismo Articolo 2, comma 1, della legge 30 aprile 1985, n. 163

3.836

3.694

3.702 *Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2014: - 3.836;

2015: - 3.694;

2016: - 3.702.

10.237

COMAROLI, BITONCI

Dopo il comma 36, aggiungere, in fine, il seguente:

«36-bis. È autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016 per le imprese, pubbliche e private, del settore dell'emittenza radiofonica e televisiva in ambito locale. »

Conseguentemente, all'articolo 25, comma 2, aggiungere, in fine, le parole: «, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare di 50 milioni per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016».

10.238

MUNERATO, COMAROLI, BITONCI

Dopo il comma 37, inserire il seguente:

«37-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2014, i sindacati e le loro associazioni, sia di lavoratori sia di datori di lavoro, pubblici e privati, comunque costituiti, che percepiscono a qualsiasi titolo contributi da parte degli iscritti, dello Stato o di enti pubblici, e che sono, ammessi alla contrattazione collettiva, sono tenuti alla redazione del bilancio di esercizio ed alla sua pubblicazione entro il 30 giugno di ogni anno su almeno tre quotidiani, di cui uno a diffusione nazionale, il bilancio di esercizio corredato di una sintesi della relazione sulla gestione e della nota integrativa. Il bilancio di esercizio, corredato di una sintesi della relazione sulla gestione e della nota integrativa, sottoscritti dal rappresentante legale o dal tesoriere del sindacato o dell'associazione, della relazione e dei revisori dei conti, da essi sottoscritta, nonché delle copie dei quotidiani ove è avvenuta la pubblicazione, è trasmesso dal rappresentante legale o dal tesoriere entro il mese di giugno di ogni anno al Ministero del lavoro e della previdenza sociale».

10.239

BONFRISCO, CERONI, MILO, MANDELLI

Dopo il comma 37, inserire il seguente:

«37-bis. Fermo restando quanto previsto dalla disciplina in materia di acquisti nella Pubblica amministrazione, le amministrazioni pubbliche e le società inserite nel conto

economico consolidato della Pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT ai sensi dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2009, n. 196, a totale partecipazione pubblica, diretta o indiretta, possono procedere ad affidamenti per acquisto od approvvigionamento di lavori, servizi e forniture anche al di fuori delle modalità previste dalla Consip spa e dalle centrali di committenza regionali, a condizione che gli stessi affidamenti conseguano a procedure di evidenza pubblica e prevedano corrispettivi inferiori a quelli indicati nelle citate modalità, considerati in tal caso valori *benchmark*. In tali casi, i contratti devono comunque essere sottoposti a condizione risolutiva con possibilità per il contraente di adeguare tali corrispettivi nel caso di intervenuta disponibilità di convenzioni della Consip spa e delle centrali di committenza regionali che prevedano condizioni di maggior vantaggio economico. La mancata osservanza delle disposizioni del presente comma rileva ai fini della responsabilità disciplinare per danno erariale».

10.240

CALDEROLI, BISINELLA, COMAROLI, BITONCI

Sopprimere il comma 41.

10.241

LEZZI, BULGARELLI, MANGILI, BERTOROTTA

Sopprimere il comma 41.

10.242

CRIMI, ENDRIZZI, CAMPANELLA, MORRA

Al comma 41 premettere il seguente periodo: «Agli organi provinciali che devono essere rinnovati a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge si applica, sino al 30 giugno. l'articolo 141 del testo unico delle legge sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni».

10.243

CERONI

Al comma 41, sostituire le parole: «30 giugno 2014» con le seguenti: «31 dicembre 2014».

10.244

BITONCI, COMAROLI

Dopo il comma 41, aggiungere i seguenti:

«41-bis. Entro il 30 dicembre 2014, il Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, avvia il procedimento per l'alienazione della partecipazione dello Stato nella RAI-Radiotelevisione italiana Spa. Entro il 30 settembre 2014, i Ministeri dello sviluppo economico e dell'economia, con uno o più decreti, provvedono a definire i tempi, le modalità, i requisiti, le condizioni e ogni altro elemento delle offerte pubbliche di vendita, anche relative a specifici rami d'azienda.

41-ter. La vendita dell'intera partecipazione e di tutte le quote deve concludersi entro e non oltre il 31 giugno 2015. I proventi derivanti dal procedimento di cui sopra, sono destinati al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato, di cui alla legge 27 ottobre 1993, n. 432, e successive modificazioni. Attraverso la stipula di contratti di servizio fra il Ministero dello sviluppo economico e le televisioni private nazionali, secondo quanto previsto dall'articolo 17, comma 1, della legge 3 maggio 2004, n. 112, si definiscono gli obblighi di programmazione per l'espletamento del servizio pubblico radiotelevisivo, che tutte le televisioni devono garantire, comunque assicurando il servizio pubblico generale televisivo con trasmissioni, anche nelle fasce orarie di maggior ascolto, che rispondano ai criteri qualitativi previsti dagli articoli 6 e 17 della legge 3 maggio 2004, n. 112.

41-quater. A decorrere dal 12 gennaio 2016, il canone di abbonamento alle radioaudizioni e alla televisione di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, e successive modificazioni, nonché la tassa di concessione governativa prevista dall'articolo 17 della tariffa delle tasse sulle concessioni governative, di cui al decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 1995, e successive modificazioni, sono aboliti».

Conseguentemente, l'articolo 17 della legge 14 aprile 1975, n. 103, l'articolo 18 della legge 3 maggio 2004, n. 112, e l'articolo 47 del testo unico della radiotelevisione, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, sono abrogati.

10.245

VALENTINI, AMATI

Dopo il comma 41, aggiungere i seguenti:

«41-bis. Al fine di contribuire alla riduzione degli oneri a carico dello stato di previsione del Ministero dell'interno, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il prefetto effettua la ricognizione dei veicoli giacenti presso le depositerie autorizzate ai sensi dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 571, e successive modificazioni, ovvero presso il custode-acquirente individuato ai sensi dell'articolo 214-bis del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni, a seguito dell'applicazione di misure di sequestro e delle sanzioni accessorie previste dal citato decreto legislativo n. 285 del 1992, ovvero di quelli non alienati per mancanza di acquirenti, e privi di interesse storico e collezionistico, comunque custoditi da oltre due anni, anche se non confiscati, senza che, nello stesso periodo, il proprietario o il titolare di altro diritto sul veicolo abbia manifestato interesse alla restituzione. I veicoli sono individuati secondo il tipo, il modello ed il numero di targa o telaio e indipendentemente dalla documentazione dello stato di conservazione. La ricognizione è aggiornata con periodicità triennale.

41-ter. I veicoli di cui al comma 1 sono alienati, anche ai soli fini della rottamazione, mediante cessione al soggetto titolare del deposito che vi consenta anche con effetto transattivo ai sensi degli articoli 1965 e seguenti del codice civile.

41-quater. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Agenzia del demanio, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità dell'alienazione e delle attività ad essa funzionali e connesse, nonché i criteri di determinazione del corrispettivo della cessione.

41-quinquies. La cessione è comunicata dal prefetto al pubblico registro automobilistico competente per l'aggiornamento delle iscrizioni, senza oneri.

41-sexies. Al procedimento disciplinato dal presente articolo si applicano le disposizioni di cui ai commi 7, 8 e 9 dell'articolo 38 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.

41-septies. Fuori dai casi di cui al comma 7 dell'articolo 38 del citato decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, qualora il proprietario o il titolare di altro diritto sul veicolo manifesti interesse alla restituzione successivamente all'alienazione, il medesimo ha titolo esclusivamente alla corresponsione di un indennizzo pari alla somma effettivamente derivata dall'alienazione, al netto di eventuali oneri a suo carico».

Conseguentemente:

a) *ai relativi maggiori oneri si provvede, a valere su quota parte delle seguenti maggiori risorse:*

all'articolo 10, comma 32, sostituire le parole: «600 milioni nell'anno 2015 e 1.310 milioni di euro» con le seguenti: «30 milioni di euro per l'anno 2014, 630 milioni nell'anno 2015 e 1340 milioni»;

all'articolo 10, comma 37, sostituire le parole: «150 milioni» con le seguenti: «200 milioni» e all'Elenco n. 1, gli importi relativi alle singole voci sono incrementati in misura proporzionale;

all'articolo 18, dopo il comma 24, aggiungere il seguente:

«24-bis. Al comma 6 dell'articolo 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: «20 per cento» sono sostituite dal seguente: «22 per cento».

– *Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2014: – 30.000;

2015: – 30.000;

2016: – 30.000.

b) la restante quota delle predette maggiori risorse è destinata al Fondo ammortamento dei titoli di Stato.

10.246

AMATI, LUMIA, VALENTINI

Dopo il comma 41, aggiungere il seguente:

«41-bis. Al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modifiche:

a) All'articolo 52, sono apportate le seguenti modifiche:

1) al comma 1, le parole: "nonché i diritti reali di garanzia" sono soppresse;

2) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-bis. Il soddisfacimento dei creditori muniti di ipoteca iscritta sui beni oggetto di confisca in data anteriore al sequestro degli stessi è garantito secondo le modalità della procedura di cui all'articolo 52-bis."

3) dopo il comma 2, è inserito il seguente:

"2-bis. Gli interessi convenzionali, moratori e a qualunque altro titolo dovuti sui crediti di cui al comma 1, sono riconosciuti, nel loro complesso, nella misura massima comunque non superiore al tasso calcolato e pubblicato dalla Banca d'Italia sulla base di un paniere composto dai Buoni del Tesoro Poliennali quotati sul mercato obbligazionario telematico (RENDISTATO)";

b) dopo l'articolo 52 è aggiunto il seguente:

"Art 52-bis.

(Tutela dei creditori in buona fede assistiti da garanzia reale)

1. L'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata individua beni dal valore di mercato complessivo almeno pari all'ammontare dei crediti ammessi assistiti da garanzia reale procede alla liquidazione degli stessi con le modalità di cui agli articoli 48, comma 5, e 52, commi 7,8 e 9.

2. Il ricavato della liquidazione di cui al comma 1 è versato al Fondo unico giustizia e destinato a gestione separata per il tempo necessario alle operazioni di pagamento dei crediti assistiti da garanzie reali.

3. Le somme della gestione separata che residuano dopo le operazioni di pagamento dei crediti assistiti da garanzie reali, affluiscono, al netto delle spese sostenute, al Fondo unico giustizia per essere versate all'apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato e riassegnate nei limiti e con le modalità di cui all'articolo 2, comma 7, del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito dalla legge 13 novembre 2008, n. 181.

4. Gli oneri e pesi iscritti o trascritti sui beni a garanzia dei crediti si estinguono di diritto all'esito della procedura di pagamento dei creditori"».

c) All'articolo 53, al comma 1, le parole: "70 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "50 per cento".

d) All'articolo 61, sono apportate le seguenti modifiche:

1) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. Il soddisfacimento dei creditori muniti di ipoteca iscritta sui beni oggetto di confisca in data anteriore al sequestro degli stessi è effettuato ricorrendo alle somme disponibili nella gestione separata del Fondo unico giustizia di cui al comma 2 dell'articolo 52-bis."

2) dopo il comma 8 è inserito il seguente:

"8-bis. Il pagamento dei creditori muniti di ipoteca iscritta sui beni oggetto di confisca in data anteriore al sequestro degli stessi, nei limiti previsti dall'articolo 53, è effettuato dall'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata secondo quanto previsto dal comma 2-bis e dall'articolo 52-bis, ed entro i limiti di cui all'articolo 53. L'amministratore giudiziario, divenuto definitivo il piano di pagamento, comunica all'agenzia l'elenco dei creditori e le somme loro spettanti".».

10.247

CALEO, BRUNI, VACCARI

Dopo il comma 41 inserire i seguenti:

«41-bis. A partire dal primo esercizio di bilancio successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, gli enti parco nazionali possono scegliere, con delibera del consiglio di amministrazione, fino a trenta giorni prima dell'approvazione del bilancio, di ricevere il contributo ordinario da parte del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare

ridotto di una quota pari al 5 per cento rispetto al contributo stabilito nel piano di riparto. La percentuale di diminuzione va considerata singolarmente su ciascun trasferimento conferito al singolo parco nazionale.

41-*ter*. Nei casi di diminuzione del contributo di cui al comma 41-*bis*, il medesimo contributo può essere allocato nei singoli bilanci preventivi per le esigenze funzionali degli enti, anche in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 6, commi 3, 7, 8, 9, 12, 13 e 14, all'articolo 9, commi 2-*bis* e 28, e all'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, agli articoli 3 e 5, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, all'articolo 67 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, all'articolo 7 del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge-6 luglio 2012, n. 94, all'articolo 1, commi 138 e 141, della legge 24 dicembre 2012, nonché delle disposizioni in materia di risparmi di spesa di cui al decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge del 31 agosto 2013, come convertito dalla relativa legge di conversione, purché tale allocazione non comporti impegni di spesa di carattere pluriennale.

41-*quater*. Quota parte dei risparmi di cui al comma 41-*bis* è assegnata ad apposito fondo istituito presso il Ministero dell'Ambiente e della Tutela